



**Francesco Falchi**

(ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Sassari)

## **La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875**

**SOMMARIO:** 1. Le ragioni di questo scritto – 2. Norme legislative e regolamentari emanate tra il 1859 ed il 1865 – 3. Fonti normative e provvedimenti tendenti alla soppressione del corso autonomo di Diritto canonico riferibili al periodo 1867/1875 – 4. Gli anni 1867/1872: ... a) la vacanza della cattedra di Istituzioni di diritto canonico nelle università di Parma, di Modena e di Siena – 4.b) La riduzione della durata degli studi in giurisprudenza e la distribuzione degli insegnamenti del corso – 4.c) L'ulteriore normativa ministeriale e i suoi riflessi sulle Facoltà giuridiche di Bologna, Palermo e Pisa – 4.d) La vacanza di cattedre di Diritto canonico nelle università di Cagliari e di Sassari e il rispetto delle direttive ministeriali del 1869 e del 1870 – 5. Il periodo 1873/1874: ... a) atti ministeriali ed interventi del Consiglio Superiore della P. I. circa l'affidamento dell'incarico al prof. Pertile – 5.b) La soppressione della cattedra di Diritto canonico proposta dal Consiglio Superiore della P. I. nel 1874 – 6. Il regolamento predisposto dal ministro Bonghi che esclude il corso autonomo di Diritto canonico – 7. La vicenda della cattedra romana – 8. La soppressione del corso di Diritto canonico nel dibattito alla Camera dei Deputati nel 1875 e nel 1876 – 9. Decreti e provvedimenti del ministro Coppino – 10. Osservazioni conclusive.

### **1 – Le ragioni di questo scritto**

Sulle fonti normative della seconda metà del XIX secolo, concernenti l'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università dopo l'unità d'Italia, sono stati pubblicati saggi di particolare interesse<sup>1</sup>, come pure è

---

<sup>1</sup> V., **F. SCADUTO**, *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico*, Palermo, Pedone Lauriel, 1885, p. 3 ss.; **V. DEL GIUDICE**, *Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. I, Cya, Firenze, 1936, p. 203 ss.; **R. SAVIANO**, *Il diritto canonico nelle Università italiane. Prolusione letta il 21 dicembre 1936*, G.U.F. "Mussolini", Sezione editoriale, Napoli, 1937, pp. 15-16; **A. PIOLA**, *Diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritto concordatario*, in *Studi sassaresi*, Serie II, vol. XV, 1938, p. 149 ss., e in **A. PIOLA**, *Dalla Conciliazione alla Costituzione*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 1963, [cui si farà riferimento], p. 22 ss.; **G. CATALANO**, *La problematica del diritto ecclesiastico al tempo di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, in *Il dir. eccl.*, 1965, I, in particolare, pp. 22-24 e pp. 41 e ss. [cui si farà riferimento], e in **G. CATALANO**, *Scritti minori*, t. I, *Scritti storici*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 316-319 e p. 337 ss.; **G. SAVAGNONE**, *La cattedra di diritto canonico a Palermo nella prima metà del secolo XIX*, in *Il dir. eccl.*, 1967, I, pp. 281-282; **L. DE LUCA**, *L'insegnamento del diritto canonico nelle università italiane*, in *Studi Parmensi*, (XXXII)



stato delineato un quadro dettagliato dell'insegnamento delle materie ecclesiasticistiche di quello stesso periodo<sup>2</sup>. A prima vista, quindi, può sembrare ripetitivo tornare su questo argomento mentre, in realtà, è opportuno farlo alla luce di una documentazione, in ampia misura finora non utilizzata dagli studiosi, che consente di conoscere con maggiore chiarezza le vicende che hanno condotto alla soppressione del corso di Diritto canonico nelle facoltà giuridiche.

Si tratta, in sostanza, di prendere in esame atti di varia natura e precisamente atti ministeriali a carattere generale – ossia alcune circolari inviate ai rettori – e provvedimenti e carte relativi ad istanze presentate da singoli docenti<sup>3</sup>. Una speciale attenzione va riservata al R. D. 2775/ 1875, col quale è stato emanato il regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza, predisposto dal ministro Ruggiero Bonghi<sup>4</sup>, che è il punto di arrivo del processo tendente ad escludere il Diritto canonico come corso autonomo<sup>5</sup>.

---

1983, p. 5 ss., e in **L. DE LUCA**, *Scritti vari di Diritto ecclesiastico e canonico*, vol. II, *Scritti di diritto canonico*, CEDAM, Padova 1997, p. 509 ss. [cui si farà riferimento]; **M. PETRONCELLI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli 1961, p. 21 ss.; **M. VISMARA MISSIROLI**, *Diritto canonico e scienze giuridiche*, CEDAM, Padova, 1998, p. 9 ss.; **I. C. IBÁN**, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico*, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2004, p. 70 ss.

<sup>2</sup> V., **G. CATALANO**, *La problematica del diritto ecclesiastico*, cit., p. 41 ss.

<sup>3</sup> I propositi, v., par. 2. Si tratta di materiali conservati prevalentemente presso l'Archivio Centrale dello Stato [ACS] contenuti in varie buste. Alcune di queste raccolgono atti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, v., ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Consiglio Superiore, Atti, I Serie (1849-1903). Altre contengono documenti relativi alla carriera dei singoli docenti, v., ACS, Ministero Pubblica Istruzione [Min. P. I.], Personale (1860-1880).

<sup>4</sup> Per gli aspetti collegati a questo scritto va ricordato che Ruggiero Bonghi (Napoli 1826 - Torre del Greco 1895) ha insegnato in varie università e tenuto corsi di diverse materie (v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria italiana nell'età della Destra Storica, 1848-1876*, Editrice La Scuola, Brescia, 1993, p. 447). Deputato nella VII, VIII, X, XII e XIV legislatura. Ministro della P. I. dal 27 novembre 1874 al 25 marzo 1876. Membro ordinario del Consiglio Superiore della P. I., dal 15 ottobre 1865 al dicembre 1866. Poi dal 2 novembre 1867 al 27 novembre 1874. Lasciato il ministero rientra nel Consiglio Superiore il 30 marzo 1876 come membro straordinario e si dimette nel gennaio 1881. Per note biografiche su Bonghi, v., **P. SCOPPOLA**, *Bonghi, Ruggiero*, in *Dizionario biografico degli italiani* [DBI], vol. 12, Roma, 1970, p. 42 ss. Su Bonghi ministro della P. I., oltre il citato volume di S. Polenghi, v., **G. CIAMPI**, *Ruggiero Bonghi ministro della Pubblica istruzione*, in **AA. VV.**, *Ruggiero Bonghi. La figura e l'opera attraverso le carte dell'archivio privato*. Atti del convegno di studi, Archivio di Stato, Napoli, 20-21 novembre 1998, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2004, p. 163 ss.; **S. ROGARI**, *Ruggiero Bonghi nella vita politica dell'Italia unita*, Vivarium, Napoli, 2001, p. 17 ss.

<sup>5</sup> V., R. D. 11 ottobre 1875, n. 2775.



Di questo regolamento e degli interventi parlamentari in cui è stato oggetto di discussione, Scaduto non ha fatto menzione nella nota sua prolusione palermitana del 21 novembre 1884<sup>6</sup> e ciò ha avuto l'effetto che essi non sono stati oggetto di riflessione quando, successivamente, ci si è interessati all'argomento ponendo a base delle argomentazioni l'esposizione di Scaduto<sup>7</sup>. Conseguentemente si è andata consolidando una rappresentazione delle fonti posteriori al 1874, concernente l'insegnamento di Diritto canonico nelle università statali e in quelle libere, nella quale era assente il passaggio normativo di essenziale rilievo, cioè il R. D. 2775/1875, che formalizzava la soppressione del corso autonomo di Diritto canonico dagli studi universitari e ciò induceva Del Giudice ad affermare che vi era stata "la mancanza di coraggio nei vari Ministri della Istruzione di sopprimere un tale insegnamento non meno esplicitamente di come s'era fatto per le Facoltà teologiche"<sup>8</sup>. Il grande prestigio di alcuni di questi giuristi ha influito, ovviamente, sugli scritti più recenti<sup>9</sup>. Risulta, quindi, necessario ritornare sulle vicende relative all'insegnamento del diritto della Chiesa tenendo conto del regolamento predisposto dal ministro Bonghi e dell'attività amministrativa riconducibile al ministero della Pubblica Istruzione.

Anche all'attività del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione bisogna rivolgere lo sguardo prendendo in considerazione il noto parere formulato nel 1874<sup>10</sup>, ed altri pareri poco conosciuti ma assai significativi<sup>11</sup>, e ai verbali delle riunioni di questo Consiglio<sup>12</sup>.

Si è dinanzi, nel complesso, ad una documentazione di indubbio interesse per la rilevanza del suo contenuto ed inoltre perché impone una rilettura della normativa posteriore al 1875, specialmente del regolamento predisposto dal ministro Coppino nel 1876<sup>13</sup>.

Per evidenziare ciò che emerge da questo materiale il discorso può essere articolato seguendo schemi diversi, ma quello che, forse, ne consente una maggiore valorizzazione è rappresentato dall'esposizione

---

<sup>6</sup> V., **F. SCADUTO**, *Il concetto moderno*, cit., p. 3 ss.

<sup>7</sup> V., tra gli altri, **V. DEL GIUDICE**, *Per lo studio del diritto canonico*, cit., p. 203 ss.; **R. SAVIANO**, *Il diritto canonico*, cit., pp.15-16; **G. CATALANO**, *La problematica*, cit., pp. 22-24 e pp. 41-44; **L. DE LUCA**, *L'insegnamento*, cit., p. 509 ss.

<sup>8</sup> **V. DEL GIUDICE**, *Per lo studio del diritto canonico*, cit., p. 208.

<sup>9</sup> **M. VISMARA MISSIROLI**, *Diritto canonico*, cit., p. 9 ss.; **I. C. IBÁN**, *En los orígenes*, cit., p. 70 ss.

<sup>10</sup> V., autori citati alla nt. 1.

<sup>11</sup> A tali pareri si fa riferimento nei paragrafi 4 - 5.

<sup>12</sup> Questi verbali, a suo tempo consultati presso il Ministero della Pubblica Istruzione, saranno così citati: MPI, CSPI, *Processi Verbali*.

<sup>13</sup> Riguardo a questo regolamento, v., paragr. 4c.



cronologica degli aspetti più significativi. Ad essa ci si atterrà nella convinzione di offrire un quadro sufficientemente nitido.

## 2 - Norme e provvedimenti emanati tra il 1859 ed il 1865

Procedendo secondo questo indirizzo è utile preliminarmente ricordare, nelle linee essenziali, le fonti normative riferibili al periodo 1859 - 1865 con speciale riguardo a quelle posteriori all'unità d'Italia. Non va dimenticato che queste ultime si collocano in quel particolare momento storico caratterizzato dalla necessità di introdurre norme comuni per le università degli Stati venuti a formare il Regno d'Italia, e ci si trova davanti ad un complesso di disposizioni che in un breve spazio di tempo ha subito vari interventi innovativi.

È opportuno, in ogni caso, prendere le mosse dalla legge Casati<sup>14</sup>, in quanto essa contiene principi che sono alla base della normativa successiva, e dal regolamento che vi ha fatto seguito<sup>15</sup>. Nella legge Casati, infatti, dopo l'elenco delle materie obbligatorie<sup>16</sup> – tra cui vi è il Diritto ecclesiastico<sup>17</sup> – si afferma che le “diverse materie saranno insegnate per quanto possibile dove esistono le singole facoltà”<sup>18</sup>.

Nel regolamento del ministro Terenzio Mamiani<sup>19</sup> ci si richiama alle materie indicate nella legge Casati<sup>20</sup> e nella tabella annessa risultano inseriti nel primo anno di corso due semestri di Istituzioni di diritto ecclesiastico e nel secondo anno due semestri di Diritto ecclesiastico – Materia beneficiaria –<sup>21</sup>.

Dopo due anni, nel 1862, il ministro Carlo Matteucci<sup>22</sup> redige un nuovo regolamento che prevede un corso di studi quadriennale per

---

<sup>14</sup> V., L. 13 novembre 1859, n. 3725.

Sul ministro Casati, note biografiche in **L. AMBROSOLI**, *Casati, Gabrio*, in *DBI*, vol. 21, Roma, 1978, p. 244 ss.

<sup>15</sup> V., R. D. 27 ottobre 1860, n. 4379.

<sup>16</sup> V., L. 13 novembre 1859, n. 3725, art. 51.

<sup>17</sup> Oggetto di studio è, comunque, la materia canonistica. Circa le diverse denominazione sotto cui è stato insegnato il diritto della Chiesa cattolica nel XIX secolo, v., **M. VISMARA MISSIROLI**, *Diritto canonico*, cit., p. 12 ss.

<sup>18</sup> L. 13 novembre 1859, n. 3725, art. 52.

<sup>19</sup> Note biografiche su Mamiani, v., **G. GRISERI**, *Mamiani della Rovere, Terenzio*, in *DBI*, vol. 68, Roma, 2007, p. 388 ss. Sull'attività ministeriale di Mamiani nell'ambito della P. I., v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 91 ss.

<sup>20</sup> V., R.D., 27 ottobre 1860, n. 4379, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 8.

<sup>21</sup> V., R.D., 27 ottobre 1860, n. 4379, Reg. Fac. di Giurisprudenza, *Tabella dell'ordine e della distribuzione delle materie d'insegnamento della Facoltà Giuridica*.

<sup>22</sup> Note biografiche su Matteucci, in **F. FARNETANI**, **G. MONSAGRATI**, *Matteucci, Carlo*, in *DBI*, vol. 72, Roma, 2009, pp. 264 e ss. Sull'attività ministeriale di



conseguire la laurea in Scienze Giuridiche<sup>23</sup> ed uno, di analoga durata, per quella in Scienze politiche ed amministrative, appena introdotta<sup>24</sup>. Per la laurea in Scienze Giuridiche, e soltanto per questa, è incluso tra le materie obbligatorie l'insegnamento di Diritto canonico<sup>25</sup> in luogo delle Istituzioni di Diritto ecclesiastico previste nel regolamento Mamiani.

In realtà anche in questo caso al mutamento terminologico non fa seguito una differenza di contenuto in quanto di studio è il diritto della Chiesa cattolica.

È da notare che il regolamento Matteucci ribadisce la rilevanza del corso di Diritto canonico ai fini della laurea in Giurisprudenza ma questa materia, pur collocata tra i corsi obbligatori, non risulta inclusa tra quelle oggetto di dissertazione scritta per l'esame di laurea<sup>26</sup>.

Nel 1864 viene posta in discussione la riforma realizzata da Matteucci ed il ministro Michele Amari<sup>27</sup> propone ai Consigli Superiori della Pubblica Istruzione di Torino, di Napoli e di Palermo di valutare se sia "conveniente di mantenere divisa in due sezioni la facoltà di Giurisprudenza, e distinte le due lauree, giuridica e politica-amministrativa"<sup>28</sup> o se sia opportuno abolire la distinzione e ridurre le lauree "ad una sola, e complessiva"<sup>29</sup>. A questi Consigli si chiede anche, ove si esprimano a favore del ritorno ad una sola laurea, di indicare gli insegnamenti che dovrebbero costituire l'intero corso<sup>30</sup>. Dinanzi alla diversità di opinione manifestata da questi Consigli<sup>31</sup> il ministero soprasiede all'adozione immediata di provvedimenti riguardanti la

---

Matteucci nell'ambito della P. I., v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 264 ss.

<sup>23</sup> V., R. D., 14 settembre 1862, n. 842, Reg. Fac. di Giurisprudenza.

<sup>24</sup> V., R. D., 14 settembre 1862, n. 842, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 2 e art. 3. Riguardo al regolamento Matteucci, v. **G. FOIS**, *Per una storia della facoltà di giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteucci*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XVII, 1991, p. 573 ss.

<sup>25</sup> V., R. D., 14 settembre 1862, n. 842, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 4.

<sup>26</sup> V., R. D., 14 settembre 1862, n. 842, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 14.

<sup>27</sup> Su Amari, note biografiche, in **R. ROMEO**, *Amari, Michele Benedetto Gaetano*, in *DBI*, vol. II, Roma, 1960, p. 637 ss. Sull'attività ministeriale di Amari nell'ambito della P. I., v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 91 ss.

<sup>28</sup> V., **G. B. CASSINIS**, *Relazione all'onorevole Signor Ministri della Pubblica Istruzione a nome della Commissione da esso istituita per il riordinamento degli studi legali delle Università del Regno d'Italia* (22 settembre 1865), Stamperia Reale, Torino, 1865, p. 3.

<sup>29</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 3.

<sup>30</sup> V., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 3.

<sup>31</sup> Infatti il Consiglio Superiore di Torino e quello di Palermo erano contrari alla conservazione delle due lauree, mentre il Consiglio Superiore di Napoli era convinto che si dovesse mantenere la distinzione in vigore (v., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 4).



Facoltà di Giurisprudenza. La questione, lasciata in sospeso per qualche mese, viene ripresa nel 1865 ed il ministro Natoli istituisce una Commissione Speciale<sup>32</sup>. Questa Commissione si riunisce il 29 ed il 30 luglio 1865 e si esprime a favore della divisione della facoltà di Giurisprudenza e della doppia laurea<sup>33</sup>. Quanto alla durata del corso la Commissione, dopo un lungo dibattito che evidenzia opinioni discordanti, formula al ministro due proposte di ripartizione delle materie: una relativa ad un corso quinquennale ed un'altra idonea ad un corso quadriennale<sup>34</sup>. Prendendo in considerazione gli insegnamenti da impartire nella facoltà la Commissione si sofferma su quello di Diritto Canonico<sup>35</sup>. A questo proposito è opportuno ricordare le osservazioni e le deliberazioni di questa commissione. Si tratta, invero, di considerazioni abbastanza sintetiche destinate, tuttavia, ad incidere in sede amministrativa e politica: esse, infatti, costituiscono la base del regolamento della Facoltà di Giurisprudenza, predisposto dal ministro

---

<sup>32</sup> Sono stati chiamati a far parte di questa Commissione alcuni parlamentari e precisamente l'on. Cassinis, cui viene affidata la presidenza e gli onorevoli Cordova, Mancini, Tecchio e Torregiani, v., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 3. Riguardo ai componenti di questa Commissione si riportano qui brevissimi dati. **Giovanni Battista Cassinis** (Masserano, Biella 1806 - Torino 1866), deputato dalla I alla VIII legislatura, è stato presidente della Camera e assunto alla dignità di senatore del Regno l'8 ottobre 1865. Per ulteriori note, v., **L. MARTONE**, *Cassinis, Giovanni Battista*, in *DBI*, vol. XXI, Roma, 1978, p. 490 ss.). **Filippo Cordova** (Aidone di Sicilia 1811-Firenze 1886) laureato in Giurisprudenza, ministro in Sicilia e successivamente parlamentare e consigliere di Stato). **Pasquale Stanislao Mancini** (Castel Baronia, Avellino, 1817-Napoli 1888), deputato dalla VII alla XVI legislatura, è stato, tra l'altro ministro della Pubblica Istruzione dal 3 al 31 marzo 1862. Note biografiche su questa figura di spicco del XIX secolo, in (voce redazionale), *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBI*, vol. 68, Roma, 2007, p. 537 ss. **Sebastiano Tecchio** (Venezia 1807- Venezia 1886), esercita la professione forense, è deputato dalla prima legislatura del parlamento piemontese fino alla IX. Presidente della Corte d'Appello di Venezia e senatore dal 5 novembre 1866). **Pietro Torregiani** (Parma 1814-1885), insegna Economia politica nell'Università di Parma ed è deputato dalla VII alla XIII legislatura).

<sup>33</sup> V., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 28. La Commissione vuole, infatti che sia ristabilita l'unica facoltà e l'unica laurea.

<sup>34</sup> V., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 21 ss. e pp. 37-38. A favore del corso quinquennale si esprimono gli onorevoli Cassinis, Cordova e Mancini, mentre Torregiani propende per il quadriennale "con una limitazione, cioè che i giovani i quali abbiano in ciascun anno ottenuto il massimo legale dei voti, acquistino il diritto di cumulare nell'anno successivo maggior numero d'insegnamenti, per modo che l'intero corso possa da essi compiersi in quattro anni. Così il corso quinquennale sarebbe la regola, ed il quadriennale l'eccezione" (**G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 22).

<sup>35</sup> V., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., pp. 16-17.



Natoli<sup>36</sup> ed approvato con R. Decreto nel 1865<sup>37</sup>. In riferimento al Diritto canonico si può notare che le indicazioni date dalla Commissione sono recepite dal Regolamento Natoli<sup>38</sup> e dalla coeva circolare ministeriale<sup>39</sup> e ad esse si è fatto riferimento in atti amministrativi ed in interventi in sede parlamentare, di cui a suo luogo si farà menzione<sup>40</sup>.

In considerazione di questo particolare rilievo la Commissione, quanto al Diritto canonico, è giunta alla conclusione che esso non sia

“insegnato col metodo di monografie speciali secondo le varie materie di cui si compone, ma sotto la forma soltanto di istituzioni; col che verrebbe dichiarata, sebbene in compendio, la intiera teoria del diritto medesimo”<sup>41</sup>.

Allo stesso tempo la Commissione afferma che il Diritto canonico “presenta tre parti per se stesse essenzialissime e di prevalente utilità: la potestà della Chiesa, la materia beneficiaria, la materia matrimoniale”<sup>42</sup> e che “è superfluo dimostrare quanto importi che il giureconsulto non meno dell’uomo politico conosca a fondo le relazioni della Chiesa e dello Stato, e i limiti delle rispettive attribuzioni loro”<sup>43</sup>. Prosegue la Commissione: “lo stesso dicasi della materia beneficiaria, e della materia matrimoniale”<sup>44</sup>. Al termine della prima riunione la Commissione adotta la seguente deliberazione:

“Devesi ridurre l’insegnamento del diritto canonico ad una semplice istituzione di unico anno, in cui si tratti peculiarmente

---

<sup>36</sup> Giuseppe Natoli (Messina 1915 – 1867), deputato nella VIII legislatura e senatore dal 31 agosto 1861, è ministro della P. I. dal settembre al dicembre 1865. Sull’attività ministeriale di Natoli nell’ambito della P. I., v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 290 ss.

<sup>37</sup> V., R. D. 8 ottobre 1865, n. 2525, ed il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza ivi contenuto.

<sup>38</sup> V., R. D. 8 ottobre 1865, n. 2525, Reg. Fac. Giurisprudenza, art. 4 e art. 7.

<sup>39</sup> V., Min. P. I., Circolare 29 ottobre 1865 (n. 174, Div. 3), in *Collezione Celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell’anno 1866 ed altre anteriori*, Anno XLV, Parte prima, Firenze 1866, pp.167-168.

<sup>40</sup> Quanto agli interventi in ambito parlamentare, v., paragr. 8.

<sup>41</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., pp. 16-17.

<sup>42</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 17.

<sup>43</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 17.

<sup>44</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 17. La Commissione dice anche testualmente: “Pur modificate le istituzioni sociali, pur rivendicate alla società civile le norme regolatrici della società coniugale, si verificheranno mai sempre in queste due materie rapporti comuni alle due società; importa quindi sommamente al regolare governo della cosa pubblica, alla indipendenza delle potestà stesse, la cognizione esatta dei rispettivi doveri ed obblighi, e così delle discipline che ne dipendono” (p. 17).



della potestà della Chiesa, della materia beneficiaria, e della materia matrimoniale<sup>45</sup>.

Dalle osservazioni contenute nella Relazione e dalla deliberazione adottata emerge che la Commissione è del parere che il diritto canonico sia integralmente esposto, anche se, in modo più conciso, e che alcune parti, quelle specificamente indicate, vengano trattate in maniera più ampia e adeguata alla loro rilevanza.

Bisogna notare che l'on. Tecchio, non presente alle riunioni, invia un suo voto, che Cassinis allega alla Relazione, nel quale, in riferimento al Diritto canonico, dichiara di condividere la delibera adottata ma vorrebbe "che, oltre alle materie in essa peculiarmente divise, si indicasse eziandio in modo speciale quella delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato"<sup>46</sup>.

Le proposte di questa Commissione, come si è posto in evidenza, vengono tenute presenti dal ministro Natoli che, col citato regolamento del 1865, innova nell'ordine degli studi del corso giuridico portandolo ad una durata di cinque anni<sup>47</sup>. Nel testo emanato è contenuto l'elenco degli insegnamenti considerati obbligatori e tra questi è incluso, come suggerito dalla citata Commissione, quello di Istituzioni di diritto canonico che prendono il posto del Diritto canonico<sup>48</sup>. E, seguendo sempre le indicazioni ricevute, in questo regolamento si precisa che "l'insegnamento delle Istituzioni di diritto canonico verserà principalmente sulla potestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria, e sulla materia matrimoniale"<sup>49</sup>.

L'influsso delle osservazioni della citata Commissione anche sulla Circolare del 29 ottobre 1865<sup>50</sup> risulta evidente: il testo ministeriale, infatti, le fa proprie e ripropone, quasi immutate, le espressioni da essa usate. In questa circolare, inviata ai rettori per illustrare la normativa emanata, ci si sofferma, tra l'altro, sul corso di Diritto canonico. In modo specifico il ministro afferma che si è "creduto opportuno di stabilire che il diritto canonico più non si insegni col metodo di monografie speciali, secondo le varie materie di cui consta, ma lo si porga invece sotto forma d'istituzioni, che, sebbene in

---

<sup>45</sup> **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 17. Questo testo figura anche nel verbale della seconda riunione, ove sono riepilogate le deliberazioni assunte (v., **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 32).

<sup>46</sup> Voto Tecchio (Lettera all'on. Cassinis, presidente della Commissione), in **G. B. CASSINIS**, *Relazione*, cit., p. 35.

<sup>47</sup> V., R. D. 8 ottobre 1865, n. 2525, Regolamento Facoltà di Giurisprudenza, art. 3.

<sup>48</sup> V., Regolamento Facoltà di Giurisprudenza, art. 4.

<sup>49</sup> Regolamento Facoltà di Giurisprudenza, art. 7.

<sup>50</sup> V., Min. P. I., Circolare 29 ottobre 1865 (n. 174, Div. 3), cfr. nt. 39, pp. 167-168.



compendio, ne dichiarino l'intera teoria"<sup>51</sup>. Il Ministro, inoltre, sottolinea che

"dovrà però darsi maggiore sviluppo a quelle parti, la cui conoscenza è di massima importanza, vuoi per il giureconsulto, vuoi per l'uomo politico, quali sono la potestà della Chiesa, le relazioni sue collo Stato, i limiti delle attribuzioni dell'uno e dell'altra, la materia beneficiaria, la materia matrimoniale"<sup>52</sup>.

Da quanto esposto risulta palese che con queste indicazioni il Ministero ha scelto di incidere sul contenuto dell'insegnamento di Diritto canonico ed appare chiaro che la volontà di dare un'impronta istituzionale a questo corso – al cui interno, nell'esposizione globale deve darsi la massima importanza alle parti indicate dalla stessa circolare – rappresenta un mutamento certamente rilevante.

Alle precisazioni contenute nella circolare del 1865 viene data un'interpretazione che si discosta in parte dall'indirizzo ministeriale. Infatti l'avverbio *principalmente* che figura nel decreto non viene inteso nel senso che all'interno di un'esposizione globale, anche se "istituzionale", ci si deve soffermare su tre parti specifiche, ma attribuendogli il significato equipollente a *esclusivamente*, con la conseguenza di individuarvi una volontà diretta a circoscrivere tassativamente l'ambito della materia per farlo coincidere con le sole tre parti considerate fondamentali<sup>53</sup>.

Si può, quindi, affermare che, nonostante il ribadito carattere obbligatorio dell'insegnamento canonistico, la normativa predisposta dal ministro Natoli costituisce il presupposto per l'apertura di un periodo, compreso tra la fine del 1867 e la fine del 1873, in cui si pongono e consolidano le basi per la sua esclusione come insegnamento autonomo della Facoltà giuridica.

### **3 – Fonti normative e provvedimenti ministeriali tendenti alla soppressione del corso autonomo di Diritto canonico riferibili al periodi 1867/1875**

---

<sup>51</sup> V., Min. P. I., Circolare 29 ottobre 1865 (n. 174, Div. 3), cfr. nt. 39, p. 168.

<sup>52</sup> V., Min. P. I., Circolare 29 ottobre 1865 (n. 174, Div. 3), cfr. nt. 39, p. 168.

<sup>53</sup> Un'interpretazione in tal senso, in sede amministrativa è presente, ad esempio, nella Nota ministeriale inviata al rettore dell'Università di Parma in data 23 agosto 1869 (in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 158, Barbieri Antonio), ed in ambito parlamentare in alcuni interventi alla Camera dei deputati, v., paragr. 8.



Nei primi anni post-unitari, come si è visto, l'ordine degli studi della Facoltà di Giurisprudenza è stato spesso oggetto di discussione e di modifiche<sup>54</sup> e ciò avviene anche nel 1867 mentre è ministro Michele Coppino<sup>55</sup>. Va inoltre sottolineato che nel 1867, alla luce di quanto emerge dagli Annuari del Ministero della P. I., il diritto canonico è insegnato in tutte le università regie<sup>56</sup> e in quelle libere<sup>57</sup>. Complessivamente sono venti i docenti che impartiscono le lezioni in questa materia. Tenendo presente ciò è più agevole avere chiari gli effetti dell'attività del governo relativamente al corso canonistico.

Circa l'attività amministrativa si deve notare che risalgono agli anni 1867-1875 atti ministeriali e pareri del Consiglio Superiore dell'Istruzione Pubblica<sup>58</sup> che permettono di ricostruire il formarsi dell'orientamento ministeriale e di quello del predetto Consiglio che hanno come risultato l'esclusione del corso autonomo di Diritto canonico. A tali atti e pareri, per una migliore comprensione, è opportuno fare riferimento seguendo l'ordine cronologico.

Si è già posto in evidenza che è necessario fare riferimento ad atti diretti a tutte le sedi universitarie e soprattutto a documenti relativi a

---

<sup>54</sup> V., **A. MESSEDAGLIA**, *L'insegnamento della Giurisprudenza nelle Università del Regno*, in *Nuova Antologia*, 1869, vol. XII, p. 578. Un estratto da *Nuova Antologia* contenente la relazione di Messedaglia è stato allegato al verbale della riunione del 4 novembre 1869 ed indicato come doc. E.

<sup>55</sup> V., **A. MESSEDAGLIA**, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 578.

Per gli aspetti collegati a questo scritto va ricordato che Michele Coppino (Alba 1822 - Villa Rivoli 1901) è stato deputato dalla VII alla XXI legislatura. Membro del Consiglio Superiore della P. I. quasi ininterrottamente dal 1 gennaio 1860 al 25 marzo 1876 e poi dal 31 marzo 1878 al 27 settembre dello stesso anno giorno in cui si dimette. Le interruzioni quasi sempre coincidono con l'assunzione della carica ministeriale. Ministro della P. I. dal 10 aprile al 27 ottobre 1867; dal 25 marzo 1876 al 24 marzo 1878, dal 19 dicembre 1878 al 14 luglio 1879 e dal 30 marzo 1884 al 17 febbraio 1888. Note biografiche su Coppino, in **G. TALAMO**, *Michele Coppino*, in *DBI*, vol. 28, Roma, 1983, p. 625 ss.

<sup>56</sup> Precisamente nelle seguenti sedi: Bologna (Giacomo Cassani), Cagliari (Narciso Muredda), Catania (Gioacchino Russo), Genova (Giovanni Battista Daneri), Macerata (Carlo Chiappini), Messina (Giacomo Messina), Modena (Giovanni Morselli), Napoli (Carlo Cucca), Palermo (Giuseppe Fiorenza), Parma (Antonio Barbieri), Pavia (Giulio Lazzarini), Pisa (Raimondo Gozzani), Sassari (Diego Marongio Delrio), Siena (Pietro Ciacci), Torino (Filiberto Pateri). A Padova, che non era stata ancora pareggiata (Giambattista Pertile).

<sup>57</sup> Cioè a Camerino (Melchiorre Chirielli), Ferrara (Eugenio Rinaldi), Perugia (Carmelo Pascucci) e Urbino (Giovanni Venturini).

<sup>58</sup> In generale sull'attività di questo Consiglio e per qualche cenno biografico dei suoi componenti che partecipano alle riunioni richiamate in questo scritto, v., *Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione 1847-1928*, a cura di G. Ciampi, C. Santangeli, Roma, 1994.



casi specifici<sup>59</sup>. Inoltre è opportuno volgere l'attenzione alle vicende di singoli atenei, anche se bisogna contemporaneamente notare che una dettagliata ed esaustiva ricostruzione di tutte le questioni sorte a livello locale è assai complessa, e non sempre strettamente indispensabile ai fini della trattazione dell'argomento oggetto di questa esposizione. Di conseguenza, ove risulti utile, ci si soffermerà a chiarire con maggiori elementi qualche vertenza particolare, ritenendo sufficiente, in altri casi, limitarsi a ricordare gli aspetti essenziali dei problemi che, di volta in volta, sono portati all'attenzione del Ministero e/o del Consiglio Superiore della P. I.

#### **4 - Gli anni 1867-1872: ... a) la vacanza della cattedra di Istituzioni di diritto canonico nelle università di Parma, di Modena e di Siena**

Nel fermare l'attenzione su alcune vicende locali occorre precisare che esse, in certo modo, hanno fra loro elementi di contatto per cui è opportuno volgere lo sguardo contemporaneamente alle questioni che hanno interessato le università di Parma, di Modena e di Siena.

Proprio dalla consultazione dei materiali d'archivio relativi a docenti di questi atenei si può prendere visione, ad esempio, di una nota ministeriale del 18 novembre 1867 di notevole interesse. Si tratta di un documento del Ministero della P. I., inviato all'Università di Parma, in risposta alla richiesta avanzatagli dallo stesso ateneo circa il conferimento dell'incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto canonico<sup>60</sup>.

Dagli Annuari ministeriali risulta che l'Università di Parma fino al 1865 ha come titolare della cattedra di diritto canonico il prof. Antonio Barbieri e che questi, lasciata questa cattedra nel 1865 per trasferirsi ad altra della stessa università<sup>61</sup>, tiene l'insegnamento di questa materia come docente incaricato negli anni 1865/66 e 1866/1867.

Va ricordato, tuttavia, che da una comunicazione inviata dal rettore dell'Università di Parma al preside della facoltà giuridica dello stesso ateneo emerge che per l'anno scolastico 1866/67 è nominato professore straordinario l'avv. Antonio Barbieri - pei due

---

<sup>59</sup> V., paragr. 1.

<sup>60</sup> V., Nota ministeriale, 18 novembre 1867, al Rettore dell'Università di Parma, in Archivio Storico dell'Università di Parma [ASU Parma], Cartella n. 242, s. c. 3/3 anno 1868.

<sup>61</sup> Barbieri, infatti, ottiene il trasferimento alla cattedra di Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e storia del diritto.



insegnamenti riuniti - delle istituzioni del diritto romano e canonico"<sup>62</sup>. Questi corsi, però, dalla bozza di calendario predisposta per questo stesso anno, relativamente alla Facoltà giuridica, non risultano unificati ed infatti le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto canonico figurano come insegnamenti distinti collocati, anche in anni diversi di corso<sup>63</sup>.

In prossimità dell'inizio dell'anno scolastico 1867/68, e precisamente nell'ottobre del 1867, l'ateneo parmense invia una nota al Ministero per avere chiarimenti circa la cattedra di Istituzioni di diritto canonico<sup>64</sup>. Con questo scritto il rettore si richiama ad una lettera inviata, nel mese di settembre, al Ministero con la quale tra

"gli uffici vacanti ai quali era necessario per provvedere lo anno accademico 1867/68 veniva pure indicata la cattedra di Istituzioni canoniche, affidata l'anno innanzi al prof. Straord.<sup>o</sup> Avv. Antonio Barbieri"<sup>65</sup>.

Il rettore aggiunge che nella nota ministeriale del 16 ottobre 1867 "che dà gli opportuni provvedimenti non è fatta parola del detto insegnamento canonico"<sup>66</sup> e perciò chiede che gli si comunichi "se si debba avere per soppresso un tale insegnamento, od aspettare una relativa disposizione"<sup>67</sup>.

A sua volta il Ministero risponde all'Università di Parma con la citata nota del 18 novembre 1867 che qui è opportuno richiamare quasi integralmente – e lo si farà anche per quella del 23 agosto 1869 trasmessa dallo stesso ministero all'università di Parma<sup>68</sup> – in quanto tali provvedimenti rivestono un particolare significato, circa il corso autonomo di diritto canonico, che va oltre la vicenda locale cui si riferiscono.

La nota del 18 novembre si apre presentando un'interpretazione "restrittiva" di una precedente circolare, cioè di quella del 1865, e nella

---

<sup>62</sup> Nota del Rettore, 18 settembre 1866, in ASU Parma, Cartella n. 236, s.c. 3/3 anno 1867.

<sup>63</sup> V., R. Università di Parma – anno scolastico 1886-67 – Corso di studi ed orario per la Facoltà di Giurisprudenza [bozza], *ivi*, s.c. 1/6. Va rilevato che le Istituzioni di diritto romano sono collocate al 1° anno mentre le Istituzioni di diritto canonico figurano al 2°.

<sup>64</sup> V., Minuta nota rettorale, 29 ottobre 1867, in ASU Parma, Cartella n. 242, s.c. 3/3, anno 1868.

<sup>65</sup> Minuta nota rettorale, 29 ottobre 1867, cfr. nt. 64.

<sup>66</sup> Minuta nota rettorale, 29 ottobre 1867, cfr. nt. 64.

<sup>67</sup> Minuta nota rettorale, 29 ottobre 1867, cfr. nt. 64.

<sup>68</sup> V., Nota ministeriale al Rettore dell'Università di Parma, 23 agosto 1869, in ACS, Min. P. I., Personale, (1860-1880), b. 158, Barbieri Antonio.



parte ulteriore del testo “impone” una riduzione dell’ambito del corso di Istituzioni di diritto canonico. Il ministro Emilio Broglio<sup>69</sup>, infatti, inizialmente afferma che “l’insegnamento delle istituzioni di Diritto Canonico è presentemente limitato a tre parti principali, in conformità della Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1865 n. 174” e che “queste parti sono: la materia matrimoniale, le relazioni della Chiesa collo Stato, la materia beneficiaria”<sup>70</sup>. A giustificazione dell’indirizzo che vuole dettare, il Ministro prosegue facendo osservare che

“dopo la promulgazione delle nuove Leggi civili del Regno, come pure dopo le recenti leggi sui beni ecclesiastici, è perlomeno assai diminuita l’importanza di quell’insegnamento, perché possa considerarsi oggetto sufficiente di un’apposita cattedra universitaria”<sup>71</sup>.

Broglio fa notare come al momento sia il Codice civile a regolare

“esclusivamente nel rapporto civile la materia dei matrimoni che è la parte del Diritto canonico che aveva maggiore e più diretta importanza per il legista e l’insegnamento che per questa parte viene dato necessariamente dal professore di Diritto patrio può ritenersi sufficiente”<sup>72</sup>.

Il testo ministeriale sottolinea, inoltre, che “quanto alle relazioni della Chiesa collo Stato è facile il riconoscere come di questa parte possa molto opportunamente occuparsi il professore di Diritto Costituzionale” e che “quanto in fine alla materia beneficiaria non potendo per sé sola costituire argomento di speciale insegnamento potrebbe facilmente essere aggiunta ad altra cattedra”<sup>73</sup>. La circolare si chiude ponendo in evidenza che, alla luce delle considerazioni esposte,

“il Ministro avendo chiamato l’Avvocato Barbieri all’insegnamento della Introduzione allo studio delle scienze giuridiche anziché a quello delle istituzioni di Diritto canonico di cui era nello scorso anno incaricato, non credette necessario di nominare poscia per questo secondo insegnamento un altro

---

<sup>69</sup> Per qualche nota biografica su Broglio, v., **N. RAPONI**, *Broglio, Emilio*, in *DBI*, vol. XIV, Roma, 1972, pp. 434 e ss. Sull’attività ministeriale di Broglio nell’ambito della P. I., v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 317 e ss.

<sup>70</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60. Per quanto si riferisce alla circolare n. 174/1865, v., par. 2.

<sup>71</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60.

<sup>72</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60.

<sup>73</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60.



speciale incaricato, ritenendo invece che possa convenientemente provvedersi nel modo sopra citato<sup>74</sup>

cioè attraverso la ripartizione della materia. Contemporaneamente egli chiede al Rettore dell'Università di Parma di emanare "in questo senso i necessari provvedimenti, ed invitare all'uopo la facoltà rispettiva a designare l'insegnante il quale abbia a comprendere nel proprio programma quella parte riguardante la materia"<sup>75</sup>.

L'Università di Parma prende atto delle indicazioni ministeriali date nel novembre 1867 e per il 1868 vi dà attuazione preoccupandosi, principalmente, dell'insegnamento canonistico concernente la materia beneficiaria. A questo proposito va ricordato che il preside della Facoltà giuridica parmense, durante la riunione del 10 gennaio 1868, dà comunicazione della nota ministeriale del 18 novembre 1867 "colla quale s'invita la Facoltà a designare nel proprio seno un insegnante il quale comprenda nel proprio programma la parte del diritto canonico riguardante la materia beneficiaria"<sup>76</sup>, e prosegue con queste parole:

"La Facoltà stava per designare il Professore Barbieri come quegli che ha già insegnato per tre anni il diritto canonico, quand'egli si è fatto ad osservare che in quest'anno avendo un insegnamento affatto nuovo con tre lezioni per settimana mal potrebbe trovare il tempo per dare altresì lezioni di diritto canonico. La Facoltà tenendo giusto calcolo della predetta osservazione e considerando d'altra parte che sarebbe sufficiente una lezione per settimana di diritto canonico limitatamente alla materia beneficiaria ha deliberato annuente ed accettante il Professore Barbieri, di incaricare lui del sopraindicato insegnamento dando una sola lezione per settimana ed esonerandolo di una lezione per settimana circa l'insegnamento della Introduzione generale alle scienze giuridiche"<sup>77</sup>.

Di questa decisione viene data comunicazione agli studenti del corso giuridico con un avviso nel quale si precisa che dell'insegnamento delle Istituzioni di diritto canonico è stato incaricato il prof. Barbieri "il quale darà lezione di quella materia al Mercoledì di ogni settimana"<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60.

<sup>75</sup> Nota ministeriale, 18 9mbre 1867, cfr. nt. 60.

<sup>76</sup> Verbale Consiglio di Facoltà, 10 gennaio 1868, in ASU Parma, Cartella n. 242, s.c. 1/4, anno 1868.

<sup>77</sup> Verbale Consiglio di Facoltà, 10 gennaio 1868, cfr. nt. 76. La Facoltà fissa anche l'orario delle lezioni e precisa che il corso di Istituzioni di diritto canonico abbia inizio il 15 gennaio.

<sup>78</sup> Regia Università degli Studi in Parma, Avviso, 15 gennaio 1868, in ASU Parma, Cartella, n. 242, s.c. 1/6, anno 1868.



In una nota dell'Ateneo parmense, dell'agosto 1868, vengono elencate le materie prive di titolare e tra queste figurano le Istituzioni di diritto canonico<sup>79</sup> e da ciò può rilevarsi l'interesse della Facoltà giuridica nei confronti del citato insegnamento. Allo stesso tempo la Facoltà non sollecita la copertura della cattedra<sup>80</sup>, probabilmente persuasa che sia sufficiente proseguire secondo la modalità adottata in precedenza, ed in questo senso, nel novembre 1868, il Preside invita la Facoltà giuridica di Parma "a provvedere anche per l'anno scolastico 1868/69 all'insegnamento di quella parte del diritto canonico che tratta della materia beneficiaria"<sup>81</sup>. A sua volta la Facoltà affida questo incarico a Barbieri che lo accetta<sup>82</sup>.

Va rilevato che il conferimento è fatto senza un diretto intervento del Ministero della P. I. ed infatti dall'Annuario del 1868 di questo ministero non risulta impartito, a Parma, l'insegnamento autonomo di Diritto canonico. La modalità adottata dalla Facoltà giuridica è oggetto di una vertenza tra l'Università di Parma ed il Ministro sulla quale, al termine di questo paragrafo, si fermerà brevemente l'attenzione.

In questi stessi anni, e precisamente il 26 novembre 1868, nell'Università di Modena resta vacante la cattedra di diritto canonico in seguito alla morte del prof. Giovanni Morselli<sup>83</sup>. Tale evento viene comunicato al Ministro e questi, attenendosi alla normativa in vigore<sup>84</sup>, il 4 dicembre 1868 investe della questione il Consiglio Superiore ricordando allo stesso Consiglio l'indirizzo seguito dal ministero in

---

<sup>79</sup> In questo elenco le Istituzioni di diritto canonico risultano inserite tra le materie prive di professore ordinarie e tra le cattedre mancanti "di professori così ordinari come straordinari" (R. Università di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, nota del delegato del Rettore, 22 agosto 1868, in ASU Parma, Cartella, n. 242, s.c. 3/1, anno 1868).

<sup>80</sup> Nella riunione della Facoltà del 22 agosto 1868 si evidenzia come la stessa sia di "unanime avviso" che per l'insegnamento della Filosofia del diritto sia necessario un professore ordinario" (Verbale 22 agosto 1868, in ASU Parma, Cartella n. 242, s.c. 3/1, anno 1868).

<sup>81</sup> V., Verbale Consiglio di Facoltà, 16 novembre 1868, in ASU Parma, Cartella n. 242, s.c. 1/4 1868. In questo verbale si legge: "In fine il Preside ha invitato la Facoltà a provvedere anche per l'anno scolastico 1868/69 all'insegnamento di quella parte del diritto canonico che tratta della materia beneficiaria. E la Facoltà ha incaricato di questo insegnamento il Professore Barbieri che ha accettato".

<sup>82</sup> V., Verbale Consiglio di Facoltà, 16 novembre 1868, cfr. nt. 81.

<sup>83</sup> V., ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. n. 1434, Morselli Giovanni.

<sup>84</sup> Il ministro si riferisce esplicitamente all'art. 2 lett. b, Regolamento del Consiglio Superiore della P. I. emanato con R. D., 20 ottobre 1867, n. 4008.



relazione al caso della vacanza della cattedra della stessa materia proposti nell'Università di Parma<sup>85</sup>.

Il ministro nel proporre la questione, richiamando l'attenzione sulla "Commissione che nel 1865 studiò e propose il riordinamento degli studi legali ora in vigore"<sup>86</sup>, crede opportuno invitare il "Consiglio Superiore ad esaminare se non possa ora prescindere dalla nomina di un insegnante speciale di diritto canonico"<sup>87</sup>. Egli ricorda, inoltre, che tale Commissione

"nello spiegare i motivi delle sue proposte quanto all'insegnamento qui indicato dichiara che questo doveva ridursi ad una semplice istituzione di un anno nella quale si tratti delle tre parti che presentano una prevalente utilità ed interesse per il legista e cioè la materia matrimoniale, la potestà della Chiesa, la materia beneficiale"<sup>88</sup>.

La Nota prosegue con queste parole:

"Ora ridotto tale insegnamento in questi termini pareva al ministero che al medesimo si sarebbe potuto provvedere agevolmente anche senza la nomina di un insegnante speciale affidando cioè le tre parti in cui ora si ripartisce agli insegnanti delle altre materie del corso che più vi sono affini"<sup>89</sup> e precisamente che "la materia matrimoniale potrebbe opportunamente essere trattata dal professore di diritto civile, la potestà della Chiesa e le relazioni di questa con lo stato dal professore di diritto costituzionale e la materia beneficiaria dal professore di diritto amministrativo"<sup>90</sup>.

Il ministro Broglio ricorda inoltre che proprio "seguendo questo concetto il ministero", già dal 1867/68, "soprastette alla nomina di un insegnante della materia in discorso nella R. Università di Parma ed invitò la facoltà a provvedere dal suo canto perché l'insegnamento delle tre parti sopraindicate venisse assunto dagli altri professori delle cattedre accennate"<sup>91</sup>. Alla luce di queste motivazioni il ministro invita

---

<sup>85</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868, al Consiglio Superiore, in Cons. Sup., Verbale 3 marzo 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verballi*, 1869, vol. I, p. 760.

<sup>86</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85. Il ministro si riferisce con tutta probabilità alla Commissione presieduta da Cassinis, v., paragr. 2.

<sup>87</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.

<sup>88</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.

<sup>89</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.

<sup>90</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.

<sup>91</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.



il Consiglio Superiore ad esprimersi sulla questione e a “manifestare il suo parere in seguito al quale si avrebbe una norma che servirebbe in casi consimili finché non intervenga una legge di riordinamento degli studi superiori”<sup>92</sup>.

Il Consiglio Superiore esamina l’argomento il 3 marzo 1869<sup>93</sup> ed il consigliere Giorgini<sup>94</sup> riferisce “intorno al quesito mosso in occasione della vacanza della cattedra di Diritto Canonico verificatasi nella R. Università di Modena”, e cioè “se si debba ... a tale insegnamento nominare uno speciale professore”<sup>95</sup>. Giorgini, nel documento presentato al Consiglio, illustra le ragioni che lo inducono ad esprimere un’opinione decisamente contraria alla nomina di un nuovo professore di diritto canonico nell’Università di Modena<sup>96</sup>. Nella sua relazione, svolte alcune considerazioni sull’insegnamento di diritto canonico<sup>97</sup> – e dopo aver fatto notare come questa materia, per sue ragioni intrinseche<sup>98</sup>, non abbia sentito in alcun modo “lo spirito che penetrava

---

<sup>92</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868 al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85.

<sup>93</sup> Partecipano a questa riunione il Vicepresidente Mamiani ed i consiglieri Bertoldi, Betti, Brioschi, Prati, Aleardi, Bonghi, Amari, Duprè, Messedaglia, Tenca, Coppino e Giorgini.

<sup>94</sup> Giovan Battista Giorgini (Lucca 1818 - Montignoso, Massa 1908), professore di Storia del diritto, è deputato nella VII, VIII, X e XI legislatura. Per lungo tempo membro del Consiglio Superiore della P. I. Note biografiche su Giorgini, in F. CONTI, *Giorgini, Giovan Battista*, in *DBI*, vol. 55, Roma, 2000, p. 334 ss.

<sup>95</sup> Cons. Sup., Verbale 3 marzo 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1869, vol. I, p. 646.

<sup>96</sup> La relazione del consigliere Giorgini è allegata, come documento n. 6, al verbale 3 marzo 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1869, vol. 1, p. 671.

<sup>97</sup> Circa questa materia Giorgini scrive: “L’insegnamento del diritto canonico conserva ancora nella maggior parte delle nostre scuole la forma che aveva ricevuto nel secolo decimosesto. Sebbene la distinzione tra il foro interno e l’esterno, fosse di buon ora ammessa nella Chiesa cattolica, era difficile che in una società essenzialmente spirituale si avessero idee molto precise intorno al limite che doveva separare il dominio della legge da quello della coscienza. Però nel quadro di questo insegnamento i precetti legali si trovano amalgamati colle definizioni dogmatiche, e coi regolamenti etici e rituali, che procedono dalla stessa autorità. L’ordine e la distinzione delle materie non seguì un criterio più soddisfacente di quello che aveva avuto alla loro scelta. La divisione del diritto nelle tre grandi dottrine delle persone, delle azioni e delle cose, presa dalle Istituzioni di Giustiniano, che fu senz’altro applicata al diritto canonico, senza considerare che se quella divisione poteva convenire al diritto privato di proprietà, per cui era stata immaginata, doveva anche riuscire disadatta all’esposizione metodica di una materia tanto diversa” (Relazione Giorgini, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1869, vol. I, p. 671).

<sup>98</sup> Il consigliere Giorgini ravvisa queste ragioni nella “forza con la quale una dottrina fondata sull’autorità resiste ad ogni tentativo di innovazione e gli abiti di mente contratti da chi la professa” (Relazione Giorgini, cit., p. 671).



gli altri rami dello scibile, ne mutuava i punti di vista, di linguaggio e di metodo”<sup>99</sup> – Giorgini afferma che

“se una ragione s’ebbe per mantenere un simile insegnamento, essa venne dal fatto che per quanto vi fosse nelle sue dottrine d’antiquato e di vano, alcune parti erano pure, sempre vive nella pratica”<sup>100</sup>.

Aggiunge, tuttavia, che

“l’abolizione del foro ecclesiastico, il regolamento civile dei matrimoni, le leggi d’incamerazione e di conversione, e finalmente la regia prerogativa sui benefici, ne hanno sì fattamente devastato e raso il terreno che non vi resta oramai una sola spiga da mietere”<sup>101</sup>.

Fa notare, inoltre, che non

“si intende affermare con ciò, che al professore di diritto canonico mancherebbe materia d’utile insegnamento, qualora prendesse ad esporre sia la parte che la chiesa cattolica ebbe nello svolgimento della cultura e del diritto moderno, sia il posto e l’ufficio che questo le assegna negli stati moderni”<sup>102</sup>.

Allo stesso tempo Giorgini

“è convinto che il professore di storia del diritto e quello di diritto costituzionale siano molto meglio situati nel vedere il soggetto da questo doppio punto di vista, perché da una parte l’azione storica della Chiesa sul diritto moderno deve essere considerata insieme e a confronto degli altri elementi che concorsero alla sua formazione; e dall’altro la regola delle relazioni tra la chiesa, o per dir meglio tra le chiese e lo stato non può essere che il corollario e l’applicazione di un principio generale ed affatto indipendente dalle dottrine proprie di questa o di quella comunione religiosa”<sup>103</sup>.

Dichiara, quindi, che il suo parere è che “non debbasi procedere né ora né poi alla nomina di un titolare alla cattedra di Diritto Canonico, vacante nell’università di Modena, né provvedere altrimenti al servizio

---

<sup>99</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.

<sup>100</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.

<sup>101</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.

<sup>102</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.

<sup>103</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.



di quella cattedra”<sup>104</sup>. Il Consiglio Superiore approva la conclusione proposta<sup>105</sup> e dà in tal senso parere al Ministro.

Pochi mesi dopo il Consiglio Superiore – chiamato dal Ministro Angelo Bargoni<sup>106</sup> ad esprimersi sulla richiesta di trasferimento, dalla cattedra di diritto canonico a quella di diritto commerciale, presentata dal Prof. Pietro Ciacci dell’Università di Siena<sup>107</sup> – propone allo stesso Ministro di esaudire la domanda “considerando che col passaggio domandato dal ricorrente vi sarebbe l’opportunità di lasciare scoperto l’insegnamento del Diritto Canonico, e di adottare anche nell’Università di Siena il sistema a tal riguardo già posto in atto con buon esito nelle Università di Modena e di Parma”<sup>108</sup>.

\* \* \*

Nel 1869 il Ministero della P. I. è chiamato ad esprimersi su una particolare questione collegata all’insegnamento delle Istituzioni di diritto canonico nell’Università di Parma. Infatti, come si è ricordato la Facoltà giuridica parmense, che negli anni 1867-68 e 1868-69 aveva attribuito a Barbieri l’incarico di impartire il corso di Istituzioni diritto canonico<sup>109</sup>, ritiene che il citato professore meriti una remunerazione per la sua attività anche se Barbieri, titolare di altra cattedra, vi ha adempiuto “senza aumento del numero delle lezioni”<sup>110</sup>. Accertato lo svolgimento dell’insegnamento di diritto canonico il preside della Facoltà invia al Rettore una lettera con la quale lo invita, ove trovi fondata la richiesta, a “proporre al Governo in favore dell’avv. prof.

---

<sup>104</sup> Relazione Giorgini, cfr. nt. 97, p. 671.

<sup>105</sup> V., Cons. Sup., Verbale 3 marzo 1869, cfr. nt. 95, p. 646.

<sup>106</sup> Angelo Bargoni (Cremona 1829 - Roma 1901), deputato dalla VIII alla XI legislatura e poi senatore nel 1876, è ministro della P. I. dal maggio al dicembre 1869. Note biografiche su Bargoni in N. CALVINI, *Bargoni, Angelo*, in *DBI*, vol. 6, Roma, 1964, p. 353 ss. .

<sup>107</sup> V., Nota ministeriale al Cons. Sup., 25 giugno 1869, minuta, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880) b. n. 588, Ciacci Pietro.

<sup>108</sup> Cons. Sup., Adunanza 1 luglio 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verballi*, 1869, vol. II, p. 1435. Prendono parte a questa seduta il Vicepresidente Mamiani ed i Consiglieri Bufalini Bertoldi, Betti, Prati, Bonghi, Amari, Duprè, Tenca, Giorgini e Felici. Il Consiglio Superiore formula il suo parere uniformandosi alla proposta del consigliere Giorgini e lo comunica al ministro utilizzando le stesse parole che figurano nel verbale, v., Nota, Cons. Sup., 9 luglio 1869, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 588, Ciacci Pietro.

<sup>109</sup> V., Lettera Preside della Facoltà di Giurisprudenza, 18 agosto 1869, al rettore dell’Università di Parma, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880) b. 158, Barbieri Antonio.

<sup>110</sup> Lettera Preside della Facoltà di Giurisprudenza, 18 agosto 1869, cfr. nt. 109.



Barbieri quel compenso che riconoscerà conveniente”<sup>111</sup>. Il rettore prospetta la questione al ministero<sup>112</sup> ed il ministro nel 1869 non l’accoglie richiamandosi alla citata nota ministeriale del 18 novembre 1867 con la quale era stato precisato che non si sarebbe più nominato un apposito incaricato di Diritto canonico e che le tre parti di cui, al momento, era composto l’insegnamento dovessero essere incluse nei programmi delle materie affini<sup>113</sup>. Contemporaneamente il ministro Bargoni, riferendosi quasi certamente alle pronunce riguardanti le università di Modena e di Siena, fa notare che “un tale provvedimento, riconosciuto opportuno e conveniente dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, venne già posto in esecuzione in altre università” e che “non senza qualche meraviglia” ha “ricevuto il rapporto del Preside di codesta facoltà giuridica e la proposta a favore del Prof. e Barbieri di una remunerazione per l’incarico dell’insegnamento predetto”<sup>114</sup>. Il ministro rileva inoltre che

“se al detto Professore fu dalla Facoltà dato l’incarico per tutte le tre parti sopra accennate – questo provvedimento sarebbe stato contrario alle disposizioni del Ministero, e quasi un non voler continuare quello stato di cose che colla disposizione del 18 novembre 1867 si volle fare cessare”<sup>115</sup>.

Come bene può rilevarsi le citate note ministeriali del novembre 1867<sup>116</sup>, del dicembre 1868<sup>117</sup> e dell’agosto 1869<sup>118</sup> mettono chiaramente

---

<sup>111</sup> Lettera Preside della Facoltà di Giurisprudenza, 18 agosto 1869, cfr. nt. 109. In questa lettera si precisa che è vero “che alle funzioni d’insegnante il diritto canonico il professor Barbieri ha potuto soddisfare senza aumento del numero delle lezioni. Ma non è men vero che tutta la fatica dell’insegnare non si limita soltanto alla lezione, ma bisogna preparare i materiali con uno studio che chi insegna ben sa quanto sia faticoso”.

<sup>112</sup> V., Lettera del rettore dell’Università di Parma, datata 19 agosto 1869, inviata al Ministero della P. I., in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880) b. 158, Barbieri Antonio. In questa lettera è scritto: “Le considerazioni del sig. Preside sono senza dubbio di attendibile valore: il quale io sono ben lungi dal volere attenuato con quanto esposi nella controcitata mia lettera, a proposito d’esso prof. Barbieri. Quando all’eccelso Ministero piacesse far ragione al Barbieri, crederei che la remunerazione data in ragione di lire 400 all’anno sarebbe equa e sufficiente”.

<sup>113</sup> V., Nota ministeriale inviata al rettore dell’Università di Parma, 23 agosto 1869, cfr. nt. 68.

<sup>114</sup> Nota ministeriale inviata al rettore dell’Università di Parma, 23 agosto 1869, cfr. nt. 68.

<sup>115</sup> Nota ministeriale inviata al rettore dell’Università di Parma, 23 agosto 1869, cfr. nt. 68.

<sup>116</sup> V., Nota ministeriale, 18 novembre 1867, inviata al Rettore dell’Università di Parma, in ASU Parma, Cartella n. 242, s. c. 3/3 anno 1868.

<sup>117</sup> Nota ministeriale, 4 dicembre 1868, al Consiglio Superiore, cfr. nt. 85, p. 760.



in luce l'indirizzo adottato dal ministero, in ordine al diritto canonico, col quale si impone un'interpretazione restrittiva della normativa al tempo vigente che non trova riscontro nei regi decreti regolanti la materia.

Si va realizzando, così, il disegno tracciato dal ministero e dal Consiglio Superiore della P. I. e cioè che le cattedre di Diritto canonico siano vacanti nelle Facoltà giuridiche e di conseguenza si creino le circostanze favorevoli affinché esse vengano soppresse e non vi sia più un corso autonomo di questa materia. Di conseguenza l'insegnamento è presente nelle Facoltà in cui la cattedra ha un titolare, mentre è attuata la ripartizione della materia negli atenei dove essa è vacante e precisamente nelle università di Parma, di Modena e di Siena. Si registra, comunque, un'eccezione: la ripartizione non ha trovato immediata applicazione nella Facoltà giuridica di Pavia quando dopo il passaggio del prof. Antonio Buccellati al diritto penale<sup>119</sup>, al prof. Giulio Lazzarini viene conferito l'incarico di Istituzioni di diritto canonico e lo conserva fino al 1869<sup>120</sup>.

#### **4.b) - La riduzione della durata degli studi in Giurisprudenza e la distribuzione degli insegnamenti del corso**

Questo problema, avvertito dal ministero della P. I., investe ovviamente anche la questione relativa all'insegnamento del diritto canonico. Ai fini di una conoscenza approfondita della tematica il Ministro, nel 1869, affida al deputato Messedaglia<sup>121</sup>, componente del Consiglio Superiore

---

<sup>118</sup> V., Nota ministeriale inviata al rettore dell'Università di Parma, 23 agosto 1869, cfr. nt. 68.

<sup>119</sup> Con provvedimento ministeriale Buccellati è confermato dal 1 novembre a tutto ottobre 1866 professore straordinario di Diritto canonico e incaricato di Diritto penale. Con R. D. 25 novembre 1866 è nominato professore ordinario di Diritto e procedura penale, v., ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio.

<sup>120</sup> Giulio Lazzarini ha tenuto l'insegnamento di diritto canonico dal 1866 al 1869, e cioè a partire dal passaggio di Buccellati alla cattedra di diritto penale. A proposito dell'insegnamento di questa materia a Pavia, v., **L. MUSSELLI**, *L'insegnamento ecclesiastico nell'università di Pavia dall'unità ai Patti Lateranensi (1861-1929)*, in *Bollettino della società pavese di storia patria*, vol. XXXIV, 1982, p. 190.

Nel 1875 si apre una vivace vertenza in relazione all'insegnamento di Diritto canonico nell'Università di Pavia tra Buccellati e la Facoltà giuridica pavese da una parte ed il ministro della P.I. dall'altra. In proposito, v., paragr. 6.

<sup>121</sup> Angelo Messedaglia (Villafranca di Verona 1820 - Roma 1901), professore di economia a Padova e poi a Roma, deputato dalla IX alla XV legislatura, a lungo è stato membro del Consiglio Superiore della P. I. Note biografiche su Messedaglia, in **A. CAFARELLI**, *Messedaglia, Angelo*, in *DBI*, vol. 73, Roma 2009, p. 779 ss.



della Pubblica Istruzione, la stesura di un parere circa la riduzione della durata del corso di studi in Giurisprudenza.

Nell'ampia relazione redatta da Messedaglia e pubblicata su Nuova Antologia<sup>122</sup> il predetto consigliere, nel formulare la risposta al quesito a lui proposto, inizialmente afferma che è opportuno, a suo giudizio, fare riferimento a quella che egli considera la *Magna Charta* in materia di insegnamento e cioè alla legge del 1859, n. 3725, ed al successivo regolamento del 27 ottobre 1860, n. 4379. In particolare Messedaglia ricorda che in questo regolamento erano previsti, fra l'altro, "non meno di quattro semestri, in due anni per il diritto ecclesiastico"<sup>123</sup>. Di seguito, avendo presente il regolamento del 1865 all'epoca vigente, evidenzia la sproporzionata ripartizione delle materie all'interno degli anni di corso ed in modo specifico il fatto che nel secondo anno sono previsti quattro insegnamenti "con un solo esame speciale", cioè quello di diritto canonico e che risultano tre insegnamenti "in tutto, senza alcun esame speciale, laddove è già soppresso il Diritto Canonico quale corso distinto"<sup>124</sup>.

Messedaglia prende in considerazione partitamente le materie dei singoli anni<sup>125</sup> ed in riferimento al secondo anno, ricordato che vi figura il Diritto canonico, scrive così:

"Altro corso ascritto al 2° anno è il diritto canonico. E qui lascio ogni particolare appunto a proposito della sua conservazione, pur dimandata ancora da qualche Facoltà, limitandomi a richiamare la proposta fatta dal Consiglio Superiore, e che era stata pur quella di qualche Commissione Speciale<sup>[126]</sup>. Non si ha che a ripartire i tre trattati di cui ora si compone il suo insegnamento, cioè relazioni

---

<sup>122</sup> V., A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 576 ss.

<sup>123</sup> A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 578. Va sottolineato che nella "tabella dell'ordine e della distribuzione delle materie di insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza", acclusa al R. D., 27 ottobre 1860, n. 4379, erano previsti nel 1° anno due semestri per le Istituzioni di diritto ecclesiastico e nel 2° anno altri due di Diritto ecclesiastico – Materia Beneficiaria.

<sup>124</sup> A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 581. Invero con questa affermazione Messedaglia lascia intendere che il Diritto canonico risulta non impartito in molte sedi ma la realtà è ben diversa dato che al momento della redazione di questo parere vi è un professore di diritto canonico in 15 università (Bologna, Cagliari, Camerino, Catania, Ferrara, Genova, Macerata, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Sassari, Torino e Urbino). A Perugia il professore di procedura civile insegna alcune parti di diritto canonico. Non vi è l'insegnamento in 4 università (Modena, Parma, Pavia e Siena), proprio in conseguenza delle direttive ministeriali, sulle quali in precedenza ci si è soffermati.

<sup>125</sup> V., A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 582 e ss.

<sup>126</sup> È probabile che Messedaglia si riferisca alla Commissione Cassinis costituita nel 1865, v. paragr. 2.



fra Stato e Chiesa, matrimonio e materia beneficiaria, fra gli altri insegnamenti affini corrispondenti del diritto Costituzionale, civile ed amministrativo, mantenendo, se così piaccia il corso di Diritto Ecclesiastico (meglio detto che canonico) a titolo di corso libero, e facendo ad esso quella parte capitale che gli spetta, come diritto storico ed una delle fonti del diritto odierno, nella storia del diritto",

una volta che quest'ultima materia sia prevista come corso autonomo "e colla larghezza che di sua ragione le spetta"<sup>127</sup>.

Completata la sua analisi Messedaglia afferma che la soluzione del quesito propostogli è, a suo parere, "assai agevole, anche pel modo con cui potrebbe praticamente e immediatamente attuarsi"<sup>128</sup> in quanto basterebbe unire il 1° e il 2° anno stabilendo, fra l'altro, "che sia soppresso al modo anzidetto il Diritto Canonico"<sup>129</sup>.

Per discutere della durata degli studi e della ripartizione degli insegnamenti negli anni del corso in Giurisprudenza viene convocato il Consiglio Superiore della P. I. che ha modo, quindi, di soffermarsi in generale, ancora una volta sulle questioni concernenti il Diritto canonico<sup>130</sup>.

La trattazione di questo tema è sollecitata dal Ministro della P. I. Bargoni il quale, con uno scritto ricorda al Consiglio i pareri da questo già formulati in seguito ai quali l'insegnamento di Diritto canonico venne a cessare nelle "università di Modena, di Parma e di Siena"<sup>131</sup>. Nella nota, inoltre, si dice testualmente:

"Il Consiglio vedrà quale valore possa avere per la deliberazione che ora sta per prendere questo fatto dal quale ne verrà col tempo la cessazione dello studio e dell'esame separato di una delle materie dell'attuale corso di giurisprudenza. Quando poi codesto Consiglio opinasse che la durata del corso debba ridursi a quattro anni vorrà compiacersi di proporre a questo ministero la nuova distribuzione delle materie nei quattro anni ed anche quelle disposizioni transitorie che divisasse opportune per ben

<sup>127</sup> A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., pp. 583-584.

<sup>128</sup> A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 584.

<sup>129</sup> A. MESSEDAGLIA, *L'insegnamento della Giurisprudenza*, cit., p. 584. Messedaglia, per l'attuazione della sua proposta, suggerisce anche di lasciar cadere "un corso di Diritto romano".

<sup>130</sup> V., Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1869, vol. II, p. 2693 ss. A questa riunione partecipano il Ministro, il Vicepresidente Mamiani ed i consiglieri Bertoldi, Betti, Brioschi, Villari, Amari, Tenca e Felici.

<sup>131</sup> V., Nota ministeriale allegata, come doc. C, al Verbale 4 novembre 1869, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1869, vol. II, p. 2696.



determinare la posizione di ciascuno degli studenti che hanno adempiuto uno o più anni di corso"<sup>132</sup>.

Il Ministro conclude dicendo che sarà grato al "Consiglio se si compiacerà di presentarli le sue proposte nel più breve termine possibile affinché si possa, ove sia d'uopo, provvedere prima del nuovo anno scolastico"<sup>133</sup>.

Nel verbale, relativo alla riunione del 4 novembre 1869 in cui il Consiglio Superiore della P. I. tratta il tema della riduzione della durata del corso di laurea in Giurisprudenza, è scritto che "il Consigliere Messedaglia legge un lungo rapporto da lui compilato d'accordo col Consigliere Bonghi in cui spiega la convenienza di ridurre a quattro anni il corso giuridico presso tutte le università del Regno e del modo come attuarsi questa riduzione"<sup>134</sup>. Nella parte conclusiva di questo rapporto sono indicati alcuni auspici "per meglio regolare l'insegnamento di quel corso"<sup>135</sup>. È scritto, inoltre, nel verbale:

"il relatore soggiunse a voce schiarimenti, e dice che il Ministero stimato essere urgente di dare in proposito analoghi provvedimenti, attesa la imminente apertura del nuovo anno scolastico lo sollecitò per avere anticipata comunicazione a fine di non troppo ritardare la pubblicazione delle occorrenti disposizioni salvo a parte convalidare in seguito l'avviso del Consiglio. Onde egli in forma di lettera ha già partecipato al ministero quanto nel rapporto è detto"<sup>136</sup>.

Il Consiglio, "preso atto della comunicazione già fatta"<sup>137</sup> "approva le conclusioni tutte che in quel rapporto si contengono"<sup>138</sup>. Come emerge dal verbale le delibere, in conformità con quanto

---

<sup>132</sup> Nota ministeriale allegata, come doc. C, cfr. nt. 131, p. 2696.

<sup>133</sup> Nota ministeriale allegata, come doc. C, cfr. nt. 131, p. 2696.

<sup>134</sup> Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2685.

<sup>135</sup> Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2685.

<sup>136</sup> Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2685.

<sup>137</sup> Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2685. A questa fa riferimento la nota del Consiglio Superiore al Ministro della I. P., 10 dicembre 1869, firmata dal vice presidente Mamiani, v., ACS, Min. P. I., Cons. Sup. P.I., Atti, I serie (1849-1903), b. 41, f. 39, sf. 4.

<sup>138</sup> V., Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2685. Nella nota del Consiglio Superiore inviata al Ministro della I. P. in data 10 dicembre 1869, firmata dal vice presidente Mamiani, è scritto che il Consiglio ha approvato le conclusioni proposte dai consiglieri "Messedaglia e Bonghi intorno alla riduzione a quattro anni del corso di Giurisprudenza nelle università del Regno e alle misure da adottarsi in proposito", v., ACS, Min. P. I., Cons. Sup. P.I., Atti, I serie (1849-1903), b. 41, f. 39, sf. 4.



richiesto, sono state comunicate al ministro prima di essere assunte<sup>139</sup> e questi, il 9 novembre, invia ai rettori delle università una circolare in cui annuncia una nuova distribuzione delle materie all'interno dei quattro anni del corso di Giurisprudenza<sup>140</sup>.

È questo un atto ministeriale di rilievo sotto il profilo formale perché è diretto a indicare un indirizzo da osservare in tutte le università e sotto quello sostanziale in quanto con questa circolare il ministro incide in modo indiscutibile sulle questioni concernenti l'insegnamento di Diritto canonico, fissando un principio su cui poggeranno le decisioni successive. Infatti il ministro approva le scelte in base alle quali il Consiglio Superiore si è espresso favorevolmente a ricondurre a quattro anni la durata del corso di studi in Giurisprudenza e suggerisce che questa si attui attraverso la fusione dei primi due anni del corso e che quest'ultima si realizzi "omettendo" fra l'altro "le istituzioni di diritto canonico"<sup>141</sup>.

Nella circolare ministeriale si chiarisce, inoltre, che "i tre trattati (Matrimonio – Relazioni tra Stato e Chiesa – materia beneficiaria) di cui ora si compone l'insegnamento del Diritto Canonico possono essere ripartiti fra gli altri insegnamenti affini e cioè: il diritto civile, il costituzionale, l'amministrativo"<sup>142</sup>. Il testo trasmesso precisa, tuttavia, che

"soltanto, quanto all'insegnamento delle Istituzioni di Diritto Canonico, il ministro sottoscritto trova conveniente di disporre che nelle Università in cui vi sia un Professore titolare od anche un insegnante temporaneo già designato, si continui per quest'anno a dare l'insegnamento medesimo che negli anni passati"<sup>143</sup>.

Questa circolare non dà una soluzione ai problemi che di fatto apre. Da essa, infatti, può dedursi, ma non è completamente chiaro, che transitoriamente per l'anno scolastico 1870 il corso di Diritto canonico,

---

<sup>139</sup> V., Cons. Sup., Verbale 4 novembre 1869, cfr. nt. 130, p. 2686. In conseguenza di ciò nella citata nota (v., nt. 138) il vicepresidente Mamiani scrive: "Siccome tali conclusioni e misure transitorie sono state in via d'urgenza comunicate direttamente a V. E. da uno dei Relatori suddetti [ci si riferisce ai consiglieri Bonghi e Messedaglia], così allo scrivente non resta ora altro a fare che a restituirLe tutte le carte che erano state trasmesse a quest'ufficio con le due ministeriali controindicate".

<sup>140</sup> Circolare 9 novembre 1869, in ACS, Min. P. I., Cons. Sup. P.I., Atti, I serie (1849-1903), b. 41, f. 39, sf. 4.

<sup>141</sup> Circolare 9 novembre 1869, cfr. nt. 140. In questo documento si precisa che deve essere omesso "pure quel corso di diritto romano che, secondo la distribuzione dell'attuale regolamento, sarebbe assegnato al 2° anno".

<sup>142</sup> Circolare 9 novembre 1869, cfr. nt. 140.

<sup>143</sup> Circolare 9 novembre 1869, cfr. nt. 140.



nelle facoltà in cui è impartito, continua ad essere annoverato tra quelli obbligatori. In ogni caso va notato che il Consiglio Superiore esprimendosi in merito a singole istanze, successivamente presentate, considera la circolare del 9 novembre 1869 come documento di riferimento e ad essa si richiama costantemente negli anni successivi<sup>144</sup>.

#### **4.c) - L'ulteriore normativa ministeriale e i suoi riflessi sulle Facoltà giuridiche di Bologna, Palermo e Pisa**

Il 28 novembre 1869 viene emanato un regio decreto col quale viene ridotta a quattro anni la durata del corso di laurea in Giurisprudenza<sup>145</sup>.

Dopo questo provvedimento nell'Annuario del Ministero della Pubblica Istruzione del 1869/70, delineando la normativa specifica, si precisa che "la durata del corso di Giurisprudenza fu ridotta a quattro anni"<sup>146</sup> e che "quanto alla distribuzione delle materie di studio nei quattro anni del corso fu stabilito, in conformità del parere del Consiglio Superiore, che provvisoriamente, e cioè fino a quando l'intero programma del corso giuridico possa essere convenientemente modificato, si fondono in uno i due primi anni del corso"<sup>147</sup>.

I pareri formulati dal Consiglio Superiore, e specialmente la circolare ministeriale del 9 novembre 1869, generano grande turbamento tra i professori di diritto canonico che considerano pregiudicata la stabilità della loro cattedra. Indotti da tale preoccupazione alcuni docenti, e non vi è da stupirsi, presentano al ministro istanza di trasferimento al altro insegnamento<sup>148</sup>.

---

<sup>144</sup> V., ad esempio, la vicenda Pertile, in paragr. 5.

<sup>145</sup> V., R. D. 28 novembre 1869, n. 5355. Questo decreto è costituito da un unico articolo che dispone: "Il corso della facoltà di giurisprudenza si compirà in quattro anni. Il Ministro della Pubblica Istruzione stabilirà, sentito il consiglio Superiore, la distribuzione degli insegnamenti nei quattro anni del corso, e gli opportuni provvedimenti transitori. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto".

<sup>146</sup> *Annuario Ministero della Pubblica Istruzione del 1869/70*, Tipografia Regia, Firenze, 1870, p. 28. Va rilevato che in questo annuario ed in quelli successivi si indica come data del provvedimento quella del 18 novembre 1869 che corrisponde a quella della riunione del Consiglio Superiore e non il 28 novembre data del decreto reale.

<sup>147</sup> V., *Annuario Ministero P. I.*, cit., p. 28. Va notato che questa precisazione è contenuta anche negli Annuari del 1870/71, 1871/72, 1873/74. L'Annuario 1874/1880, è strutturato in modo nettamente diverso e non presenta la parte introduttiva, che figurava in quelli precedenti, in cui si riportavano sinteticamente i principi normativi essenziali riguardanti la Facoltà di Giurisprudenza.

<sup>148</sup> V., ad esempio, l'istanza del prof. G. Fiorenza dell'università di Palermo, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 864, Fiorenza Giuseppe, e, nella stessa busta, la Nota del Ministro della P. I., 4 febbraio 1870, al Rettore dell'università di Palermo.



Così, oltre al già ricordato trasferimento di Ciacci, dell'università di Siena<sup>149</sup>, il prof. Giacomo Cassani dell'Università di Bologna chiede al ministro di essere trasferito ad altra cattedra proponendogli, tuttavia, di conservare l'insegnamento del Diritto Ecclesiastico "finché al Governo del Re non paresse altrimenti"<sup>150</sup>. Questa richiesta, come risulta da una successiva istanza avanzata allo stesso ministro, è collegata con quanto affermato dalla predetta circolare ed in modo specifico col fatto che nel novembre del 1869 "corse voce che l'insegnamento di Istituzioni canoniche venisse a cessare come corso obbligatorio per la laurea in giurisprudenza"<sup>151</sup>.

A sua volta il prof. Giuseppe Fiorenza dell'Università di Palermo, il 31 gennaio 1870, scrive al ministro evidenziando che la circolare del 9 novembre 1869 "ha fatto sorgere il sospetto di vedere soppresso nel venturo anno scolastico la cattedra di Diritto canonico nelle Università d'Italia"<sup>152</sup> ed inoltre che

"questo sospetto, sebbene non si conoscano le provvidenze, che in ogni caso saranno date dall' E. V. in riguardo agli attuali insegnanti, ha gravemente costernato il supplicante, il quale dopo d'aver con somma diligenza, e fervido zelo servito già ben otto anni, si vede ad un tratto gettato fuori carriera, e molto più privo di una risorsa che costituiva la parte maggiore della sua sussistenza"<sup>153</sup>.

Alla luce di questa sua preoccupazione il professore palermitano chiede di essere trasferito ad una cattedra di Storia in procinto di diventare vacante nella facoltà di Filosofia e lettere di Palermo<sup>154</sup>.

Il ministro prendendo atto delle preoccupazioni esternate da Fiorenza invia al rettore della stessa Università siciliana una nota nella quale precisa che, "sebbene non sia stata presa alcuna disposizione intorno all'insegnamento del Diritto canonico nelle Università dove

---

<sup>149</sup> V., paragr. 4.

<sup>150</sup> V., Lettera al Ministro, 9 novembre 1869, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 528, Cassani Giacomo. Questi verrà trasferito alla cattedra di Storia del diritto con R. Decreto. 14 nov. 1875, v., nella stessa busta, Comunicazione al Rettore, 10 gennaio 1876.

<sup>151</sup> V., Istanza di Cassani al Ministro, 17 giugno 1875, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. n. 528, Cassani Giacomo.

<sup>152</sup> V., Istanza di Fiorenza al Ministro, 31 gennaio 1870, in ACS, Min. P.I., Personale (1860-1880), b. n. 864, Fiorenza Giuseppe.

<sup>153</sup> Istanza di Fiorenza al Ministro, 31 gennaio 1870, cfr. nt. 152.

<sup>154</sup> V., Istanza di Fiorenza al Ministro, 31 gennaio 1870, cfr. nt. 152.



questo è provveduto d'insegnante"<sup>155</sup>, trasmette l'istanza inviata da Fiorenza

"affinché voglia comunicarla alla Facoltà di filosofia e lettere, la quale potrà tenerne quel conto che crederà meritare allorquando farà le sue proposte per provvedere alla predetta cattedra di storia antica e moderna"<sup>156</sup>.

Anche da questa vicenda si ha una nitida conferma dell'orientamento seguito dal Ministero tendente a non ostacolare i trasferimenti che comportino la vacanza della cattedra di Diritto canonico. Risulta quindi ancor più evidente ed indiscutibile che la "politica" ministeriale e del Consiglio Superiore è sempre più diretta a rendere prive di titolari le cattedre di Diritto canonico.

Un po' meno chiara è la vicenda riferibile alla cattedra pisana di Istituzioni di diritto canonico. Infatti il prof. Raimondo Gozani nel timore che la cattedra di cui è titolare "possa essere soppressa chiede al Ministro di essere trasferito all'insegnamento dell'Introduzione alle scienze giuridiche o a quello di Diritto romano"<sup>157</sup>. Di questa richiesta si fa carico il rettore dell'Università di Pisa e la invia al ministero "quantunque non dubiti che egli sia per perdere la cattedra che oggi ricopre"<sup>158</sup>. In ogni caso il rettore esprime la sua fiducia "che sarebbe provveduto in modo da non dovere egli sopportare nessun danno"<sup>159</sup>. A sua volta il Ministero restituisce al rettore l'istanza di Gozani e lo invita a promuovere su di essa il voto della Facoltà di giurisprudenza, "che comunicherà indi a questo Ministero"<sup>160</sup>.

Su questo insegnamento ci si sofferma all'interno del Consiglio Superiore nella riunione del 13 ottobre 1870 durante la quale viene nuovamente affrontato il tema della "nuova distribuzione degli insegnamenti degli studi nella Facoltà di Giurisprudenza"<sup>161</sup>. L'approfondimento di questo argomento era stato affidato ad una

---

<sup>155</sup> Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Palermo, 4 febbraio 1870, in ACS, Personale (1860-1880), b. n. 864, Fiorenza Giuseppe.

<sup>156</sup> V., Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Palermo, 4 febbraio 1870, cfr. nt. 155.

<sup>157</sup> Lettera del rettore dell'Università di Pisa al Ministero della P. I., 7 giugno 1870, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. n. 1064, Gozani Raimondo.

<sup>158</sup> Lettera rettore Pisa al Ministero, cfr. nt. 157.

<sup>159</sup> Lettera rettore Pisa al Ministero, cfr. nt. 157.

<sup>160</sup> Nota del Ministero al rettore dell'Università di Pisa, Firenze 9 giugno 1870, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. n. 1064, Gozani Raimondo.

<sup>161</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, in MPI, CSPI, *Processi Verbalì*, 1870, vol. II, pp. 2411. A questa riunione partecipano i consiglieri Bufalini, Betoldi, Botta, Prati, Villari, Spaventa, Cipriani, Amari, Messedaglia, Giorgini, Coppini e Felici.



commissione formata dai consiglieri Giorgini e Messedaglia e proprio quest'ultimo durante la predetta riunione legge "un suo lungo rapporto riflettente una migliore distribuzione a darsi agli studi del corso legale nella università"<sup>162</sup> nel quale si prospetta l'opportunità, alla luce di considerazioni didattiche e scientifiche, di aumentare l'orario delle lezioni per tutti gli insegnamenti in modo da rendere annuali quasi tutti i corsi<sup>163</sup> e si formulano osservazioni sulle singole materie<sup>164</sup>.

Per quanto si riferisce all'insegnamento di Diritto canonico nella relazione dei consiglieri Giorgini e Messedaglia è contenuto un orientamento che può definirsi penalizzante e forse anche ostile verso questa materia. Infatti se da un lato si prevede che essa sia insegnata nel primo anno "dove ne esiste un professore a parte com'è al presente"<sup>165</sup>, dall'altro si sottolinea che ove risultasse soppressa "si avrebbe margine per qualche altro corso, il quale potrebbe essere di coltura generale, da attingersi alla Facoltà di Filosofia e lettere se mai fosse accettata e debitamente sancita una proposta di questa fatta dell'ultima Commissione parlamentare sui provvedimenti per la pubblica Istruzione"<sup>166</sup>.

L'esame della questione all'interno del Consiglio Superiore si conclude accogliendo in linea generale le indicazioni date dal relatore, fatta eccezione per quanto concerne l'aumento delle ore di lezione: i consiglieri, infatti, sono convinti che *l'ampiamente suggerito* rappresenta "una misura di massima da non poter adottare per la sola facoltà di giurisprudenza" ma da "generalizzare agli insegnanti di tutte sicché si rende necessario il farla studiare da uomini speciali e competenti"<sup>167</sup>. La

---

<sup>162</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411. Il testo letto da Messedaglia è pubblicato col titolo: *Distribuzione degli insegnamenti nella Facoltà di Giurisprudenza. Relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dei consiglieri Messedaglia e Giorgini in Adunanza del 13 ottobre 1870*, in Arch. Giur., vol. VI, fasc. 3, Dicembre 1870, p. 209 ss.

<sup>163</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411. Messedaglia è convinto che le ore debbano essere aumentate da 3 a 6 e forse anche solamente a 5 per settimana. Resterebbero fuori da questa proposta i corsi di "diritto romano e codice civile" che sarebbero biennali (V., *Distribuzione degli insegnamenti*, cit., p. 228).

<sup>164</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411.

<sup>165</sup> Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411; **A. MESSEDAGLIA**, *Distribuzione degli insegnamenti*, cit., p. 226.

<sup>166</sup> Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 157, p. 2411. La relazione continua affermando: "Non sarà mai ripetuto abbastanza che senza una solida coltura generale, filosofica, storica e filologica non si può attendersi nemmeno a cultura di giureconsulto che sia veramente seria e degna del nome" (**A. MESSEDAGLIA**, *Distribuzione degli insegnamenti*, cit., p. 226).

<sup>167</sup> Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411.



decisione in merito viene quindi tenuta per il momento in sospeso<sup>168</sup>. In sostanza

“approvata questa sospensione si accolgono in massima le altre proposte del Relatore circa l’ordine e la distribuzione degli insegnamenti secondo trovansi spiegate nella corrispondente sua relazione ed a condizione che le facoltà siano autorizzate, a fine di evitare la perturbazione inevitabile sempre che si fanno mutamenti, a stabilire per la pronta applicazione del nuovo ordinamento quelle provvidenze che ciascuna di esse meglio stimerà opportuno rispetto ai giovani che hanno iniziato nell’ordinamento precedente”<sup>169</sup>.

Alla luce delle conclusioni del Consiglio Superiore il ministro Cesare Correnti<sup>170</sup> invia ai Rettori una circolare nella quale riferisce sui lavori del Consiglio<sup>171</sup> e si riserva di inviare al più presto alle Facoltà giuridiche il testo della relazione approvata. Allo stesso tempo il ministro dispone che sia applicata già nell’anno in corso la distribuzione degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza secondo la tabella che è allegata alla stessa circolare<sup>172</sup> e riguardo all’insegnamento di Istituzioni di diritto canonico afferma che

“questo insegnamento continuerà ad essere impartito come corso distinto, e ne sarà obbligatorio l’esame speciale in quelle Univ.à nelle quali vi sia tuttora un apposito professore. Nelle altre i tre trattati (Matrimonio – Relazioni fra Chiesa e Stato – Materia beneficiaria) saranno ripartiti fra gli insegnamenti affini Diritto Civile, Diritto Costituzionale, Diritto amministrativo: come fu pure disposto colla Circolare del 9. 9bre 1869”<sup>173</sup>.

#### 4.d) - La vacanza di cattedre di diritto canonico a Cagliari, a Sassari e il rispetto delle direttive ministeriali del 1869 e del 1870.

---

<sup>168</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411.

<sup>169</sup> V., Cons. Sup., Verbale 13 ottobre 1870, cfr. nt. 161, p. 2411.

<sup>170</sup> Cesare Correnti (Villafranca di Verona 1815 - Meina, Novara 1888), deputato dalla I alla XV legislatura e poi senatore, è stato ministro della P. I dal febbraio all'aprile 1867 e dal dicembre 1869 all'agosto 1872. V., note biografiche, in **L. AMBROSOLI**, *Correnti, Cesare*, in *DBI*, vol. 29, Roma, 1983, p. 476 ss. V., pure, sulla sua attività ministeriale, **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., particolarmente, p. 364 ss.

<sup>171</sup> V., Min. P. I., Circolare 11 novembre 1870, in Archivio Storico dell’Università di Sassari [ASU Sassari], Dispacci, 1870, n. doc. 184.

<sup>172</sup> V., Min. P. I., Circolare 11 novembre 1870, cfr. nt. 171.

<sup>173</sup> Min. P. I., Circolare 11 novembre 1870, cfr. nt. 171.



In seguito a questi pareri e provvedimenti se nelle università, in cui il Diritto canonico ha continuato ad essere insegnato, si apre la vacanza di una cattedra di questa materia le facoltà, non essendo consentito di agire diversamente, procedono attenendosi alle disposizioni della circolare del 9 novembre 1869 e di quella dell'11 novembre 1870.

Un chiaro esempio di ciò si ha quando, in conseguenza della morte del prof. Narciso Muredda avvenuta nel luglio del 1871, nell'Università di Cagliari diviene vacante la cattedra di Diritto canonico. Infatti nella nota con cui si comunica al ministro la morte di Muredda si legge:

"Dietro l'ordinamento che è stato dato agli studi di Giurisprudenza colle circolari del 9 novembre 1869 e 11 novembre 1870 ... sembra che non sia il caso di doversi provvedere alla nomina di speciale insegnante per la suddetta cattedra"<sup>174</sup>.

Un analogo atteggiamento è seguito dall'Università di Sassari allorché il prof. Diego Marongio Delrio, divenuto arcivescovo della diocesi turritana<sup>175</sup> vede accolta la sua domanda di collocazione a riposo<sup>176</sup>. Dinanzi a questa situazione il rettore con una nota

"invita la facoltà a provvedere a norma della circolare 9 9bre 1869 ... per l'insegnamento del Diritto Canonico ripartendone i tre trattati Matrimonio = Relazioni fra Chiesa e Stato = Materia beneficiaria = fra gli altri insegnamenti affini il Diritto Civile, il Diritto Costituzionale ed il Diritto Amministrativo"<sup>177</sup>.

A sua volta la Facoltà delibera uniformandosi alla richiesta rettorale<sup>178</sup>. Anche nella Facoltà di giurisprudenza di Genova resta scoperta la cattedra di Diritto canonico dopo la morte del prof. Giovanni Battista Daneri<sup>179</sup> nel febbraio 1873.

Da quanto fin qui esposto risulta chiaro che i provvedimenti ministeriali ed i pareri del Consiglio Superiore fanno sì che alle Università di Parma, Modena, Pavia e Siena, già prive di docenti di

---

<sup>174</sup> Nota 31 luglio 1871, dal Rettore dell'Università di Cagliari al Ministro della P. I., in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1445, Muredda Narciso.

<sup>175</sup> È consacrato vescovo il 24 aprile 1872. Riguardo alla figura di mons. Marongio Delrio, v., A. VIRDIS, *Un arcivescovo 'grande' detto "Maronginu"*, Sassari, 2005, V., pure, R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, 1999, passim.

<sup>176</sup> In relazione a questa vicenda v., ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1294, Marongio Delrio Diego.

<sup>177</sup> Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, Verbale 12 9bre 1872, in ASU Sassari.

<sup>178</sup> Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, Verbale 12 9bre 1872, cfr. nt. 177.

<sup>179</sup> Giovanni Battista Daneri muore a Genova il 24 febbraio 1873.



diritto canonico, si aggiungano quelle di Cagliari, Sassari e Genova, consolidando in tal modo la piattaforma per addurre ragioni di opportunità a sostegno della soppressione dell'insegnamento autonomo di questa materia.

## 5 - Il periodo 1873–1874: a) Atti ministeriali ed interventi del Consiglio Superiore della P. I. circa l'affidamento dell'incarico al prof. Pertile.

Nel 1872/73 l'insegnamento di Istituzioni di diritto canonico risulta ancora impartito nelle seguenti università regie: Bologna, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, e in quelle libere di Camerino, Ferrara e Urbino, cui vanno aggiunti gli atenei di Padova e Roma. Infatti con legge del 1872 queste due università "sono pareggiate alle altre del Regno"<sup>180</sup> e si prevede che il Ministero della P. I., "consultate le Facoltà delle Università stesse", coordini "la distribuzione delle materie di insegnamento" e determini "il numero degli anni e la materia degli esami a cui gli studenti e i laureandi dovranno assoggettarsi"<sup>181</sup>. Negli atenei da ultimo indicati il corso di Istituzioni di diritto canonico è tenuto, nella qualità di professori ordinari, a Padova da Giovambattista Pertile e a Roma da Giuseppe Galluzzi. Su alcune vicende collegate a questi docenti e su una proposta avanzata dall'Università di Bologna è opportuno fermare l'attenzione in quanto ciò permette di conoscere ulteriori elementi utili per delineare il disegno politico seguito dal Ministero e dal Consiglio Superiore della P. I. in relazione al Diritto canonico.

Allo stesso tempo occorre ricordare che, quasi al termine del 1873 Guido Padelletti nella prolusione al corso di Storia del diritto per l'anno accademico 1873/1874 dell'Università di Roma usa dure ed aspre parole nei confronti della Chiesa e del diritto canonico<sup>182</sup>, sulle quali non occorre indugiare ma si deve riportarne qualche passo, benché non sia indenne da seri e precisi rilievi. Le espressioni di Padelletti sono

---

<sup>180</sup> V., L. 12 maggio 1872, n. 821.

<sup>181</sup> L. 12 maggio 1872, n. 821, art. 15.

<sup>182</sup> V., **G. PADELLETTI**, *Roma nella storia del diritto. Prolusione al corso di Storia del diritto nella R. Università di Roma*, in *Arch. Giur.*, 1874, p. 191 ss. In merito a questa prolusione, v., **M. VISMARA MISSIROLI**, *Diritto canonico*, cit., p. 26 ss., che riporta passi significativi del testo, cui in parte si rinvia. Per ulteriori rilievi critici, v., **V. DEL GIUDICE**, *Per lo studio del diritto canonico*, cit., p. 204 ss.; **P. LOMBARDIA**, *Aportaciones de Vincenzo Del Giudice en al estudio sistematico del derecho canónico*, in *Escritos de derecho canónico*, vol. I, EUNSA, Pamplona, 1973, p. 450 ss.



indicative di una parte del clima culturale di quegli anni<sup>183</sup> e compaiono anche in alcuni interventi svolti durante il dibattito alla Camera nel maggio del 1876<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> Padelletti è convinto che la presa di Roma sia un fatto essenziale per "la libera scienza del giure" (p. 192), e pronuncia un discorso in cui, tra le altre, si possono individuare linee critiche nei confronti della Chiesa e del diritto canonico, che tra loro si intersecano. Egli si riferisce, infatti, all'attività svolta dalla Chiesa, ai fondamenti del suo diritto ed al suo sistema giuridico.

In ordine alla presenza del cristianesimo dice: "Niuno, che abbia penetrato un poco addentro nella storia, ripeterà oggi le favole dell'influenza ellenica sulla legislazione decemvirale, di quella della filosofia stoica sulla giurisprudenza classica, del cristianesimo sopra le condizioni giuridiche dell'impero"(p. 198). E la concezione che vede "il cristianesimo come radicale riforma religiosa e morale del mondo antico" sia penetrato "nella legislazione e nel diritto imperiale" gli appare "tesi che può far comodo per architettare qualche sistema barocco di filosofia della storia [...] ma che non regge alla più elementare critica storica" (p. 199).

In riferimento alla Chiesa, poi, non esita ad affermare che come "sulla cuna del primato spirituale incontriamo una falsificazione, le omelie pseudo clementine, così a base del primato giurisdizionale vediamo servire una delle più grandi mistificazioni che la storia conosca, il Pseudo Isidoro. Accolte come oracoli in un tempo in cui l'autorità era fuori di discussione, sfruttate ben presto dalle Sinodi e dai Papi, le false Decretali fondarono a dirittura un nuovo diritto ecclesiastico – in precedenza aveva detto che "a differenza del diritto romano il diritto ecclesiastico si propose di far violenza, in nome di un ideale religioso, alle condizioni naturali della società" (p. 202) – di cui l'onnipotenza papale era il Sommo fastigio, e servirono più d'ogni altro mezzo a spezzare le resistenze nazionali e diocesane"(p. 203).

Riguardo alla storia del Concilio Vaticano e ai suoi effetti immediati dice che sono troppo vicini perché si abbia "bisogno di trarne ammonimenti ed esempi"(p.203. Quanto ai fondamenti del diritto canonico Padelletti sostiene che il diritto "è un organico esplicitamento di rapporti positivi e variabile all'infinito", ma la Chiesa parte "da dati religiosi, cioè a dire da principi fissi, assoluti, immutabili", e che "mentre il diritto Romano si era svolto appunto nella sua più classica epoca indipendentemente da ogni veduta e credenza religiosa, la Chiesa non poteva fare a meno di recare nell'idea del diritto un dogmatismo pericoloso e alieno dalla natura dei rapporti giuridici positivi" (p. 201).

Specificamente riguardo al diritto della Chiesa afferma che "l'edificio del diritto ecclesiastico ricevè il crollo maggiore, quando Nicolò Cusano e Lorenzo Valla, due figli del rinascimento, ebbero provata la insussistenza della donazione costantiniana, e quando i Centuriati Magdeburghesi ebbero smascherato il Pseudo-Isidoro e portata la face della critica nei misteriosi penetrali della Chiesa medioevale" (p. 193). Padelletti è convinto che "se il diritto canonico si pose per consenso quasi comune, come opera di legislazione, a fianco dei responsi della romana sapienza, una critica imparziale non tarderà a vedere anche in ciò un frutto delle vedute formali e del rispetto all'autorità esteriore" (p. 205). Inoltre è del pari certo che studiando "senza prevenzioni" la legislazione canonica risulterà che il diritto canonico è "dal lato tecnico e formale come dal lato sostanziale e materiale di gran lunga inferiore alla fama sua, e Roma avere nella sua formazione la parte evidentemente peggiore" (p. 205). Di seguito aggiunge: "Di ciò che infatti esso non ha mutuato all'antico diritto Romano, e costituisce il suo lato lodevole, nuovo ed originale, si deve allo spirito cristiano che trapelava attraverso



Riguardo al professore dell'ateneo patavino<sup>185</sup> va ricordata la richiesta con la quale il prof. Pertile – titolare per vari anni della cattedra di Diritto canonico e poi di quella di Diritto internazionale – manifestando la sua disponibilità per la conferma nell'incarico dell'insegnamento di Diritto canonico pone alla presidenza della "facoltà legale" alcune condizioni. In particolare egli si riferisce alle difficoltà derivanti dall'elevato numero di studenti e dal fatto che gran parte di questi, essendo la materia prevista per il primo anno, saranno agli inizi dei loro studi<sup>186</sup>. A sua volta il Preside redige una nota con cui invita il Rettore ad investire della questione il Ministro e nella quale egli, interpretando il pensiero dello stesso Pertile circa l'atteggiamento degli studenti verso il diritto canonico, afferma:

"non vengono bene disposti oggidì i nostri giovani ad udirlo, fattone a loro un dovere. Troppo si disse, e si fece in conformità al detto, nel pubblico e nelle stesse università contro il diritto canonico ed il suo insegnamento obbligatorio ai laici, che ormai la posizione del Prof.re è resa difficile"<sup>187</sup>.

Il Ministro, da parte sua, trasmette l'istanza di Pertile al Consiglio Superiore ricordando a quest'ultimo le disposizioni date dal Ministero con la "circolare del 9 novembre 1869, in senso conforme al parere manifestato dal Consiglio medesimo"<sup>188</sup>.

Il Consiglio Superiore esamina la questione dopo aver ascoltato un'introduzione, in merito, svolta dal consigliere Messedaglia. Questi riferisce che Pertile "ha messo innanzi alcune pretese sul modo e

---

le clausure della gerarchia, un'altra è prodotto immediato della Chiesa e delle Sinodi, quasi tutto è contrappeso e oscurato dalle forti ombre gettatevi sopra da quello spirito fanatico, esclusivo, assoluto che Roma soprattutto rappresentava e difendeva". Padelletti, infine, dichiara che se il tempo non gli "facesse difetto", potrebbe "facilmente opporre ai benefici, che generalmente si attribuiscono alla legislazione pontificia si attribuiscono alla legislazione pontificia, i funesti doni ch'essa ha fatto alle legislazioni civili nel diritto pubblico, nel diritto e nella procedura criminale" (p. 205).

<sup>184</sup> V., paragr. 8.

<sup>185</sup> In relazione all'insegnamento delle materie ecclesiasticistiche nell'università di Padova, v., **S. FERRARI**, *Il diritto ecclesiastico nell'Università di Padova dal 1800 al 1866*, Estratto da *Studi Parmensi*, Parma, 1980, p. 3 ss.

<sup>186</sup> V., Lettera del prof. Pertile alla Presidenza della Facoltà, 1 novembre 1873, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1620, Pertile Giambattista.

<sup>187</sup> Nota Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Padova al Rettore della stessa Università, 1 novembre 1873, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1620, Pertile Giambattista.

<sup>188</sup> Nota ministeriale, 8 novembre 1873, al Consiglio Superiore della P. I., in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1620, Pertile Giambattista.



nel tempo come dettare le relative lezioni”<sup>189</sup> e che “queste condizioni riuscirebbero troppo gravose agli studenti”<sup>190</sup>. A questo punto Messedaglia travisando la realtà aggiunge che “già in tutte le altre Università del Regno” l’insegnamento di Diritto canonico “non è più dato come corso speciale, poiché diviso in tre distinti trattati, ciascuno d’essi trovasi aggregato ad una cattedra affine”<sup>191</sup>. Lo stesso consigliere afferma che

“in questo stato di cose ... non pare opportuno mantenere nell’ateneo padovano il corso speciale di diritto canonico onde stima utile di profittare del rifiuto del prof. Pertile per abbandonarlo e disporre che al corrispondente insegnamento sia provveduto a tenore della circolare del 9 novembre 1869”<sup>192</sup>.

Il Consiglio Superiore, a sua volta, approva le indicazioni di Messedaglia<sup>193</sup>.

In relazione a questa vicenda è opportuno, tuttavia, tener presente una lettera che Messedaglia, prima della riunione, aveva inviato al Consiglio Superiore in cui aveva esposto più ampiamente il suo pensiero riservandosi di “fare o accettare una proposta definitiva in seguito alla discussione”<sup>194</sup>. In questo scritto Messedaglia dà come indicazione “che non si deroghi più oltre dalle disposizioni vigenti e quindi si mantenga l’incarico a forma dell’attuale regolamento o si applichi anche in questo caso la detta circolare del 9 novembre 1869”<sup>195</sup>. Di questo suo orientamento, che non trova esatta corrispondenza nel verbale della riunione del Consiglio Superiore, si è sostanzialmente tenuto conto, e nella nota con cui viene comunicato al ministro il parere espresso si legge testualmente:

“Rispetto poi alla proposta del Preside di quella Facoltà Giuridica per fare del Diritto Canonico un semplice corso libero, il Consiglio

---

<sup>189</sup> Cons. Sup., Verbale 18 novembre 1873, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1873, vol. III, p. 2923.

<sup>190</sup> Cons. Sup., Verbale 18 novembre 1873, cfr. nt. 189, p. 2923.

<sup>191</sup> Cons. Sup., Verbale 18 novembre 1873, cfr. nt. 189, p. 2923. Come in precedenza si è posto in evidenza all’epoca in cui Messedaglia svolge il suo intervento il diritto canonico, come insegnamento autonomo era presente, nella maggior parte delle università essendo impartito in 12 delle 20.

<sup>192</sup> Cons. Sup., Verbale 18 novembre 1873, cfr. nt. 189, p. 2923.

<sup>193</sup> V., Cons. Sup., Verbale 18 novembre 1873, cfr. nt. 189, p. 2923. In vero dal verbale della riunione non si può trarre alcun elemento per sapere se all’interno del Consiglio vi sia stato un dibattito sull’argomento.

<sup>194</sup> Nota scritta di Messedaglia al Consiglio Superiore, allegata al Verbale del 18 novembre 1873, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1873, vol. III.

<sup>195</sup> Nota di Messedaglia al Consiglio Superiore, cfr. nt. 194.



Superiore osservò che potendo ciò dipendere senz'altro dal beneplacito del Professore, il relativo insegnamento rimarrebbe del tutto commesso alla sua diligenza, la qualcosa evidentemente sarebbe diversa da un vero e formale incarico, ed allora la massima fissata dalla Circolare del 9 di novembre 1869 condurrebbe a sopprimere il Diritto Canonico, siccome insegnamento distinto, dal momento che venne a mancare il Professore, ed a ripartire i trattati speciali di cui compone fra gli altri insegnamenti a cui tornano affini, cioè il Diritto Costituzionale, il Diritto Civile e l'Amministrativo<sup>196</sup>.

In seguito a tali considerazioni – prosegue la nota – il Consiglio, il 18 novembre del 1873, “deliberò doversi riferire” al Ministro

“lo avviso, che non sia conveniente deviare più oltre dalle norme in vigore e che quindi o si mantenga al Prof. Pertile lo incarico surriferito a forma dell'attuale Regolamento, o si applichi anche in questo caso la citata Circolare del giorno 9 di novembre del 1869”<sup>197</sup>.

In sostanza la nota di Mamiani, vicepresidente del Consiglio Superiore, lascia aperta la possibilità ad una conferma nell'incarico per il prof. Pertile.

### **5.b) - La soppressione della cattedra di diritto canonico proposta dal Consiglio Superiore della P. I. nel 1874**

In questo periodo, e precisamente nel dicembre del 1874, si ha l'intervento più significativo del Consiglio Superiore in merito all'insegnamento di Diritto canonico. Ci si riferisce alla massima<sup>198</sup>, fissata dal predetto Consiglio, tendente alla soppressione del corso di Diritto canonico nelle università in cui è ancora impartito<sup>199</sup> e che proprio per questo suo contenuto è oggetto di particolare attenzione da parte degli ecclesiastici<sup>200</sup>.

---

<sup>196</sup> Nota Consiglio Superiore al Ministro della P. I., 26 marzo 1874, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1620, Pertile Giambattista.

<sup>197</sup> Nota Consiglio Superiore al Ministro della P. I., 26 marzo 1874, cfr. nt. 196.

<sup>198</sup> Così è qualificata nel Bollettino Ufficiale della P.I. la pronuncia del Consiglio Superiore (v. *Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione*, 1875, p. 106 e ss.

<sup>199</sup> Va ricordato che nel dicembre del 1874 le Istituzioni di diritto canonico risultano insegnate nelle università regie di Bologna, Catania, Messina, Napoli, Pisa, Roma e Torino e in quelle libere di Camerino e Urbino.

<sup>200</sup> V., autori citati alla nt 1



Entrando nel merito dell'argomento va ricordato che il Consiglio Superiore, nel dicembre del 1874, è chiamato a pronunciarsi su una questione sollevata dall'Università di Bologna e precisamente sulla separazione in due corsi distinti degli "insegnamenti della Storia del diritto e dell'Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche affidandone il primo al professore di diritto costituzionale, l'altro a quello di diritto canonico"<sup>201</sup>. Nella riunione del 1 dicembre il consigliere Luzzatti riferisce intorno alla proposta inoltrata dalla Facoltà giuridica di Bologna<sup>202</sup> e dice che secondo l'incarico ricevuto "ha disaminato la relazione del consigliere Giorgini alle cui idee di massima si appropria ed anche alle conclusioni salvo in qualche parte per lo che si permetterà di proporre la conclusione che a lui sembrasi doversi adottare"<sup>203</sup>. Luzzatti, premesse alcune considerazioni, si dichiara favorevole alla separazione delle materie sopraindicate e fa osservare "che istituita" la cattedra di Storia del diritto "sembra inutile mantenere negli atenei, ove ancora esiste, quella di Diritto Canonico"<sup>204</sup>.

Circa il "caso specifico della Università di Bologna, avendo riguardo alle condizioni speciali di quell'Ateneo", Luzzatti propone che "la Storia del diritto intermedio sia affidata al Professore di Diritto Canonico"<sup>205</sup>. Il vicepresidente Mamiani condivide i principi generali illustrati dal relatore ed anche, nel caso specifico, la proposta di "affidare l'insegnamento della Storia del diritto al professore di diritto canonico"<sup>206</sup>.

---

<sup>201</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1874, vol. III, p. 2899.

<sup>202</sup> Partecipano a questa riunione il ministro Bonghi, il vicepresidente Mamiani e i consiglieri Bertoldi, Betti, Prati, Villari, Aleardi, Spaventa, Tenca, Messedaglia, Cantoni, Amari, Maggiorani, Coppino, De Sanctis, Cannizzaro, Luzzatti e Tommasi Crudeli.

Il consigliere Luigi Luzzatti (Venezia 1841 – Roma 1927), professore di Diritto costituzionale a Padova, è deputato dalla XI alla XXV legislatura e poi senatore. Membro del Consiglio Superiore dal 1872 al 1881. Più volte ministro in vari dicasteri e Presidente del Consiglio dal 31 marzo 1910 al 30 marzo 1911. Note biografiche, in **P. PECORARI, P.L. BALLINI**, *Luzzatti, Luigi*, in *DBI*, vol. 66, Roma, 2006, p. 724 ss.

<sup>203</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899.

<sup>204</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899.

<sup>205</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899.

<sup>206</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899. Il vicepresidente si preoccupa di "avvertire che la persona all'uopo designata e che egli conosce per un buon prete potrà senza dubbio insegnare questa materia; ma non vi metterebbe sempre del colorito dogmatico, mentre a sostenere degnamente il magistero del diritto storico sono condizioni principalissime un'erudizione vasta e forza di intuizione. Del resto egli non trova nulla da opporre alle conclusioni del relatore".



A sua volta il consigliere Luzzatti fa notare “che il professore di Diritto canonico a Bologna di già ha coordinato il suo insegnamento al sistema sopraesposto cioè al diritto intermedio”<sup>207</sup>. Il Consiglio preso atto di quanto esposto approva le proposte del relatore<sup>208</sup> e stabilisce che la decisione sia inserita nel Bollettino Ufficiale del Ministero<sup>209</sup>. Il testo viene pubblicato come “massima” e di conseguenza non vi compaiono i riferimenti all’università di Bologna. Riguardo al corso di Diritto canonico dal Bollettino emerge che il Consiglio è giunto alla conclusione che dopo aver fissato l’ambito dell’insegnamento di Storia del diritto ed istituito la relativa cattedra “non si abbia a mantenere negli atenei dove tuttora sussiste un posto destinato allo insegnamento del diritto canonico”<sup>210</sup>. Allo stesso tempo il Consiglio Superiore afferma testualmente:

“la coltura cristiana ebbe troppo gran parte nella storia civile del medio evo perché nello esporre lo svolgimento storico del suo diritto si possa prescindere dall’azione della Chiesa cattolica. Né quest’azione potrebbe intendersi tutta se non veduta e studiata nel complesso intero delle istituzioni giuridiche ch’essa penetrò del suo spirito e nel suo stato di combinazione coi vari confusi elementi dai quali doveva uscire il diritto moderno. Il diritto canonico rientra dunque nel campo assegnato al professore del diritto medievale, né potrebbe utilmente coltivarsi in altro campo”<sup>211</sup>.

In questo modo il Consiglio Superiore porta a compimento un disegno che esso stesso nel corso degli anni aveva delineato e decisamente intrapreso<sup>212</sup>.

La pronuncia di questo Consiglio fornisce, inoltre, al Ministero un’ulteriore e più ampia giustificazione per procedere all’esclusione dell’insegnamento autonomo di Diritto canonico dalle facoltà giuridiche. Punto di arrivo desiderato anche dallo stesso ministro

---

<sup>207</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899.

<sup>208</sup> V., Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899.

<sup>209</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899. La pubblicazione della Massima si ha nel Bollettino Ufficiale *del Ministero della Pubblica Istruzione*, 1875, p. 108 ss.

<sup>210</sup> Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899. Cfr. Cons. Sup., Massima, in *Bollettino Ufficiale*, cit., p. 108.

<sup>211</sup> Cons. Sup., Massima, in *Bollettino Ufficiale*, cit., p. 108. Per il testo della minuta manoscritta predisposta per la firma del vicepresidente Mamiani, v. in ACS, Min. P. I., Cons. Sup., Atti – I Serie (1849-1903), b. 63, f. 67.

<sup>212</sup> V., paragrafi 4-5.



Bonghi, come dimostrato dalla sua presenza alla riunione del Consiglio Superiore del 1 dicembre 1874.

Il parere del Consiglio Superiore investe indiscutibilmente lo "status" dei professori di Diritto canonico ancora presenti nelle facoltà giuridiche e, in conseguenza di ciò, si hanno riflessi sulle cattedre ancora coperte e qualche docente si orienta a chiedere il trasferimento ad altro insegnamento<sup>213</sup>.

A questo proposito bisogna ricordare che il ministro Bonghi con una lettera del 21 gennaio 1875 comunica all'Università di Bologna il parere del Consiglio Superiore e aggiunge "che per le circostanze speciali di questa Università l'insegnamento della Storia del diritto, periodo medioevale, si trovava conveniente affidarlo" al prof. Cassani, "trasferendolo ad essa cattedra"<sup>214</sup>. Il professore bolognese accoglie con favore la soluzione proposta, anche perché aveva già predisposto per il suo corso un programma caratterizzato da un ampio profilo storico<sup>215</sup>, e nel giugno del 1875 ne sollecita l'attuazione<sup>216</sup> sottolineando, comunque, l'opportunità di tenere anche un corso di Diritto ecclesiastico<sup>217</sup>. Questo trasferimento viene formalizzato a metà di novembre dello stesso anno<sup>218</sup>.

---

<sup>213</sup> Ad esempio a Gozani, ordinario di Istituzioni canoniche a Pisa nel gennaio 1875 viene trasmesso il decreto col quale è nominato professore di Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto (v., ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Goz(z)ani Raimondo). Allo stesso docente si consente, tuttavia, di "dare anche per il 1875 un corso di Diritto Canonico (v., Nota, ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Goz(z)ani Raimondo).

<sup>214</sup> Così si legge nella lettera del prof. Cassani al Ministro, 17 giugno 1875, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 528, Cassani Giacomo.

<sup>215</sup> V., Regia università di Bologna, Anno scolastico 1874-1875, Programma d'insegnamento pel corso istituzionale di Diritto canonico, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 528, Cassani Giacomo.

<sup>216</sup> V., Lettera di Cassani al Ministro, 17 giugno 1875, cfr. nt. 214.

<sup>217</sup> A questo proposito Cassani scrive così: "Perché poi il sottoscritto sente che mancherebbe al dovere suo tacendo ciò che quindici anni di esperienza gli hanno appreso (il decreto di nomina a professore ordinario fu in data 13 ottobre 1860); che cioè nelle condizioni presenti d'Italia e della sua legislazione è della maggiore importanza, essendo tuttavia necessario che i giovani sentano svolgersi le nostre leggi ecclesiastiche nella loro connessione colle relative discipline canoniche e i rispettivi istituti ecclesiastici, così ripete qui la sua offerta del 1869, e si dichiara pronto a sostenere anche questo insegnamento come incarico speciale" (Lettera di Cassani al Ministro, 17 giugno 1875, cfr. nt., 214).

<sup>218</sup> V., Lettera di Cassani al Rettore dell'università di Bologna, 13 gennaio 1876, con la quale dichiara di aver ricevuto la nota rettorale con l'accluso Decreto Reale, datato 14 novembre 1875, di trasferimento dalla cattedra di Diritto Canonico a quella di Storia del Diritto, in Archivio Storico Università di Bologna [ASU BO], Fasc. pers. 37, Cassani Giacomo.



## 6 - Il regolamento predisposto dal ministro Bonghi che esclude il corso autonomo di Diritto canonico

Le affermazioni del Consiglio Superiore, certamente condivise dal Ministro della P. I. Ruggiero Bonghi<sup>219</sup>, non trovano immediato riscontro in una fonte normativa. Ciò probabilmente è dipeso da ragioni, in parte collegate all'attuazione dello stesso parere, che possono essere individuate: nell'anno scolastico già iniziato, nei problemi connessi allo "status" giuridico dei docenti ancora titolari della cattedra di Istituzioni di diritto canonico e, forse principalmente, nella volontà del ministro di procedere all'approvazione di una riforma dell'Università<sup>220</sup>. Non può escludersi neppure che il ministro Bonghi, pur essendosi sempre mosso verso la soppressione del corso autonomo di Diritto canonico, nutrisse qualche dubbio sull'opportunità dell'attuazione di quanto suggerito dal Consiglio Superiore.

A questo convincimento si può essere indotti da un documento, stampato a Roma nel 1875, che reca il titolo "Regolamento per la Facoltà Giuridica"<sup>221</sup>. Si tratta probabilmente di una "Bozza" in quanto il testo appare diverso dal regolamento allora vigente e da quello che verrà emanato nell'ottobre del 1875. In questa stesura sono elencati quindici insegnamenti che vengono indicati come quelli della Facoltà di Giurisprudenza e tra questi figura l'insegnamento di Istituzioni di diritto canonico<sup>222</sup>. Sempre nello stesso testo si precisa che "gli insegnamenti della Facoltà di Diritto noverati nell'articolo 3 non formano tutti soggetto di esame: ma per tutti del pari lo studente deve

---

<sup>219</sup> Bonghi, infatti, ha partecipato alla riunione del Consiglio, v., Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1874, vol. 3, p. 2899.

<sup>220</sup> A proposito della volontà di Bonghi di attuare una riforma dell'università e della Facoltà giuridica, v., M. GHIRON, *Studi sull'ordinamento della Facoltà giuridica*, Athenaeum, Roma, 1913, pp. 168-169. Tra gli scritti più recenti che si soffermano sulle linee della riforma dell'università perseguita da Bonghi, v., S. POLENGHI, *La politica universitaria*, cit., p. 447 ss.

<sup>221</sup> Questo testo [Bozza Regolamento] è conservato nell'Archivio Centrale dello Stato, in un sotto fascicolo, all'interno di una busta in cui sono contenuti documenti del Consiglio Superiore della P. I. (v., ACS, Min. P. I., Consiglio Superiore, Atti, Prima Serie, 1849-1903, b. 63, f. 66, sf. 3). Nella cartella che contiene il documento vi è, scritta a mano, la dicitura Min. P. I., Consiglio Superiore, (1873-1875), Proposte di leggi, di Regolamenti, di Programmi.

<sup>222</sup> V., Bozza Regolamento, art. 3.



riportare nel suo libretto l'attestato di diligenza e di profitto del rispettivo professore alla fine dell'anno in cui li ha seguiti"<sup>223</sup>.

In un successivo articolo si chiarisce che

"per presentarsi all'esame di licenza e conseguire i diplomi di notaio e di procuratore, i candidati debbono provare di avere seguiti durante tre anni i corsi della Facoltà, e di aver assistito con assiduità e profitto agli insegnamenti delle Istituzioni di diritto romano, del Diritto Civile, Penale, Canonico, Commerciale, e della Procedura civile ed ordinamento giudiziario"<sup>224</sup>.

Quanto alla laurea dottorale in Giurisprudenza il testo afferma che essa "sarà conferita agli studenti che avranno superata la prova di tre esami complessivi"<sup>225</sup> e all'interno di questi non figurano le Istituzioni di diritto canonico.

Relativamente a questa "Bozza" vi sono elementi non chiari e precisamente: il momento in cui essa è stata redatta, anche se si conosce l'anno di stampa; chi ne sia l'autore e la finalità per cui essa è stata redatta.

Può trattarsi di una stesura inserita all'interno del progetto generale di nuovo ordine dell'insegnamento universitario ipotizzato dal ministro Bonghi<sup>226</sup>. Tenendo conto della data di stampa, e cioè il 1875, non vi è dubbio che si tratti di un documento posteriore al parere del Consiglio Superiore del 1874. Sotto il profilo del contenuto vi sono aspetti che risultano tra loro contraddittori: infatti il testo appare in armonia col citato parere del Consiglio Superiore nel prevedere l'insegnamento di Introduzione alle scienze giuridiche<sup>227</sup> distinto da

---

<sup>223</sup> Bozza Regolamento, art. 5.

<sup>224</sup> Bozza Regolamento, art. 7.

<sup>225</sup> Bozza Regolamento, art. 9. In questo articolo si precisa che "i tre esami complessivi sono dati sulle seguenti materie e nel seguente ordine: I. Storia del diritto – Diritto pubblico interno – Diritto e Procedura penale. II. Diritto Romano – Diritto Civile – Economia Politica. III. Diritto Commerciale – Procedura Civile – Diritto Internazionale – Filosofia del diritto". Vi è da notare, con una certa curiosità, che in questo documento si afferma che "lo studente non sarà ammesso al terzo esame se non proverà di aver frequentato regolarmente due dei seguenti corsi di filosofia e lettere: letteratura latina, storia antica, storia del medio evo, antichità greche e romane, filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia" (Bozza Regolamento, art. 19). Questa norma sembra riprendere un orientamento contenuto nel rapporto di **A. MESSEDAGLIA**, *Distribuzione degli insegnamenti*, cit., p. 209 ss.

<sup>226</sup> Infatti, insieme a questo testo, vi sono anche regolamenti per altre facoltà, v., ACS, Min. P. I., Consiglio Superiore, Atti, Prima Serie, 1849-1903, b. 63.

<sup>227</sup> Nel decreto del 1875 questo insegnamento risulta sostituito da quello di Enciclopedia ed elementi filosofici del diritto (v., R. D. 11 ottobre 1875, n. 2775, Regolamento Facoltà di Giurisprudenza, art. 3).



quello di Storia del diritto, mentre in parte se ne discosta allorché conserva nell'elenco dei corsi quello di Istituzioni di diritto canonico.

Non bisogna dimenticare, però, che Bonghi nell'agosto del 1875, come risulta dalla minuta di una lettera<sup>228</sup>, pur nel suo intento avverso alla permanenza di un insegnamento autonomo di Diritto canonico non è contrario, anzi è addirittura favorevole, a ripristinare il corso di Diritto canonico nella facoltà giuridica di Pavia<sup>229</sup>, allorché il Consorzio costituito per questa università<sup>230</sup> assicura le risorse necessarie per la retribuzione del titolare dell'insegnamento canonistico<sup>231</sup>. Scrive, infatti, Bonghi a Buccellati nel gennaio 1876:

“È vero che nell'Agosto mi venne presentato un progetto di ripartizione delle somme del consorzio, e che in questo progetto era pure la proposta di stabilire un incarico d'insegnamento del Diritto Canonico, da affidare a V. S. [Buccellati]. Come pure è vero che io approvai in massima le proposte di quel progetto, e quella particolare pel diritto canonico. Ma evidentemente il Ministero non intese di istituire fin d'allora irrevocabilmente quel corso e di conferire l'incarico .... E la ragione di una mutazione rispetto al Diritto Canonico sopraggiunse”<sup>232</sup>.

Infatti, successivamente, in Bonghi viene a prevalere la volontà di non discostarsi dalle indicazioni del Consiglio Superiore ed egli, nell'ottobre del 1875, vista l'impossibilità di procedere, in quel momento alla riforma dell'Università, predispone all'interno di un ampio disegno di innovazione degli studi universitari<sup>233</sup>, i regolamenti per le Facoltà e proprio all'interno di quello emanato per la Facoltà giuridica<sup>234</sup> trova attuazione il parere espresso, nel dicembre del 1874, dal Consiglio Superiore.

---

<sup>228</sup> Minuta lettera del Ministro indirizzata al prof. A. Buccellati della R. Università di Pavia, 28 gennaio 1876, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio.

<sup>229</sup> V., Minuta lettera del Ministro a Buccellati, 28 gennaio 1876, in ACS, cfr. nt. 228.

<sup>230</sup> Su questo Consorzio creato dalla Provincia e dal Comune di Pavia, dal Collegio Ghislieri e dall'Ospedale di S. Matteo per "contribuire al migliore incremento dell'Università, e degli stabilimenti scientifici che lo costituiscono o che le sono annessi", v., **P. VACCARI**, *Storia dell'Università di Pavia*, Università di Pavia, Pavia, 1957, p. 274. In generale sui consorzi universitari, v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., p. 457 ss.

<sup>231</sup> V., Dichiarazione dei membri del Consorzio Universitario di Pavia, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio.

<sup>232</sup> Minuta lettera del Ministro a Buccellati, cfr. nt. 228.

<sup>233</sup> In proposito, v., **M. GHIRON**, *Studi sull'ordinamento*, cit., pp. 168-169.

<sup>234</sup> V., R.D. 11 ottobre 1875, n. 2775, Regolamento Facoltà di Giurisprudenza.



Nel nuovo ordine degli studi di Giurisprudenza vi è un elenco delle materie del corso di laurea da cui emerge che il ministro Bonghi fa proprio l'orientamento espresso dall'organo consiliare. Si prevede, infatti, che sia impartito un insegnamento di "Enciclopedia giuridica ed elementi filosofici del diritto" e che vi sia un corso di Storia del diritto, distinto da quello di Diritto romano ed inoltre non figura più un insegnamento autonomo di Diritto canonico.

Riguardo a quest'ultima materia occorre sottolineare che il regolamento Bonghi non esclude che si studino temi canonistici precisando, tuttavia, che del corso di Storia del diritto fa parte "il diritto canonico trattato storicamente"<sup>235</sup>. In questo modo la materia canonistica viene collocata nell'ambito degli studi di Storia del diritto.

Un'interpretazione che può definirsi "autentica" in merito a quanto previsto da questo regolamento, riguardo al Diritto canonico, è contenuta proprio nella minuta della lettera – di cui poco sopra si riportata la parte iniziale – del Ministro a Buccellati che si doleva della mancata "riattivazione", a Pavia, del corso canonistico<sup>236</sup> in seguito al mutamento di opinione da parte del Ministro<sup>237</sup>. Bonghi, infatti, di tutto ciò dà spiegazione con queste parole:

"Questo insegnamento [Diritto canonico] esisteva sempre nell'ordine degli studi della Facoltà giuridica, non essendo mai stato abolito da una disposizione regolamentare. Soltanto l'amministrazione, in seguito a parere del Consiglio Superiore, più non provvedeva d'insegnanti le cattedre di mano in mano che rimanevano vacanti. Il nuovo regolamento [quello dell'11 ottobre 1875] della Facoltà giuridica ha invece definitivamente soppresso quell'insegnamento. Ora per questo nuovo fatto mi pare assai diminuita l'opportunità della istituzione di uno speciale incarico di Diritto Canonico divisata nell'agosto"<sup>238</sup>.

<sup>235</sup> V., R.D. 11 ottobre 1875, n. 2775, Regolamento Facoltà di Giurisprudenza, art. 4, co. 2.

<sup>236</sup> V., Minuta lettera del Ministro a Buccellati, cfr. nt. 228.

<sup>237</sup> V., Minuta lettera di Buccellati al Ministro, Pavia 13 gennaio 1876, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio. In questa lettera Buccellati scrive che il 18 Agosto 1875 aveva ricevuto dal rettore dell'università di Pavia la comunicazione che il Ministero aveva accolto l'istanza di affidargli l'incarico di insegnare il Diritto canonico, e che poi, il 5 gennaio 1876, sempre il rettore gli comunicava che il Ministero non voleva più "dare l'incarico di Diritto Canonico perché concentrato in altre materie e disapprovato dal Consorzio". Dinanzi a questo mutamento Buccellati chiede al Ministero le ragioni dell'annullamento di una nomina fatta su proposta unanime della Facoltà e come mai abbia manifestato un atteggiamento contraddittorio "il Ministero tanto geloso di sua autorità e torre un incarico già ufficialmente assegnato".

<sup>238</sup> Minuta lettera del Ministro a Buccellati, cfr. nt. 228.



Da questo scritto emerge in modo estremamente chiaro che il Ministro ha voluto realizzare uno degli scopi che aveva tenacemente perseguito, riguardo alla Facoltà giuridica, durante la sua attività all'interno del Consiglio Superiore. In sostanza, secondo Bonghi, le norme canoniche andrebbero studiate sotto il profilo storico avendo ormai un ambito ristretto di rilevanza nell'ordinamento dello Stato.

La scelta operata dal ministro Bonghi, pur concretizzata in un regolamento che resta in vigore per un breve periodo, cioè poco meno di un anno, incide decisamente sull'insegnamento di Diritto canonico con la conseguenza immediata del trasferimento di qualche docente dalla cattedra di Istituzioni di diritto canonico a quella di Storia del diritto. È questo il caso del prof. Gioacchino Russo dell'università di Catania<sup>239</sup> e del prof. Giacomo Cassani dell'università di Bologna<sup>240</sup>. Il collegamento con gli storici del diritto avrà, poi, come effetto la presenza di docenti di questo settore nelle commissioni concorsuali per la cattedra di Diritto canonico e nell'affidamento dell'insegnamento di questa materia a studiosi di Storia del diritto.

Nonostante l'entrata in vigore del R.D. 2775/1875 in prossimità dell'inizio dell'anno accademico 1875-1876 qualche cattedra di Diritto canonico continua ad essere coperta e la materia risulta insegnata ancora in alcune università regie cioè a Messina, Napoli, Roma e Torino<sup>241</sup> e nelle università libere di Camerino e Urbino<sup>242</sup>. A Perugia parti dell'insegnamento sono tenute dal prof. Francesco Calderini insieme alla procedura civile.

## **7 - La vicenda della cattedra romana**

---

<sup>239</sup> Gioacchino Russo dell'Università di Catania su proposta del ministro viene nominato con decreto reale del 23 dicembre 1875, prof. Ordinario di Storia del diritto nell'Università medesima, v., Minuta della nomina in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 1865, Russo Gioacchino. Nella stessa busta è conservata anche la lettera ministeriale di trasmissione del predetto decreto al Rettore dell'Università di Catania.

<sup>240</sup> V., Lettera di Cassani al Rettore dell'Università di Bologna, Bologna 13 gennaio 1876, in ASU Bologna, Fasc. pers. n. 37, Cassani Giacomo.

Va notato che Cassani già nel novembre del 1869, preoccupato per la ventilata chiusura dell'insegnamento di Diritto canonico, aveva chiesto di essere trasferito ad altra cattedra, manifestando la disponibilità a tenere un corso di Diritto ecclesiastico, v., par. 5.

<sup>241</sup> A Messina il corso è tenuto da Gaetano Messina, a Napoli da Carlo Cucca, a Roma da Giuseppe Galluzzi, e a Torino da Filiberto Pateri.

<sup>242</sup> A Camerino l'insegnamento è tenuto da Melchiorre Chirielli, ad Urbino da Giovanni Venturini.



A Roma l'insegnamento di Diritto canonico è al centro di una vicenda, complessa e meritevole di particolare attenzione, che coinvolge le cattedre romanistiche e quella canonistica e per fornire una rappresentazione abbastanza chiara è opportuno tracciare e seguire un ordine cronologico.

La questione si apre qualche giorno dopo che in parlamento sono proposte interpellanze sull'operato di Bonghi nelle quali vengono mosse obiezioni al ministro per i decreti relativi alla Facoltà giuridica e a quella di medicina<sup>243</sup>.

Prima del 2 dicembre 1875 il ministro Bonghi illustra a Blaserna, rettore dell'Università di Roma, il suo disegno relativo alle cattedre romanistiche e all'insegnamento di Diritto canonico, soppresso col decreto 2775/1875. Di ciò si ha notizia solo in modo indiretto<sup>244</sup>. È certo, comunque, che Bonghi, in un primo tempo, vuole che Galluzzi lasci la cattedra di Istituzioni di diritto canonico per tenere un corso romanistico in quanto a suo parere "l'insegnamento delle Istituzioni di Diritto Romano, e quello del Diritto Romano non possono essere fatti da una sola persona"<sup>245</sup>.

Il 2 dicembre Blaserna incontra Galluzzi e a nome del ministro gli rivolge alcune domande riguardanti l'abbandono della cattedra di Istituzioni di diritto canonico ed il trasferimento ad una romanistica. Galluzzi a sua volta accoglie favorevolmente questa proposta<sup>246</sup>. Allo stesso tempo il rettore invita Galluzzi a proseguire nel corso canonistico iniziato<sup>247</sup>.

Il 3 dicembre Bonghi scrive a Blaserna ponendo inizialmente in evidenza l'opportunità che vi siano due docenti per le materie romanistiche ma in questa lettera non vi è alcuna indicazione sul nome del professore da affiancare a quello già titolare<sup>248</sup>. Bonghi aggiunge inoltre:

---

<sup>243</sup> A proposito di questo dibattito parlamentare e di quello che si svolge nel maggio del 1876, v., paragr. 8.

<sup>244</sup> Lo si può dedurre, infatti, da una lettera di Blaserna a Bonghi (in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe ) in parte più avanti oltre riportata nel testo.

<sup>245</sup> Lettera del ministro Bonghi al rettore Blaserna, Roma 3 dicembre 1875, in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe .

<sup>246</sup> V., Lettera di Galluzzi al Ministro, 7 dicembre 1875, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 933, Galluzzi Giuseppe. Per testo di questa lettera, v., nt. 248.

<sup>247</sup> V., Lettera di Galluzzi al Ministro, 7 dicembre 1875, cfr. nt. 246.

<sup>248</sup> V., Lettera del ministro Bonghi al rettore Blaserna, Roma 3 dicembre 1875, cfr. nt. 245. Scrive Bonghi: "L'insegnamento delle istituzioni di Diritto Romano, e quello del Diritto Romano non possono esser fatti da una sola persona, poiché esigono ciascuno sei ore di lezioni per settimana. Perciò io non posso non provvedere alla



"poiché il Galluzzi dice di non potere assumere l'insegnamento delle istituzioni [di diritto romano] in quest'anno, vi provvederò altrimenti. Tanto più che pensatoci meglio mi par ragionevole di lasciar sussistere in Roma almeno per qualche anno l'insegnamento di Diritto Canonico"<sup>249</sup>.

È probabile, comunque, che il ministro abbia comunicato al rettore il nome di un romanista. Ciò, infatti, si può desumere dalla minuta di una lettera di Blaserna<sup>250</sup> che risponde al ministro con queste espressioni:

"La tua soluzione col Ronga"<sup>251</sup> "sarebbe eccellente per la nostra Università: Ma c'è di mezzo il Galluzzi, al quale ho fatto qualche domanda a nome tuo. Ci sarebbe una soluzione ed è questa, che tu inviti il Galluzzi a venire da Te, e gli dici che avresti un'altra combinazione, promettendogli, come è naturale, di mantenere il suo insegnamento di Diritto Canonico, per rassicurarlo"<sup>252</sup>.

Il ministro accoglie il suggerimento di Blaserna ed incontra Galluzzi col quale esaminano la questione valutando le soluzioni.

Galluzzi, in particolare è disposto ad accogliere ben volentieri e con gratitudine ogni proposta che gli viene fatta dal ministro, e di ciò informa Bonghi con una lettera nella quale riassume i termini della questione<sup>253</sup>.

---

cattedra di istituzioni, altrimenti che con un incaricato. E quanto al De Crescenzo preferisco di trovare qualunque altro modo di compensarlo all'infuori di cumulare sopra un solo due insegnamenti di cose di fondamentale importanza".

<sup>249</sup> Lettera del ministro Bonghi al rettore Blaserna, Roma 3 dicembre 1875, cit., (cfr. nt. 245).

<sup>250</sup> L'esistenza di questa proposta è desumibile da una lettera informale (inizia con l'espressione "carissimo amico") inviata dal rettore Blaserna al Ministro della P. I., (in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe). Questa lettera non presenta una data precisa essendo così formulata: "Università, sabato ore 4 1/2 pom". Da questa indicazione ma vi è un'annotazione manoscritta, riferibile al personale del ministero, con cui il documento viene messo agli atti, in cui si legge "5 dicembre".

<sup>251</sup> V., Lettera del rettore Blaserna al Ministro, cfr. nt. 244. Quasi certamente il rettore fa riferimento al romanista Giovanni Ronga.

<sup>252</sup> V., Lettera del Rettore dell'Università di Roma al Ministro (in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe). Nell'annotazione manoscritta, cui si è fatto cenno (v., nt. 250.) si legge: "fu risposto da S. E.; il Galluzzi fu invitato da me a presentarsi al ministro". Non segue una firma ma una sigla.

<sup>253</sup> V., Lettera di Galluzzi al Ministro, 7 dicembre 1875, cfr. nt. 241. In questa lettera Galluzzi scrive al ministro in questi termini: "Nel giorno due del corrente [mese di dicembre] l'Onorevole Sig.r Rettore della Università Romana mi chiamò per darmi comunicazione della proposta indirizzatami dalla Ecc.za V.a se avessi accettato di scambiare il titolo della cattedra dalle Istituzioni Canoniche coll'altra di Storia, od



Qualche giorno dopo il ministro scrive così al docente romano di Istituzioni canoniche: “Mi risolvo di lasciarla all’insegnamento del Diritto Canonico. Lo renderò in Roma obbligatorio per gli studenti, e lo assoggetterò all’esame annuale. Muterò il titolo alla sua cattedra nel modo convenuto a voce”<sup>254</sup>. A questa lettera faranno seguito il decreto reale di nomina<sup>255</sup> ed i provvedimenti relativi al mutamento di denominazione della materia<sup>256</sup>.

Da quanto esposto risulta in modo sufficientemente nitido che in Bonghi vi era una certa flessibilità nell’applicazione delle norme e che le ragioni da lui considerate al fine di conservare la cattedra di Diritto canonico nell’Università di Roma, allo stato degli atti consultabili<sup>257</sup>, sono solo in parte, forse minima, connesse a valutazioni concernenti la materia. Esse, quindi, risultano diverse da quelle con cui Messedaglia, durante il dibattito parlamentare svoltosi alla Camera nel maggio del

---

Istituzioni di Diritto Romano. Accettai ben volentieri la proposta. Mi corre perciò il dovere di ringraziarla, ed esprimerle la mia riconoscenza, dappoiché gentilmente si assunse l’incarico di sistemarmi. Sono adunque pronto ad eseguire i comandi della Ecc.za v.a o coll’assumere subito l’insegnamento della Storia, od Istituzioni di Diritto Romano, ovvero assumerlo nell’anno futuro, proseguendo in questo anno l’insegnamento delle Istituzioni di diritto Canonico, sia storicamente sia positivamente. Il Sig.r Rettore mi assicurò di proseguire il corso già incominciato. Ma se alla Ecc.za V.a piacesse che fin dal presente giorno impartissi l’insegnamento di Storia, od Istituzioni di diritto Romano, le dichiaro di essere disposto ad eseguire con ogni sollecitudine l’ordine del mio Superiore”.

<sup>254</sup> Lettera del Ministro Bonghi a Galluzzi, 10 dicembre 1875, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 933, Galluzzi Giuseppe.

<sup>255</sup> Col Decreto Reale 23 dicembre 1875 Galluzzi è nominato professore ordinario di Diritto Canonico nell’Università di Roma.

<sup>256</sup> È conservato un biglietto, di cui non si conosce né l’autore né la data, nel quale è scritto: “Si facciali Decreto per mutare il titolo della cattedra del Galluzzi in quello di Diritto Canonico ossia non più Istituzioni di diritto canonico”, in ACS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe.

Vi è, poi, una comunicazione, redatta a nome del ministro, diretta al Rettore dell’Università di Roma con la quale lo si invita ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni ministeriali. In essa, dopo aver fatto riferimento ad una nota del 21 dicembre 1875 che conterrebbe le ragioni che indussero il ministro a ritenere opportuna la conservazione nell’Ateneo romano dell’insegnamento di Diritto canonico come corso obbligatorio, è scritto: “Completando ora le disposizioni relative a siffatto insegnamento, il quale per la particolare importanza che ha non può essere limitato ad una esposizione in forma di Istituzioni, come lo fu fino ad ora, annuncio che nell’udienza del 23 dicembre ho sottoposto alla firma sovrana il Decreto che muta il titolo attuale della Cattedra del professore Galluzzi in quello di Diritto Canonico” (Nota ministeriale al Rettore della R. Università di Roma, 27 dicembre 1875, in A CS, Min. P. I., Personale, 1860-1880, b. 933, Galluzzi Giuseppe.)

<sup>257</sup> Al momento non è stato possibile reperire la nota cui Bonghi fa riferimento e prendere visione delle ragioni addotte dal ministro.



1876, giustifica il mantenimento dell'insegnamento canonistico dell'università romana<sup>258</sup>.

## **8 - La soppressione del corso di Diritto canonico nel dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati nel 1875 e nel 1876**

La normativa disposta su iniziativa del ministro Bonghi ha riguardato aspetti generali concernenti l'Università ed ha inciso sull'ordinamento didattico di alcune Facoltà. Non desta stupore, quindi, il fatto che subito dopo la promulgazione di queste norme nell'ottobre del 1875, tra le quali figurano i regolamenti per la Facoltà di Giurisprudenza<sup>259</sup> e per quella di Medicina, in Parlamento siano state proposte interpellanze<sup>260</sup> sulle quali la Camera dei Deputati inizia un dibattito dai toni critici, specialmente per l'impossibilità di esprimere un voto sui provvedimenti, in quanto Bonghi, malato, non è presenti in aula. Proprio quest'ultima circostanza è oggetto di discussione ed il presidente del Consiglio Minghetti propone di rinviare il dibattito con queste argomentazioni:

"il ritardo di pochi giorni (non voglio dire di settimane, perché spero che l'on. Bonghi non starà settimane in letto) non può impedire di ritornare su questa materia mediante un'interpellanza speciale. Essa può essere anche più adatta di una semplice raccomandazione che nei bilanci non avrebbe forse l'effetto che l'onorevole proponente desidera ..." <sup>261</sup>.

Minghetti mette in evidenza anche l'opportunità della presenza del Ministro durante la discussione parlamentare e specialmente al momento della votazione di una eventuale mozione<sup>262</sup>, e poi afferma che in ogni caso un'interpellanza non potrebbe impedire l'esecutività dei provvedimenti emanati<sup>263</sup>.

Quanto proposto dal presidente del Consiglio viene accolto ma il dibattito, di fatto, risulta avere uno slittamento lungo e non di pochi

---

<sup>258</sup> V., nt. 302.

<sup>259</sup> Si tratta del regolamento emanato col R. D. 2775/1875, più volte citato. Va ricordato che le disposizioni redatte su iniziativa del ministro Bonghi investono un ambito non limitato alla sola Facoltà di Giurisprudenza.

<sup>260</sup> V., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Sessione del 1874-1875, Discussioni, Tornate 22 e 23 novembre 1875, p. 4607 ss. In proposito, per qualche nota, v., **S. POLENGHI**, *La politica universitaria*, cit., p. 462.

<sup>261</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 22 novembre 1875, p. 4614.

<sup>262</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 22 novembre 1875, p. 4615.

<sup>263</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 22 novembre 1875, p. 4616.



giorni. Infatti a causa di questo rinvio i deputati hanno la possibilità di esprimere dettagliatamente il loro parere soltanto sei mesi dopo l'entrata in vigore della normativa e precisamente nelle tornate del 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 1876<sup>264</sup> durante la "discussione del bilancio definitivo del Ministero dell'Istruzione pubblica pel 1876"<sup>265</sup>.

Altro aspetto di cui si deve tenere conto è che la discussione alla Camera ha luogo dopo la caduta del governo ed il ministero della P. I. è passato dalla guida di Bonghi a quella di Michele Coppino.

Il dibattito si svolge avendo come oggetto specifico la legittimità delle norme emanate ed il loro contenuto.

In ordine a tali aspetti vi sono alcuni interventi apertamente critici, ma anche in questi, tenuto conto del fatto che si è giunti a metà dell'anno accademico, i deputati, in generale, non richiedono una immediata revoca dei regolamenti<sup>266</sup>. Ciò tuttavia non significa che nei discorsi vi sia un intento di acquiescenza.

Lasciando da parte la questione circa la legittimità delle norme emanate<sup>267</sup> con un esplicito richiamo alla L. 30 maggio 1875, n. 2513<sup>268</sup>, e anche implicitamente sul presupposto che il ministro ne avesse la competenza in base all' art. 4 della L. 31 luglio 1862, n. 719 (Legge Matteucci)<sup>269</sup> – tema rilevante ma il cui esame non appare strettamente necessario ai fini di questo scritto – è opportuno circoscrivere l'attenzione alle osservazioni concernenti il regolamento della Facoltà di

---

<sup>264</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1876, Discussioni*, pp. 774-908.

<sup>265</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Tornata 16 maggio 1876*, p. 757.

<sup>266</sup> V., in tal senso, le espressioni di Spantigati: "Io non domando alla Camera di mandare i regolamenti dell'onorevole Bonghi agli archivi: so bene e troppo che al disordine non si può fare correzione coll'anarchia. Noi siamo a tal punto dell'anno scolastico, che non si potrebbe decretare l'assoluta sospensione di questi regolamenti senza introdurre un dissesto nei nostri universitari insegnamenti" (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, 1876, p. 757).

<sup>267</sup> In proposito v. gli argomenti con cui l'on. Messedaglia sostiene la legittimità delle norme (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Tornata 18 maggio 1876*, p. 818) e quelli in senso opposto dell'on. Cairoli (v., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Tornata 17 maggio 1876*, p. 801 ss) e del ministro Coppino (v., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Tornata, 20 maggio 1876*, p. 900).

<sup>268</sup> In particolare questa legge – che estende l'obbligo della iscrizione ai corsi all'università di Napoli e contiene alcune disposizioni relative al sistema degli esami e delle tasse – nell'art. 3 stabilisce: "Il numero degli esami e quello dei componenti le commissioni esaminatrici sarà determinato con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore".

<sup>269</sup> L'art. 4 di questa legge dispone: "Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilisce, in conformità all'art. 55 della legge 13 novembre 1859, ed all'art. 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami in tutte le università governative".



Giurisprudenza, voluto dal ministro Bonghi, in cui è inclusa la soppressione dell'insegnamento autonomo di Diritto canonico e di quello di Filosofia del diritto.

Ciò premesso bisogna volgere lo sguardo a quella parte del dibattito che investe in modo specifico l'insegnamento del Diritto canonico, contenente alcuni interventi di apprezzamento del regolamento del 1875<sup>270</sup> ed altri di decisa disapprovazione<sup>271</sup>. Dei discorsi pronunciati è opportuno dare conto delle parti più significative e soprattutto delle motivazioni addotte dagli onorevoli Bonghi e Messedaglia, dalle quali si possono conoscere con maggiore chiarezza le ragioni poste a base della formazione dei provvedimenti ministeriali che in modo determinante hanno preparato la strada al regolamento col quale si è disposta la soppressione dell'insegnamento autonomo di Diritto canonico.

Il dibattito alla Camera dei deputati, giova ricordarlo, si è svolto a distanza di vari mesi dall'emanazione delle norme e ciò, insieme agli eventi politici nel frattempo intervenuti consente al deputato Pierantoni<sup>272</sup> di affermare che

"l'indugio, col quale l'esame dei regolamenti universitari fu recato all'ordine del giorno, e la caduta del Ministero Minghetti, di cui era parte l'on. Bonghi, hanno fortunatamente rimosso dalla questione dell'ordinamento degli studi universitari ogni questione di responsabilità politica e di lotta di parte"<sup>273</sup>.

---

<sup>270</sup> Tra gli interventi favorevoli, oltre quello di Bonghi (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornate 19 e 20 maggio 1876), v. quelli svolti dai deputati Umana (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 786 ss.) e Messedaglia (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio, p. 815 ss.).

<sup>271</sup> Tra gli interventi critici v. quelli dei deputati Spantigati (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 774 ss., e Tornata 19 maggio 1876, p. 866 ss.), Pierantoni (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 788 ss.) e quello di più "sfumato" di impronta critica, riguardo alla legittimità, del ministro Coppino (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 835 ss., e Tornata 20 maggio 1876, p. 896 ss.).

<sup>272</sup> Augusto Pierantoni (Chieti 1840 – 1911) Laureato in Giurisprudenza, professore di diritto internazionale e di diritto costituzionale nell'Università di Modena. Deputato dalla XII alla XV legislatura e senatore dal 25 novembre 1883.

<sup>273</sup> Pierantoni (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 788). Lo stesso deputato aggiunge che la questione al momento "si presenta alla Camera spoglia dell'interesse di parte, per cui talvolta le più nobili verità, i più nobili interessi del paese restano soffocati sotto la prevalenza del voto politico della maggioranza " in quanto, aggiunge: "Qui oggi non siamo a ricercare quale sia la responsabilità politica del Ministero caduto per la commessa violazione delle leggi; non dobbiamo propugnare un voto di biasimo e di sfiducia".



A sua volta il deputato Spantigati<sup>274</sup> inizia il discorso manifestando sorpresa per la soppressione dell'insegnamento di Diritto canonico da parte del ministro Bonghi<sup>275</sup>. Dalle sue parole che, comunque, non sembrano animate da un intento di ossequio verso la Chiesa Cattolica emerge che Spantigati prescinde dal distinguere tra norme di origine statuale e norme di origine confessionale e testualmente afferma:

“la breccia di Porta Pia ha ferito a morte il potere temporale dei Papi, ma non ha abolito il diritto canonico; anzi vi ha aggiunto un capitolo di più del quale ha pure la sua parte di paternità l'onorevole Bonghi; la legge delle *guarentigie*, la quale per buona fortuna in certi suoi articoli ci ha pure salvata molta parte dell'antico nostro diritto canonico”<sup>276</sup>. “Ma – prosegue Spantigati – le pretensioni sorvegliate già dal diritto canonico, ed i pericoli di queste pretensioni non sono cessati. Le falsificazioni di Isidoro e le manipolazioni di Graziano hanno toccato l'audacia somma della loro espressione nel Sillabo e nei decreti del Concilio Vaticano. Teniamo dunque asciutte le polveri”<sup>277</sup>.

Spantigati dopo aver fatto un cenno al sistema vigente in Germania<sup>278</sup> sostiene che l'innovazione introdotta dal regolamento Bonghi non appare adeguata in quanto con l'aver inserito nell'insegnamento di Storia del diritto, di durata annuale, la materia canonistica non vi può essere

“che un breve capitolo che rammenti la fonte esterna del diritto canonico; ma non sarà mai l'insegnamento del diritto canonico” che “dava la legislazione precedente, quello insegnamento a cui ha diritto la tradizione delle nostre Università italiane, e il bisogno dello Stato”<sup>279</sup>.

---

<sup>274</sup> Federico Spantigati (Alessandria 1831 - 1884), ha tenuto la cattedra di diritto internazionale nell'Università di Torino. Lasciata la cattedra si dedica alla professione forense. Deputato dalla X alla XV legislatura.

<sup>275</sup> Dice Spantigati: “la soppressione di quello insegnamento mi riusciva inaspettata da parte dell'onorevole Bonghi. L'onorevole Bonghi il quale fu così gagliardo contraddittore, in questa Assemblea, della soppressione delle Facoltà teologiche, doveva essere l'ultimo ministro il quale abolisse le cattedre di diritto canonico” (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 777).

<sup>276</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 777.

<sup>277</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 777.

<sup>278</sup> V., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 777. Spantigati fa notare che nell'università di Berlino vi sono “vi sono *sei* professori che dettano intorno al diritto ecclesiastico”.

<sup>279</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 16 maggio 1876, p. 778.



Anche il deputato Pierantoni esprime il suo dissenso riguardo a vari aspetti del regolamento Bonghi e precisamente ne sostiene l'illegittimità per aver leso diritti dei docenti<sup>280</sup> e "per aver abolito l'insegnamento del diritto canonico e reso non più obbligatorio l'insegnamento della filosofia del diritto"<sup>281</sup>.

Quanto all'inserimento della materia canonistica nel corso di Storia del diritto, Pierantoni testualmente afferma:

"il diritto canonico si può studiare come parte della storia del diritto, perché è un quadro compiuto e fedele delle istituzioni del medioevo e serve a fare conoscere la storia generale dell'umano incivilimento; ma conviene pur anco riconoscere che esso è del pari un diritto positivo, che s'intreccia nel sistema generale della legislazione italiana"<sup>282</sup>.

A suo parere il ministro Bonghi non doveva ignorare che "la materia beneficiaria e il patronato regio, conservato intatto nella legge delle guarentigie pontificali, sono parti ancora vitali del diritto canonico nella legislazione italiana"<sup>283</sup>. Proseguendo nel suo discorso Pierantoni sottolinea che

"la stessa istituzione del matrimonio civile rende ancora necessario lo studio della legislazione matrimoniale, poiché continue sono le contestazioni giudiziarie sopra lo stato di famiglia nascenti dai matrimoni contratti sotto l'impero del diritto canonico, alla soluzione delle quali occorre il lume scientifico della legislazione della Chiesa"<sup>284</sup>.

---

<sup>280</sup> V. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796. Secondo Pierantoni non giova "a scagionare il regolamento dalla accusa d'illegalità i precedenti del regolamento del compianto professore Matteucci" in quanto questi né "lese il diritto dei professori esistenti, né tolse loro alcuna parte dei loro insegnamenti".

<sup>281</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796. Aggiunge Pierantoni: "La Camera ha già un illustre precedente, il quale prova che non si possono abolire gli insegnamenti fondati per legge senza leggi di abrogazioni. Le Facoltà teologiche, che erano abolite nel fatto, furono soltanto abolite con una legge speciale, dopo una solenne discussione, che nei giorni andati fu ricordata con lode nella Camera elettiva degli Stati Generali dell'Olanda, ove il Ministero aveva proposta la stessa riforma, che per altro non trionfò in quella libera terra".

<sup>282</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>283</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>284</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.



Dopo aver ricordato che “non conviene dimenticare il grande servizio che il diritto canonico rese alla civiltà presente”<sup>285</sup> lo stesso deputato prosegue così:

“lo studio moderno del diritto canonico serve a farci conoscere le pretese esorbitanti dei nostri nemici, a farci tenere a freno le intemperanze della potestà clericale, per separare i limiti del diritto comune e della potestà civile dalle inviolate prerogative della libertà di fede e dei culti”<sup>286</sup>.

Pierantoni afferma, inoltre, che

“se le Università italiane dovessero bollare dottori sprovvisti dello studio del diritto canonico, come diritto positivo, la nostra fabbrica di dottori rimarrebbe di una lega molto inferiore a quella di tutte le altre fabbriche universitarie del mondo”<sup>287</sup>.

E conclude con queste parole:

“io domando che si dichiari incostituzionale l’abolizione della cattedra del diritto canonico fondata nelle leggi universitarie che regolano l’istruzione pubblica in Italia ed in tutti i regolamenti fatti in armonia delle leggi dagli stessi amici politici dell’onorevole Bonghi”<sup>288</sup>.

La legittimità e l’opportunità della normativa predisposta da Bonghi sono state illustrate ai parlamentari in modo particolare dallo stesso Bonghi<sup>289</sup> e da Messedaglia<sup>290</sup>. Va ricordato che proprio questi due deputati, nella qualità di membri del Consiglio Superiore, avevano ispirato e delineato i principi contenuti nella più volte citata circolare ministeriale del 9 novembre 1869, testo che ha inciso indiscutibilmente sulla questione dell’insegnamento di Diritto canonico e che ha posto le

---

<sup>285</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>286</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>287</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>288</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 796.

<sup>289</sup> V., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 19 maggio 1876, p. 841 ss, e Tornata 20 maggio 1876, p. 873 ss. Questi interventi si possono leggere in *Discorsi parlamentari di Ruggero Bonghi pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, vol. I, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1918, rispettivamente a p. 591 ss., e a p. 631 ss.

<sup>290</sup> V., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Sessione del 1876, Discussioni, p. *ivi*, Tornata 18 maggio 1876, pp. 815 e ss. Anche l’on. Umana (Sassari 1830 - Cagliari 1887) chirurgo e deputato dalla XI alla XIII legislatura, espone argomentazioni a sostegno della legittimità e dell’opportunità della normativa discussa *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, pp. 786 e ss.).



basi per la sua soppressione come corso autonomo. Giova ricordare, inoltre, che a questa conclusione era giunto Messedaglia, nel 1869, nel parere formulato per la riduzione a quattro anni del corso di laurea in Giurisprudenza<sup>291</sup>.

Queste stesso deputato, dopo aver esposto le argomentazioni a sostegno della legittimità delle norme emanate<sup>292</sup>, riguardo alla questione attinente al Diritto canonico e alla Filosofia del diritto, afferma che questi due corsi sono "scemati, ordinati differentemente, mutati dal posto in cui erano anteriori, sì; soppressi del tutto ed in modo che possa dirsi violata la legge, no"<sup>293</sup>. E in riferimento al Diritto canonico Messedaglia fa notare che esso "ha una lunga storia presso le nostre Facoltà di giurisprudenza. E il solo dato della lunghezza che vi prende questo corso, esprime l'importanza relativa che ha avuto nelle varie epoche"<sup>294</sup>.

Per chiarire meglio questa sua opinione – e cioè che il rilievo dell'insegnamento è collegato all'epoca storica in cui esso viene svolto – così si esprime:

"In Piemonte una volta durava quattro anni, se non m'inganno; poscia, se la memoria non mi falla, l'onorevole Lanza lo ridusse a due; e ce n'era abbastanza. Più tardi si venne ad un anno, e il corso completo finì a mutarsi in un corso di semplici istituzioni, che nel regolamento del 1865 si riducono a tre trattati (principalmente si dice, ma era una semplice precauzione verbale), che riguardavano che cosa? La potestà della Chiesa, il matrimonio, e la materia beneficiaria"<sup>295</sup>.

Messedaglia ricorda, inoltre, che in qualche caso, si giunse alla suddivisione della materia<sup>296</sup>. Soffermandosi, poi, sulle norme oggetto di discussione si esprime così:

---

<sup>291</sup> V., paragr. 4.b.

<sup>292</sup> In particolare Messedaglia, dopo aver esposto alcuni principi della legge Casati (L. 3725/1859) si sofferma sull'art. 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719, indicata come legge Matteucci, e ricordatone il testo (riportato in nt. 269) "fa osservare che tale norma non è stata abrogata (v., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 818).

<sup>293</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 818. Messedaglia qui allude chiaramente, come del resto emerge dalla prosecuzione del suo discorso, al fatto che parte del diritto canonico è stata inserita nel corso di Storia del diritto.

<sup>294</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 818.

<sup>295</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 818.

<sup>296</sup> Messedaglia dice testualmente: "Che anzi a qualche Università, scarsa di personale, quando mancava l'insegnante di diritto canonico, colla difficoltà di aprire un concorso, si ricorse ad un espediente, e si disse: la potestà della Chiesa è materia



“Finalmente viene il regolamento Bonghi e dice: il diritto canonico non ha più che un’importanza storica; sarà compreso nel corso di storia del diritto, vale a dire, compreso nel corso di storia in qualità di corso obbligatorio, compreso a questo titolo nel quadro fisso degli insegnamenti di tale qualità”<sup>297</sup>.

E giustifica questa trasformazione ponendo in luce come nel corso degli anni questo insegnamento si sia ridotto “via via di durata ed importanza”<sup>298</sup> e che “la colpa” di ciò “non è mica tutta dei regolamenti e dei loro arbitrii dirimpetto alle leggi o alla scienza”<sup>299</sup>; ma “la colpa è della materia, la quale è diventata storica essa medesima”<sup>300</sup>.

Per mettere in evidenza quanto, a suo giudizio, si sia ridotta la rilevanza del diritto canonico nell’ordinamento dello Stato, Messedaglia si richiama ai tre trattati, che costituivano il corso in base al regolamento del 1865, ponendo e dando risposta ad alcuni interrogativi e così si esprime:

“1° Potestà della Chiesa. Ce n’è diritto canonico vigente? No: l’abbiamo abolito, abbiamo stracciato il volume del diritto pubblico canonico. La legge delle guarentigie è parte del nostro proprio diritto pubblico; 2° Matrimonio. Abbiamo il matrimonio civile, ma di diritto canonico vigente ce n’è oggi per questo capo? No, non ce n’è. 3° Materia beneficiaria. Ce n’è ancora, ma si

---

costituzionale, la insegni il professore di diritto costituzionale: il matrimonio, se ne occupi il professore di Codice Civile; i benefici, si attribuiscono al professore di diritto amministrativo. Non intendo dire che quest’ultima materia fosse bene attribuita; accenno solo all’espediente” (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, pp. 818-819).

<sup>297</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819.

<sup>298</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819. Messedaglia aggiunge: “Il diritto canonico era una materia principalissima d’insegnamento; si compieva in 4 anni in molte Università; lo abbiamo trovato in quattro anni anche qui a Roma nel 1870; si compieva in un solo anno solo in qualche Università che risentivasi dello spirito Giuseppino, come quella in cui ebbi l’onore di essere laureato io medesimo dottore in ambo le leggi”.

Circa la rilevanza da attribuire alle singole materie in conseguenza di mutate esigenze l’on. Umana afferma: “Certe cattedre che gli antichi dovevano giustamente tenere unite, ora è mestieri disgiungerle; mentre altre che separate erano dianzi, lo stato odierno della scienza esige siano ad una sola ridotte. Nessun regolamento potrebbe in questa materia segnare norme fisse. La misura giudicata opportunissima oggi, può riconoscersi sconveniente domani” (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 17 maggio 1876, p. 787).

<sup>299</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819.

<sup>300</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819.



attende e ci è stata nuovamente promessa la legge sulla proprietà ecclesiastica; e allora saremo presso al termine anche qui”<sup>301</sup>.

Quanto all’obiezione circa l’esistenza di questioni collegate ai rapporti sorti sulla base di norme canoniche fa osservare che queste man mano sono destinate ad esaurirsi<sup>302</sup>. Poi, ricordando come il diritto canonico abbia avuto una “grande importanza in tutta la storia giuridica”<sup>303</sup>. Messedaglia sostiene che esso al momento ha “importanza storica, e non di diritto attuale statuyente” e che questo è “precisamente il punto di vista preso dall’onorevole Bonghi”<sup>304</sup>.

Infine, in merito ai rilievi circa lo spazio ridotto che potrà essere riservato al diritto canonico all’interno dell’insegnamento di Storia del diritto Messedaglia fa notare che nel regolamento Bonghi quest’ultima materia “è già trattata alquanto meglio, e con più di generosità che non fosse nel regolamento anteriore quello del 1865”<sup>305</sup> e che “nulla toglie, ed anzi è conforme alle disposizioni dei nuovi regolamenti” un ampliamento delle ore di Storia del diritto ed “allora rimarrebbe un po’ più di largo anche pel diritto canonico”<sup>306</sup>.

Bonghi, così come aveva richiesto, prende la parola dopo aver ascoltato le obiezioni al suo operato in qualità di ministro ed inizia il

---

<sup>301</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819.

<sup>302</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 819. Secondo Messedaglia le osservazioni su questo tema svolte da Pierantoni non hanno fondamento. “Certamente, - egli dice - le leggi non hanno effetto retroattivo; tutti gli atti compiuti sotto la legislazione canonica si devono regolare con quella. Ma gli affari di questa specie, da regolarsi ancora colla ragione canonica, sono poi egualmente numerosi dappertutto, e non scemano sempre via via? Oh! A Roma sì che sono ancora numerosi. Ci si va per istralcio, ma non si avrà sì presto finito. Occorre tempo. Ed è per questo che l’onorevole Bonghi ha mantenuto alla facoltà di Roma la cattedra di diritto canonico. Ma perché a Roma sì, e altrove no? All’on. Pierantoni questo è sembrato un arbitrio, non so se un’offesa all’eguaglianza giuridica delle Università del regno. La ragione l’ho detta, e mi limito ad essa. Le condizioni non sono identiche dappertutto. Qui il diritto canonico è la legislazione imperante di ieri, e non vi è nulla nella legge che inter dica qui, a Roma, che la *misura* di un dato insegnamento, per circostanze speciali di un certo luogo, possa esservi maggiore che in altri. Si va anche qui per istralcio, ma l’importanza del diritto canonico è abbastanza grande, perché giovi di mantenerlo nel quadro fisso dell’insegnamento universitario”.

Non ci si può esimere dal notare che queste motivazioni, addotte da Messedaglia, appaiono diverse e lontane dalle effettive ragioni, non coincidendo con quelle che emergono dalla carte archivistiche concernenti la permanenza di Galluzzi nella cattedra romana di Diritto canonico (v., paragr. 7).

<sup>303</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 820.

<sup>304</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 820.

<sup>305</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 820.

<sup>306</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 18 maggio 1876, p. 821.



suo discorso nella Tornata del 19 maggio durante la quale illustra i motivi che lo hanno indotto ad emanare la discussa normativa. Il 20 maggio Bonghi completa l'esposizione di carattere generale e tratta delle questioni attinenti a singole Facoltà e, tra queste, della soppressione dell'insegnamento autonomo di Diritto canonico e di quello di Filosofia del diritto. In ordine a questi due corsi egli afferma che non devono essere considerati soppressi tutti gli insegnamenti che non sono obbligatori in quanto se quelli che sono tali si considerano inesistenti "è evidente che gl'insegnamenti di ciascuna Facoltà non possono rimanere che pochi; non potendo gli insegnamenti obbligatori trascendere un numero molto circoscritto"<sup>307</sup>. Rispondendo a Spantigati dice che se si coglie la distinzione tra insegnamento soppresso ed insegnamento libero ci si avvede che egli non ha "soppresso né il diritto canonico né la filosofia del diritto"<sup>308</sup> in quanto ha lasciato agli studenti di apprendere "la dottrina canonica e la dottrina filosofica del diritto là dove era possibile che queste dottrine s'insegnassero"<sup>309</sup>. Chiude questo suo pensiero, circa il testo da lui predisposto, dicendo: "solamente non ho voluto che queste due discipline continuassero ad essere materia di esame e che lo studente dovesse dare saggio d'averle specialmente imparate per conseguire il grado"<sup>310</sup>.

In ordine al Diritto canonico Bonghi si sofferma in particolare sulla normativa anteriore al regolamento da lui voluto e sui provvedimenti adottati da coloro che lo hanno preceduto alla guida del ministero. In modo specifico si richiama agli atti del ministro Correnti<sup>311</sup>. Inoltre, ritiene opportuno ricordare la situazione che gli si è presentata dinanzi e cioè che nelle università "non si provvedeva più alle vacanze delle cattedre di istituzioni di diritto canonico"<sup>312</sup> e che in queste circostanze egli non avrebbe potuto rendere obbligatorio lo

---

<sup>307</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 881, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 643.

<sup>308</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 881, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 644. In realtà, come si è già riportato, Bonghi, rispondendo a Buccellati (v., paragr. 6), aveva scritto in relazione all'insegnamento di Diritto canonico che esso era "definitivamente soppresso".

<sup>309</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 881, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 644.

<sup>310</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 881, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 644.

<sup>311</sup> In merito a tali atti, v., paragr. 4c.

<sup>312</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 645. Bonghi ricorda che il docente "già mancava in dieci Università, Cagliari, Genova, Macerata, Modena, Palermo, Pavia, Parma, Sassari, Siena e Ferrara".



studio del diritto canonico. A suo parere non era possibile imporre l'obbligatorietà dell'insegnamento – anche a prescindere dalla sua opinione circa la necessità o l'utilità del corso di Diritto canonico– in considerazione della mancanza di docenti e di “denaro” per le retribuzioni<sup>313</sup>. Allo stesso tempo Bonghi afferma testualmente:

“io non credo davvero che oggi la materia del diritto canonico debba essere trattata in tutte quante le Facoltà giuridiche italiane, che sono venti. Perché bisogna ben avere in mente che ogniquale volta si parla di un insegnamento, si parla di venti cattedre, non di una sola, soprattutto quando si vuole che l'insegnamento sia obbligatorio”<sup>314</sup>.

Fa notare, inoltre, che le circostanze che in Germania giustificano lo studio del diritto canonico<sup>315</sup> non trovano riscontro in Italia. E sottolinea altresì che

“quando il diritto laico avrà occupato il campo delle relazioni giuridiche e sociali in Germania quanto ha già fatto in Italia, quando la trasformazione dello Stato rimpetto alla Chiesa sarà in Germania progredita così oltre come presso di noi, il diritto canonico prenderà anche là quell'aspetto meramente storico, che ha qui ora agli occhi dei più competenti, e per cui nel regolamento del 1875 ne è stato affidato l'insegnamento al professore di storia del diritto, anziché dividerlo, come s'era fatto sinora, tra i professori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto costituzionale”<sup>316</sup>.

Bonghi prosegue con queste parole:

“Io suppongo che lo sviluppo dei due paesi in questa parte deve essere lo stesso; ma potrebbe succedere benissimo che rimanessero diversi; ed allora anche l'insegnamento del diritto canonico continuerebbe ad avere diversa importanza in Germania che presso di noi. Del resto, io dubito molto che parecchi si facciano

---

<sup>313</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 645.

<sup>314</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 645-646.

<sup>315</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 646. Dice Bonghi che in Germania “il diritto canonico protestante e cattolico è ancora alla base di tutta quanta l'organizzazione della Chiesa germanica, la quale è in tutt'altre relazioni collo Stato da quella in cui la Chiesa è si manterrà in Italia”.

<sup>316</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 646.



un'idea dell'utilità dell'insegnamento del diritto canonico molto diversa da quella vera, e affatto illusoria. S'immaginano di potere trovare nello studio di quello i fondamenti e i motivi delle dottrine affatto opposte alle sue, che noi abbiamo fatto prevalere nella materia delle relazioni dello Stato colla Chiesa e nella matrimoniale e che intendiamo introdurre nella beneficiaria. Ebbene, rinunciamo a queste speranze. Fra le idee nostre e quelle del diritto canonico non v'ha simiglianza di sorta; e noi non possiamo edificare nulla su una base che abbiamo distrutta"<sup>317</sup>.

Bonghi conclude sua replica alle osservazioni relativa al corso di Diritto canonico dicendo di essersi "conformato al parere pronunciato dal Consiglio Superiore, sino dal 1868, che il diritto non dovesse essere mantenuto come insegnamento obbligatorio nelle Facoltà di diritto"; e che del resto se avesse avuto un convincimento diverso non avrebbe potuto "ritrovare i professori adatti a dare questo insegnamento in tutte le venti Facoltà"<sup>318</sup>.

Prima della chiusura della Tornata il ministro Coppino interviene in merito a quanto emerso nel dibattito. Nel considerare sotto il profilo generale le norme oggetto di discussione premette che come "collaboratore in parte, per questi regolamenti, coll'onorevole Bonghi" non può "sorgere a pronunziare parole di larga condanna contro i medesimi senza condannare insieme parecchi dei principi" nei quali crede<sup>319</sup>. Prosegue, poi, esprimendosi così:

"sono sicuro che allorquando io dico all'onorevole Bonghi: in questa parte mi pare che voi abbiate fuorviato o esagerato, l'onorevole Bonghi si saprà difendere, ma dovrà riconoscere nelle mie parole una dimostrazione di quella stima che, avversario per lunghissimo tempo nel campo politico, ho sempre nutrita per lui; e seguirà a riconoscervi una dimostrazione di quell'amicizia, che è antica fra noi"<sup>320</sup>.

Contrariamente all'opinione di Bonghi, in merito alla legittimità dei regolamenti, Coppino non considera in vigore l'art. 4 della legge Matteucci ed esprime questo concetto dicendo che "il prolungare la vitalità di questo articolo 4 non sia giusto" e "non sia legale"<sup>321</sup>.

---

<sup>317</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., pp. 646-647.

<sup>318</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 882, e **R. BONGHI**, *Discorsi*, cit., p. 647.

<sup>319</sup> Coppino, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 896.

<sup>320</sup> Coppino, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 896.

<sup>321</sup> Coppino, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 900.



Chiarisce, inoltre, che il metodo seguito nella sua attività di ministro è quello di sentire le università<sup>322</sup> e non si esime dal mettere in evidenza che finora "pochissime università" gli hanno risposto e "pochissime Facoltà hanno espresso il loro giudizio". In sostanza, Coppino lascia intendere che non ha ancora trovato l'aiuto richiesto<sup>323</sup>.

Agli insegnamenti "soppressi" della Facoltà di Giurisprudenza, prendendo spunto dall'intervento di Spantigati, il ministro dedica un breve cenno con queste parole:

"né solo esso è a lagnarsi che oramai si possa considerare il diritto canonico soltanto nel suo processo storico, e soffra nei suoi angusti confini di diritto umano, nobilissima parte di ogni ragione civile, e cessi la filosofia del diritto di considerare la legislazione da un punto più elevato e più comprensivo che quello dei singoli professori"<sup>324</sup>.

Coppino conclude il suo discorso riassumendolo così:

"dico che quanto ai regolamenti dell'onorevole Bonghi io penso essere debito mio di vedere, allorquando le Facoltà mi abbiano dato i loro avvisi, quali siano le parti che vogliono essere corrette"<sup>325</sup>.

Il dibattito si chiude prendendo atto delle dichiarazioni del ministro e quindi approvando le sue linee di azione<sup>326</sup>.

A conclusione di questa rassegna degli aspetti più significativi della discussione alla Camera si può notare che in alcuni discorsi si sente l'influsso delle vicende politiche, relative ai rapporti tra lo Stato e Chiesa, e sono presenti i toni ed in qualche caso anche gli argomenti

---

<sup>322</sup> Coppino disapprova anche il metodo seguito da Bonghi dicendo: "Il mio predecessore partendo da quella piccola facoltà di regolare il numero degli esami, ha regolato tutta quanta la materia universitaria; a tutte quante le Facoltà ha determinato gli insegnamenti; e da ciò apparisce che ci vorrebbe mente molto più larga, molta più capacità e dottrina che non possa avere un uomo per misurare quanta giustezza, quanta verità ci sia in tante e così varie prescrizioni" (Coppino, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 897).

<sup>323</sup> V., Coppino, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 897.

<sup>324</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 903. Aggiunge inoltre: "l'onorevole Bonghi aveva già sentito levarsi d'intorno a sé e da uno dei suoi stessi colleghi critiche di questa fatta, ed era stato avvertito che la designazione degli insegnamenti si opponeva persino a quella che leggi speciali avevano determinato".

<sup>325</sup> *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 905.

<sup>326</sup> V., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 908.



caratteristici di quell'epoca, ed utilizzati da Padelletti nella sua prolusione romana.

Infine va sottolineato che gli interventi di Messedaglia e di Bonghi vanno letti tenendo conto dell'esposizione condotta in queste pagine relativamente ai provvedimenti ministeriali e ai suggerimenti dati dal Consiglio Superiore in ordine ai quali Bonghi e Messedaglia hanno influito ampiamente, come emerge da quanto riportato sulle pronunce dello stesso Consiglio Superiore.

## 9 - Decreti e provvedimenti del ministro Coppino

Alla luce di quanto fin qui esposto è opportuno soffermarsi sull'attività ministeriale di Coppino. Bisogna ricordare che dopo essere stato ministro della P. I. nel 1867, egli lo è di nuovo dal 25 marzo 1876, immediatamente dopo Bonghi<sup>327</sup>. Con tutta probabilità Coppino, che pure all'interno del Consiglio Superiore aveva condiviso l'indirizzo che, in esso, si era venuto concretizzando<sup>328</sup> – infatti ha partecipato tra le altre alla citata riunione del 1 dicembre 1874 e dai verbali non emergono indicazioni di un suo dissenso<sup>329</sup> – nutre qualche perplessità sul disegno di riforma “generale” dell'università auspicato da Bonghi<sup>330</sup> e sulle norme relative all'ordinamento del corso di laurea in Giurisprudenza. Di conseguenza, forse anche alla luce del dibattito parlamentare del maggio del 1876<sup>331</sup>, Coppino decide di intervenire per apportare qualche modifica ed a questo scopo avvia i necessari lavori.

Vengono, quindi, istituite commissioni speciali per lo studio dei regolamenti delle singole facoltà ed una di queste si occupa dell'ordine degli studi della Facoltà di Giurisprudenza<sup>332</sup>. Tale commissione, tra i

---

<sup>327</sup> Michele Coppino lascerà questo ministero il 24 marzo 1878.

<sup>328</sup> Ciò traspare anche indirettamente dall'intervento di Coppino alla Camera, v., *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 896.

<sup>329</sup> V., Cons. Sup., Verbale 1 dicembre 1874, cfr. nt. 201, p. 2899 ss.

<sup>330</sup> V. il discorso di Coppino alla Camera, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Tornata 20 maggio 1876, p. 896 ss.

<sup>331</sup> V., *supra*, paragr. 8.

<sup>332</sup> Questa commissione (Roma 28 luglio 1876) è presieduta da Cesare Correnti (su Correnti v., nt. 170) e relatore è Francesco Schupfer (Chioggia, 1833 – Roma 1925). Professore di Storia del diritto nell'Università di Roma. Senatore dal novembre 1898. Tra il 1889 e il 1906 è stato in vari periodi membro del Consiglio Superiore della P. I.).

Quanto agli altri componenti: F. Bianchi, L. Maurizi e G. Piroli è probabile che si tratti di Francesco Bianchi (Piacenza 1827 1908) che entra a far parte del Consiglio Superiore della P. I. nel 1891 e nel novembre del 1892 è nominato senatore; di Luigi Maurizi (Bologna, Macerata 1836 – Roma 1897), Ordinario di Diritto commerciale a Roma, e rettore della stessa università, membro del Cons. Sup. P.I. di proposta



vari argomenti, discute a lungo intorno “alla parte che andrebbe attribuita al diritto ecclesiastico”<sup>333</sup>. La Relazione che è stata elaborata afferma che al “lato storico del diritto ecclesiastico ha provveduto sempre e provvederà anche in avvenire il professore di Storia del diritto, anche senza bisogno che lo si esprima”<sup>334</sup>. Più articolate appaiono le osservazioni della Commissione riguardo al “lato pratico” che, “a torto” secondo la Relazione “è stato completamente trasandato dal nuovo regolamento”<sup>335</sup>, cioè da quello dell'11 ottobre predisposto da Bonghi. Infatti

“i nuovi rapporti tra Stato e Chiesa creati specialmente dalla legge delle Guarentigie danno luogo ad una serie di questioni circa gli effetti civili degli atti emanati dalla potestà ecclesiastica a sciogliere le quali importa conoscere il vincolo giuridico che passa tra le leggi dello Stato e la disciplina della Chiesa”<sup>336</sup>.

In considerazione di ciò, la Commissione fa notare che “per tali riguardi si può dire che le leggi della Chiesa abbiano ancora l'importanza di un diritto vigente”<sup>337</sup> e aggiunge che essa “lo vorrebbe riconosciuto come tale; ma pur riconoscendone l'importanza pratica si è guardata dall'esasperare”<sup>338</sup>. La relazione della Commissione prosegue con queste parole:

“le parti che hanno questa importanza non sono molte. Sono le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, il diritto matrimoniale e il diritto beneficiario. Sono quelle stesse materie a cui l'insegnamento del diritto ecclesiastico era stato ridotto, prima ancora del nuovo Regolamento dalle circolari del 9 novembre 1869 e 11 novembre 1870”<sup>339</sup>.

Alla luce di queste considerazioni “la Commissione è d'avviso che solo queste parti debbano venire mantenute come studio

---

ministeriale dal 1 giugno 1894 fino alla morte (note biografiche su Maurizi in **G. FERRI**, Maurizi, Luigi, in *DBI*, vol. 72, Roma, 2009, pp. 372-373; di Giuseppe Piroli (Bussetto, Parma, 1815 – Roma 1890), membro straordinario del Cons. Sup. P. I. dall'ottobre 1865 al dicembre 1866, consigliere di Stato, deputato dalla VII alla XII legislatura e senatore dal novembre 1884.

<sup>333</sup> *Relazione della Commissione speciale incaricata dello studio del Regolamento della facoltà di giurisprudenza*, in Min. P. I., *Bollettino ufficiale*, 1876, p. 882.

<sup>334</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>335</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>336</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>337</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>338</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>339</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.



obbligatorio, e propone di distribuirle tra i corsi affini, come lo erano state anche per l'addietro"<sup>340</sup> ed aggiunge che alla scienza canonistica "in tutta la sua estensione si potrà provvedere con un corso libero"<sup>341</sup>.

Già in questa fase, quindi, prende consistenza un orientamento che si discosta dal parere del 1874 del Consiglio Superiore e dalle norme redatte da Bonghi allora in vigore per la Facoltà di Giurisprudenza. Della questione relativa ai regolamenti delle Facoltà, poi, viene investito il Consiglio Superiore che si riunisce nei primi giorni di settembre del 1876 per discutere dell'ordine degli studi nelle università<sup>342</sup>. Questa iniziativa suscita per vari motivi il rammarico del consigliere Bonghi che, a meno di un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti da lui predisposti, vede cominciare il procedimento per la loro revisione. Lo stesso Bonghi, allorché gli giunge la convocazione per la riunione del Consiglio Superiore che deve trattare della modifica dei predetti regolamenti ha una vivace reazione che viene esternata in una lettera inviata al vicepresidente del Consiglio Superiore Mamiani<sup>343</sup>. In questo ampio scritto sottolinea, tra l'altro, che i regolamenti emanati nel 1875 non sono stati "un'opera precipitata o poco conveniente"<sup>344</sup>. Bonghi in particolare è critico sull'introduzione di modifiche e sul fatto di non essere stato direttamente sentito "dal Presidente della Commissione generale, quantunque" scrive testualmente "l'avessi più volte pregato di chiamarmi nel seno di questa, ed egli me l'avesse promesso"<sup>345</sup>.

In apertura della riunione del 3 settembre 1876 il vicepresidente dà lettura della lettera di Bonghi nella quale questo consigliere spiega le ragioni che lo inducono a non partecipare alle riunioni "e discorre intorno a vari punti de' Regolamenti Universitari e delle varie modificazioni che in essi si sta per introdurre"<sup>346</sup>. A sua volta il ministro Coppino "dichiara di aver partecipato già al Consigliere Bonghi le

---

<sup>340</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>341</sup> *Relazione della Commissione speciale*, cfr. nt. 332, p. 882.

<sup>342</sup> La riunione è presieduta dal Ministro e sono presenti il Vicepresidente Mamiani ed i Consiglieri Bertoldi, Prati, Villari, Spaventa, Messedaglia, Cantoni, Amari, Maggiorani, Giorgini, Cannizzaro, De Sanctis, Luzzatti, Tommasi-Crudeli, Berto e Burrelli. (v., Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1876, vol. II, p. 1213).

<sup>343</sup> V. Lettera del Consigliere Bonghi al Conte Mamiani, Allegata come Doc.to A al Verbale 13 settembre 1876 del Consiglio Superiore, in MPI, CSPI, *Processi verbali*, 1876, vol. II, p. 1225 ss.

<sup>344</sup> Lettera del Consigliere Bonghi al Conte Mamiani, cfr. nt. 343, p. 1226.

<sup>345</sup> Lettera del Consigliere Bonghi al Conte Mamiani, cfr. nt. 343, p. 1230.

<sup>346</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, in MPI, CSPI, *Processi Verbali*, 1876, vol. II, p. 1213.



ragioni dei mutamenti che propone"<sup>347</sup> e fa notare che "le osservazioni di lui potranno essere tenute presenti nel corso della discussione"<sup>348</sup>. Chiuso questo incidente Coppino si scusa col Consiglio per averlo convocato "prima del tempo per l'urgenza di questi affari" e per il fatto che "le adunanze dovranno essere più numerose del solito"<sup>349</sup>. Contemporaneamente il Ministro "raccomanda al Consiglio di compiere con sollecitudine la disamina dei regolamenti universitari e di quelli sui licei e ginnasi, sui quali si fece a chiedere il suo parere"<sup>350</sup>.

Coppino propone, inoltre, che "ogni regolamento sia esaminato da una speciale commissione, la quale nelle seguenti tornate riferirà al Consiglio le sue osservazioni" affinché la "discussione proceda più ordinata e sollecita"<sup>351</sup>. Per la Facoltà di Giurisprudenza viene costituita una commissione formata dai consiglieri Giorgini, Messedaglia e Luzzatti<sup>352</sup>.

I verbali del Consiglio, relativamente al dibattito sul regolamento dell'Università e di quelli delle Facoltà, sono assai concisi e non forniscono alcuna indicazione circa le ragioni che hanno condotto alla loro approvazione<sup>353</sup>. Ed in merito a quello concernente la Facoltà di giuridica ci si limita a verbalizzare che esso è approvato<sup>354</sup>.

Nell'ottobre del 1876 viene emanato il nuovo regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza<sup>355</sup> col quale il ministro Coppino apporta mutamenti riguardanti l'ordine degli studi giuridici e la lista delle materie includendo in essa anche un corso autonomo di Diritto canonico<sup>356</sup>.

Alla enunciazione degli insegnamenti segue la precisazione che quelli elencati sono obbligatori<sup>357</sup> e Diritto canonico è compreso tra le materie di esame<sup>358</sup>.

---

<sup>347</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1213.

<sup>348</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1213.

<sup>349</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1213.

<sup>350</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1213.

<sup>351</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1214.

<sup>352</sup> Cons. Sup., Verbale del 3 settembre 1876, cfr. nt. 345, p. 1214.

<sup>353</sup> Ciò emerge in modo palese da quanto è scritto riguardo al regolamento generale: "Si riprende la discussione interrotta ieri intorno al Regolamento Generale delle Università. Il Consiglio propone poche e lievi modificazioni qua e là nei vari articoli. Alfine approva l'intero progetto, votando per alzata e seduta" (Cons. Sup., Verbale del 5 settembre 1876, in CSPI, *Processi Verbali*, 1876, vol. II, p. 1293).

<sup>354</sup> Cfr., Cons. Sup., Verbale del 5 settembre 1876, cfr. nt. 352, p. 1321.

<sup>355</sup> V., R. D. 8 ottobre 1876, n. 3434.

<sup>356</sup> V., R. D. 8 ottobre 1876, n. 3434, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 3, co. 1.

<sup>357</sup> V., Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 3 co. 2.

<sup>358</sup> La norma esclude dall'obbligo di esame solo "gli insegnamenti d'introduzione, statistica e medicina legale"



Quanto al contenuto dell'insegnamento di Diritto canonico va segnalato che il regolamento stabilisce che nel corso "si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno"<sup>359</sup>.

Bisogna aggiungere, in riferimento all'esame di laurea, che il regolamento lo prevede articolato oltre che nella dissertazione su un argomento a scelta dello studente "tratto dalle discipline d'esame"<sup>360</sup> - e, quindi, non è escluso un tema canonistico - e in due prove orali, in una delle quali, tra le altre materie figura il diritto canonico<sup>361</sup>.

Come si sia giunti a questa rivalutazione del corso di Diritto canonico non è chiaro ed un po' sorprende se si tiene conto degli orientamenti costantemente manifestati nel corso degli anni dai consiglieri Messedaglia, Giorgini e Luzzatti.

Da quanto esposto appare chiaro che Coppino con le norme emanate non ha disciplinato lo stato di transizione successivo al parere del Consiglio Superiore del 1874, come autorevolmente è stato sostenuto<sup>362</sup>, ma ha innovato rispetto a quanto stabilito dal regolamento Bonghi, discostandosi anche dalle indicazioni contenute nella citata Relazione della Commissione ministeriale.

La presenza del Diritto canonico tra gli insegnamenti obbligatori e la contemporanea situazione che si è creata nelle Facoltà giuridiche, in conseguenza del disegno ministeriale che aveva condotto alla esclusione di questa materia dal novero di quelle per le quali è previsto un corso autonomo, pongono il problema del suo effettivo svolgimento.

Infatti per effetto del regolamento Bonghi, in assenza della cattedra, resta precluso alle Facoltà il conferimento di incarichi nella materia, come emerge in modo chiaro dalla risposta data dal Ministro ad una istanza del prof. Gozani dell'università di Pisa su cui, poco oltre, si fermerà l'attenzione

Il regolamento Coppino si fa carico di questa situazione e, quindi, anch'esso prevede il ricorso al sistema della ripartizione sancisce che "dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico" e che "la materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole

---

<sup>359</sup> Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 4, co. 4.

<sup>360</sup> Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 10.

<sup>361</sup> V., Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 10.

<sup>362</sup> V., G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico*, cit., p. 22.



materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi"<sup>363</sup>. Si stabilisce, inoltre, che "nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa"<sup>364</sup>.

Da ciò risulta evidente il rilievo, sotto il profilo del sistema dei principi, che riveste il regolamento Coppino riguardo all'insegnamento del diritto canonico. Infatti pur con tutti i limiti in esso riscontrabili deve essere sottolineato che questa materia – il Diritto canonico – è collocata nuovamente tra quelle obbligatorie della Facoltà giuridica, e ciò ha prodotto alcuni effetti. Innanzi tutto sotto il profilo del contenuto l'insegnamento ritorna ad essere un corso di diritto positivo piuttosto che storico e ciò, teoricamente, anche nei casi in cui trova applicazione la ripartizione della materia. Inoltre, in base alla norma introdotta, l'insegnamento di Diritto canonico resta, indiscutibilmente, a pieno titolo nelle Facoltà in cui la cattedra esiste ancora ricoperta da un titolare, ed infine l'inserimento di questa materia tra quelle obbligatorie, pur con le precisazioni evidenziate, fa sì che si apra la strada al conferimento di incarichi, anche se nell'immediato non vengono banditi concorsi.

È in questo quadro che, dopo l'entrata in vigore del regolamento del 1876 alcune Facoltà giuridiche presentano al Ministro richieste per la nomina di docenti nelle materie ecclesiasticistiche, talvolta soltanto per corsi liberi.

Tra queste istanze – comunque non è indispensabile soffermarsi sulle vicende di ogni singola Facoltà – qualcuna è vista con favore dal Ministero che la accoglie come nel caso di Castagnola che ottiene l'incarico di Diritto canonico, nell'Università di Genova, a partire dal 1877.

In altre circostanze il Ministro non accoglie la richiesta presentata. Così, ad esempio, in riferimento a quella avanzata da Gozani dell'Università di Pisa<sup>365</sup>. In tale occasione il Ministro, nel

---

<sup>363</sup> Reg. Facoltà di Giurisprudenza, art. 4, co. 5. Questa stessa ripartizione è indice della rilevanza riconosciuta al diritto canonico nella formazione del giurista anche riguardo alla normativa matrimoniale proprio nel momento in cui lo Stato italiano non riconosce effetti civili al matrimonio celebrato col rito canonico.

<sup>364</sup> Reg. Facoltà di Giurisprudenza, art. 4, co. 5.

<sup>365</sup> In relazione a questa istanza va posto in evidenza che la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, nella seduta del 15 novembre 1877, "trattando dell'insegnamento del diritto canonico, dichiarato materia di esame dai nuovi Regolamenti, delibera di appoggiare presso il Ministro della Pubblica Istruzione la dimanda del professor Gozani di tenere in qualità di Professore titolare all'insegnamento del diritto canonico", e "incarica il Preside di far conoscere a chi si spetta una tale deliberazione per ottenere l'effetto nel più breve tempo possibile" (v.,



pronunciarsi, ritiene opportuno fornire un'interpretazione della normativa vigente, ed in questo senso precisa che "il nuovo regolamento per la facoltà Giuridica dichiara il diritto canonico materia d'esame solo là dove vi ha la cattedra, e provvede poi espressamente per quelle Università nelle quali la Cattedra stessa non esiste"<sup>366</sup>. Il Ministero fa notare che "volendo dunque accogliere la domanda del Sig. Prof. Gozani si trattava di ristabilire in cotesta R. Università la Cattedra di Diritto Canonico che ora non vi esiste"<sup>367</sup>: Lo stesso organo "crede che pel corrente anno scolastico, già inoltrato, sia miglior partito sospendere per codesta Università come si fece per altre, ogni deliberazione"<sup>368</sup>, ed aggiunge che il prof. "Gozzani potrebbe intanto per quest'anno dare un corso di diritto canonico nella qualità di privato insegnamento, come viene fatto in altre Università dove manca la Cattedra"<sup>369</sup>.

Nel 1877 un'istanza è avanzata anche dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna<sup>370</sup> ma essa pure non risulta sia stata accolta.

Anche la Facoltà giuridica di Pavia si è espressa favorevolmente per il ripristino dell'insegnamento di diritto canonico: Bucellati, infatti,

---

Estratto della deliberazione, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Gozani Raimondo).

A sua volta il Rettore della stessa università, nel trasmettere al Ministro la richiesta di Gozani, scrive che "essendo dai nuovi Regolamenti dichiarato il Diritto canonico insegnamento obbligatorio il professore Raimondo Gozani fa istanza di essere rimesso quale Prof. titolare ad esso insegnamento che per tanti anni aveva professato ed era stato indotto ad abbandonare per la minacciata soppressione di quella cattedra assumendo l'altro dell' Enciclopedia ed elementi di filosofia del Diritto" e che "la Facoltà di Giurisprudenza appoggia caldamente la domanda del Prof. Gozani" (Nota del Rettore dell'Università al Ministro della P. I., Pisa 11 Dicembre 1877, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Gozani Raimondo).

<sup>366</sup> Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Pisa, 26 Dicembre 1877, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Gozani Raimondo.

<sup>367</sup> Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Pisa, cfr. nt. 369.

<sup>368</sup> Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Pisa, cfr. nt. 369.

<sup>369</sup> Nota del Ministro al Rettore dell'Università di Pisa, cfr. nt. 369.

<sup>370</sup> V., Lettera di Cassani inviata al Ministro della P. I., ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 1046, Cassani Giacomo. In questa lettera il professore bolognese fa notare che più volte il "Consiglio della Facoltà ha insistito perché sia reintegrato l'insegnamento del Diritto Canonico nel senso del vigente regolamento Universitario" e che a lui è stato proposto di tenere l'insegnamento. Cassani si rivolge al Ministro "con rispettosa preghiera, perché voglia significargli con brevissimo cenno se debba predisporre alle lezioni anche pel Diritto Canonico, ovvero se ne rimanga dispensato". Aggiunge che "si astiene da ogni considerazione sull'importanza di tale insegnamento, anche per la ragione che largamente se ne occupò il Consiglio della Facoltà".



dopo aver insegnato come "privato docente" tra il 1876 e il 1878 chiede che la Facoltà gli conferisca un incarico ufficiale<sup>371</sup>. La Facoltà accoglie la richiesta e su questo presupposto Buccellati si rivolge al Ministro<sup>372</sup>, ma senza successo.

In ogni caso, siccome dell'ordine degli Studi di Giurisprudenza fa parte il Diritto canonico, non vi è una preclusione normativa ai concorsi e al conferimento di incarichi, ma di fatto dopo il 1876, per vari anni, non vengono banditi concorsi a cattedra per le materie ecclesiastiche. Si hanno, tuttavia, conferimenti di incarichi e pareri favorevoli a tenere corsi liberi a differenza del periodo precedente<sup>373</sup>.

Nel 1884, come è noto, Francesco Scaduto può ottenere l'incarico di Diritto ecclesiastico a Palermo e poi sarà concesso all'Università di Napoli il concorso a cattedra per la stessa materia<sup>374</sup>.

Coppino, a sua volta, nelle funzioni di ministro della P. I., ritiene opportuno tornare sull'ordine degli Studi di Giurisprudenza predisponendo un nuovo regolamento che viene emanato con R. D. nell'ottobre del 1885<sup>375</sup>, e che apporta qualche modifica al testo precedente.

Va sottolineato che in esso il Diritto canonico è collocato nei termini previsti dalle norme del 1876 quanto alla natura obbligatoria dell'insegnamento<sup>376</sup>, al suo contenuto<sup>377</sup>, alle modalità di svolgimento e alla possibilità di ripartizione in altri corsi<sup>378</sup>.

---

<sup>371</sup> (v., Lettera di Buccellati al preside di Facoltà, 1 luglio 1878, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio). In questo scritto Buccellati si sofferma sull'insegnamento di Diritto canonico e sull'opportunità che esso sia tenuto con un incarico ufficiale e non come corso libero.

<sup>372</sup> V., Lettera di Buccellati al Ministro della P. I., Pavia 9 ottobre 1878, in ACS, Min. P. I., Personale (1860-1880), b. 396, Buccellati Antonio.

<sup>373</sup> V., il parere del Consiglio Superiore sull'istanza di Pertile, in paragr. 5.

<sup>374</sup> In proposito, v., **G. CATALANO**, *La problematica del diritto ecclesiastico*, cit., p. 22 ss.; **M. VISMARA MISSIROLI**, *Diritto canonico*, cit., p. 34 ss.

<sup>375</sup> V., R. D. 22 ottobre 1885, n. 3444, Reg. Fac. di Giurisprudenza.

<sup>376</sup> Nell'art. 1 del regolamento sono indicati gli insegnamenti di Giurisprudenza e tra questi di vi è il Diritto canonico, e nell'art. 3 si afferma che essi sono obbligatori.

<sup>377</sup> In proposito nell'art. 2 co. 7 si ribadisce quanto disposto nel regolamento del 1876 e cioè: "nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico nel Regno".

<sup>378</sup> Anche in ordine a quest'ultimo aspetto il testo del regolamento del 1885 corrisponde a quello del 1876, pur essendo redatto in due commi, e cioè, art. 2 co. 8: "Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi". Nel comma 9



In questo periodo il Consiglio Superiore appare maggiormente incline all'approvazione di programmi di corsi liberi riguardanti settori particolari del diritto canonico, come emerge dai verbali dello stesso Consiglio<sup>379</sup>.

## 10 - Osservazioni conclusive

Fin qui si è fermata direttamente l'attenzione sui provvedimenti e sugli atti ministeriali di carattere generale, e su quelli relativi a specifiche vicende, nella convinzione che osservandone l'applicazione ai singoli casi si avesse una maggiore percezione e chiarezza delle tappe attraverso cui si è giunti all'esclusione/soppressione del corso di Diritto canonico, sancita dal regolamento predisposto dal ministro Bonghi<sup>380</sup>.

È evidente che in queste pagine non si aveva alcuna pretesa di offrire un prospetto esaustivo, essendo consapevoli che solo mediante un complicato ricorso ai materiali degli archivi delle sedi universitarie è possibile fornire una descrizione organica e completa. Allo stesso tempo l'esame di carte conservate in alcuni atenei ha consentito di conoscere documenti ministeriali a carattere generale difficili da reperire. Di qualche testo, purtroppo, non è stato possibile prendere visione<sup>381</sup>.

Ciò premesso è opportuna qualche breve considerazione in merito ad alcuni degli argomenti esposti.

Quanto alle norme predisposte dal ministro Bonghi si può rilevare che esse corrispondono ad un preciso disegno, che il loro autore coltivava da tempo tendente, tra l'altro, a far sì che gli studenti di ciascuna facoltà seguissero almeno una materia filosofica o letteraria, e quindi quelli della Facoltà giuridica, come mostra nitidamente l'art. 5 del regolamento dell'ottobre 1875 in base al quale "lo studente è obbligato a frequentare nella facoltà di filosofia e lettere per un anno i corsi di filosofia e di letteratura latina, e un altro a sua scelta"<sup>382</sup>.

---

è ribadito: "Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa".

<sup>379</sup> In tal senso, ad esempio, si può ricordare l'approvazione, il 26 ottobre 1886, del programma per il corso libero di Galluzzi in "Patrimonio sacro" e sempre per lo stesso docente, il 25 ottobre del 1887, per "Procedura canonica".

<sup>380</sup> V. paragr. 6.

<sup>381</sup> Ci si riferisce alla Nota citata da Bonghi (v. nt. 256 e nt. 257).

<sup>382</sup> R. D. 2775/1875, Reg. Fac. di Giurisprudenza, art. 5, co. 2. Questo principio risulta in stretta armonia col contenuto di una relazione di Messedaglia, dalla quale, giova ripetere, emerge che l'esclusione del corso di Diritto canonico garantisce lo spazio necessario per la realizzazione di questo intento (v. paragr. 4b).



Circa gli effetti prodotti da questo regolamento, riguardo al diritto canonico, si può dire che esso ha ulteriormente indotto alcuni docenti al trasferimento ad altra materia. Tuttavia non ha potuto dispiegare tutta la sua potenzialità in parte per il fatto di essere stato emanato in prossimità dell'inizio dell'anno accademico e principalmente per il mutamento di indirizzo adottato da Coppino ed attuato con norme del 1876.

In relazione al dibattito parlamentare si può osservare che gli interventi mostrano alcuni tratti significativi – pur senza essere particolarmente ricchi di argomentazioni – e che Bonghi, nei suoi discorsi, dà una lettura quasi notarile ed asettica della realtà della Facoltà giuridica e dei provvedimenti per essa da lui emanati, come se egli fosse costretto ad adottarli, e che in tutto il processo sviluppato si nel tempo, intorno al diritto canonico, non abbia avuto alcuna parte.

Una nota particolare merita, inoltre, il regolamento Coppino del 1876, a cui è necessario accostarsi in modo meno critico di quanto finora si è fatto. Esso, infatti, va valutato tenendo presente l'ordine degli studi giuridici stabilito col R. D. 2775/1875. Non si può ignorare, infatti, che il ministro Coppino si è trovato dinanzi la normativa con cui Bonghi aveva voluto sopprimere “definitivamente” il corso autonomo di Diritto Canonico<sup>383</sup> ed inoltre il fatto che l'insegnamento di parti di questa materia è collocata all'interno del corso di Storia del diritto.

Alla luce di ciò appaiono evidenti i mutamenti apportati da Coppino. Col regolamento dal lui predisposto nel 1876 si passa dalla soppressione del corso al reinserimento dell'insegnamento di Diritto canonico, pur prevedendosi soluzioni alternative particolari. In realtà permane il principio che si possano affidare, qualora sia necessario, parti del diritto canonico ai corsi affini, come di fatto avviene in varie sedi, avvallando, così, una sorta di sospensione, protratta pure per vari anni, dello svolgimento del corso autonomo. In ogni caso, però, è venuta meno la formale esclusione dalle università regie. Perciò coloro che non hanno chiesto il trasferimento hanno continuato a tenere l'insegnamento mantenendo la cattedra ed si apre, almeno sotto il profilo normativo, la possibilità che il ministero affidi la materia per incarico e che si possano bandire concorsi.

Certamente i materiali archivistici oggetto qui di attenzione meritano – e si ha la speranza di farlo in una prossima occasione – di essere riletti ed analizzati nel contesto del clima politico e culturale dei primi decenni dell'Unità d'Italia. Tenendo conto, quindi, del processo di laicizzazione di vari istituti, in primo piano l'introduzione del

---

<sup>383</sup> V. Lettera di Bonghi a Buccellati, cfr. nt. 238.



matrimonio civile come forma obbligatoria per le nozze e l'aspro atteggiamento critico, nei confronti della Chiesa cattolica e del suo diritto, presente nella seconda metà del XIX secolo, e reso palese sia pure in parte da quegli stralci del dibattito parlamentare riportati in precedenza<sup>384</sup> e dai passi dell'aspra prolusione romana, non indenne da critiche, tenuta da Padelletti<sup>385</sup>.

Riguardo alle cause che hanno contribuito alla soppressione del diritto canonico come corso autonomo, non si può trascurare ciò che è stato evidenziato in recenti ed autorevoli scritti, ossia il fatto che "il processo di (auto)emarginazione della disciplina sembra avere avuto (con)cause diverse ed ulteriori rispetto alla «laicizzazione» delle Università dello Stato postunitario"<sup>386</sup>. Sotto questo profilo è stato sottolineato, inoltre, che "al progressivo venir meno delle cattedre di Diritto canonico non è stato estraneo il livello non elevato dei docenti che ne erano titolari"<sup>387</sup> e la circostanza che spesso "questa materia (il diritto canonico) veniva insegnata secondo «un'impronta prettamente confessionistica, quando pure non decisamente curialistica», in difetto di quale che sia «criterio sociologico o storico e d'ogni conoscenza degli studi stranieri», così da fare ritenere che, ancor prima del Governo, «fosse stata condannata dagli scolari, i quantunque fosse obbligatorio seguire il corso, la frequentavano di raro e con la massima noia»"<sup>388</sup>. Avrebbero contribuito, altresì, "le basi su cui era impostato lo studio del diritto canonico ed ecclesiastico" rivelatesi "ben presto inadeguate a giustificare la sopravvivenza tra le discipline universitarie"<sup>389</sup>.

Infine è indubbio che la soppressione del corso autonomo di Diritto canonico non si è avuta con una disposizione legislativa essendo stata realizzata con un regolamento voluto, ed energicamente difeso, dal ministro Bonghi ed emanato con un regio decreto alla cui base non sta una scelta burocratica ma l'idea di docenti universitari e di politici.

---

<sup>384</sup> V., paragr. 8.

<sup>385</sup> V., paragr. 183.

<sup>386</sup> S. BERLINGÒ, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in *Quaderni di dir. eccl.*, 1997, p. 43.

<sup>387</sup> V., G. FELICIANI, *La scuola canonistica italiana dal dogmatismo giuridico al post-concilio*, in AA. VV., *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di R. Bertolino, Giappichelli, Torino, 1991, p. 64.

<sup>388</sup> S. BERLINGÒ, *L'insegnamento del diritto canonico*, cit., p. 43. In relazione all'atteggiamento degli studenti bisogna tener conto, anche, delle osservazioni di Pertile (v. paragr. 5).

<sup>389</sup> S. FERRARI, *Il diritto ecclesiastico nell'Università di Padova dal 1800 al 1866*, cit., p. 24.